

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 21 del 25.5.2022

Supplemento n. 84

mercoledì, 25 maggio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**GIUNTA REGIONALE****- Dirigenza-Decreti**

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 29 aprile 2022, n. 8206
certificato il 05-05-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Bradese (MV40249), loc. Pastrichelli in Comune di San Casciano in Val di Pesa per scarico acque reflue domestiche depurate. Pratica SiDIT 1352/2022. pag. 12

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 2 maggio 2022, n. 8208
certificato il 05-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2236, SIDIT n. 493/2020. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, situata in sponda destra del Torrente Verde (TN3325), nel comune di Pontremoli (MS), utilizzata come orto familiare. " 19

DECRETO 2 maggio 2022, n. 8209
certificato il 05-05-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2407 (SIDIT n. 533/2020). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Canale Foco, in località Molinello nel comune di Pontremoli (MS), occupata da un ponticello carrabile. " 26

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8264
certificato il 06-05-2022

Pratica SiDIT n. 2672-2021. Concessione di area demaniale di mq 116.300 lungo le pertinenze del

canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, per uso agricolo (tip. 2.1). " 33

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8303
certificato il 06-05-2022

Pratica SiDIT n. 624-2022 - Concessione per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione (TS46953), affluente del fosso di Salaiola, con linea elettrica a BT (tip. 11) in località Salaiola nel comune di Arcidosso (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 40

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8306
certificato il 06-05-2022

Pratica SiDIT n. 1559-2021 - Concessione area del demanio idrico di mq 65.380, per sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del torrente Sovata nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). " 50

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8316
certificato il 06-05-2022

Pratica SiDIT n. 683-2022 - Concessione per l'attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS70102), affluente del fosso delle Stoppie delle Biade, con linea elettrica a BT (tip 1.1), in località Fonte del Podere nel comune di Manciano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 57

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8318
certificato il 06-05-2022

Pratica SIDIT n.1993/2018 (ex ARCH 26940 D7894) - Pozzo 3 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 66

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8320
certificato il 06-05-2022

Pratica SIDIT n. 1998/2018 (ex ARCH 26942 D161) - Pozzo 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da

un pozzo in loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 70

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8356
certificato il 06-05-2022

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - Concessione di acque pubbliche sotterranee per prelievo in comune di Chiusi (SI), loc. Le Biffe, per uso produzione di beni e servizi rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 115 del 22/09/2005 e rinnovata con Decreto R.T. n. 18195 del 12/11/2020. Trasferimento di utenza da "Bio-Ecologia s.r.l." a "Acea Ambiente s.r.l.". Pratica SIDIT n. 694/2016 (codice locale: RIN001_PC0001036SI). " 74

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8370
certificato il 06-05-2022

Pratica SIDIT n. 1997/2018 (ex ARCH 26941 D7895) - Pozzo 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 77

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8387
certificato il 09-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica n. 3049, pratica SIDIT 1632/2022. Concessione per realizzare un elettrodottointerrato BT nella fascia di rispetto della Gora degli Opifici (TN33113) e un attraversamento della stessa con staffaggio al ponte esistente, in via del Pagliaio nel Comune di Pietrasanta (LU). " 81

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8389
certificato il 09-05-2022

R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua pubblica mediante un pozzo nel Comune di Lucca

via di Tiglio n. 1646, ad uso civile (prat. Sidit n. 3448/2021). " 88

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 8 maggio 2022, n. 8392
certificato il 09-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Torrente Borra nel tratto censito con il codice BV1683, in località Barano nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e autorizzazione degli interventi di ristrutturazione al suddetto attraversamento. Pratica n. 3940. (SIDIT Pratica: 1519/2022, Procedimento: 2560/2022). " 93

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8393
certificato il 09-05-2022

Pratica SIDIT 2626/2019 (codice locale PI2536). Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI). AUTOGRILL ITALIA S.p.A. " 101

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 8 maggio 2022, n. 8402
certificato il 09-05-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Colle dell'Avello, loc. Via Boncioli in Comune di Rignano sull'Arno per messa in sicurezza tubazione gas metano per posa in attraversamento in subalveo e posa rivestimento in massi ciclopici. Pratica SIDIT 211/2022. " 104

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8404
certificato il 09-05-2022

Pratica SIDIT n. 4300-2021 - Concessione di area di mq 164.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS58918,

TS58642, TS58720, TS58767) nei comuni di Castiglione della Pescaia (GR) e Grosseto. " 110

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 8 maggio 2022, n. 8405
certificato il 09-05-2022

R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione di linea elettrica BT in attraversamento staffata lato valle sul rio Biecina, località Biecina, nel Comune di Villa Basilica (LU). Pratica 3863 (pratica SIDIT n. 251/2022). " 117

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8416
certificato il 09-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2417, SIDIT n. 291/2021. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), per attività di cantiere e viabilità. " 125

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8417
certificato il 09-05-2022

R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica locale n. 3127, pratica SIDIT n. 1604/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per ampliamento dei due depuratori di Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), ubicati in area demaniale del Torrente Aulella (TN13638). " 131

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8423
certificato il 09-05-2022

Pratica SiDIT n. 3157-2021 - Concessione di area demaniale di mq 18.385 per uso agricolo (tip. 2.1) lungo le pertinenze del corso d'acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 - TS57032) in località Macchiascondona nel comune di Grosseto. " 138

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8430
certificato il 09-05-2022

Pratica SiDIT n. 6195-2019 - Concessione di area di mq 7.960 per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fosso Tanaro (TS63570) in località La Canova nel comune di Grosseto. " 145

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8433
certificato il 09-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 25 particella 2 Pratica SIDIT n. 1904/16 procedimento 251/22 codice locale 4301 ex 1194 SI. " 153

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 8 maggio 2022, n. 8436
certificato il 09-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 25 particella 2 Pratica SIDIT n. 1904/16 procedimento 251/22 codice locale 4301 ex 1194 SI. " 157

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8454
certificato il 09-05-2022

Pratica Sidit n. 4854/2021 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI). Pozzi n. 12109 e 12110. " 165

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 6 maggio 2022, n. 8487
certificato il 09-05-2022

R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 ter, legge n. 241/1990, decisoria sincrona, riguardante la domanda di

concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente "Casa Luigi" sita nel "Sotto podere Barbitio" nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Limestre, ad uso agricolo, potabile e civile, prat. Sidit n. 2067/2021. " 170

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 8 maggio 2022, n. 8499
certificato il 09-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16.
Concessione di un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Rio Volata nel tratto censito con il codice BV2036, in località Ponticino nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e autorizzazione degli interventi di ristrutturazione al suddetto attraversamento. Pratica n. 3941. (SIDIT Pratica: 1538/2022, Procedimento: 2581/2022). " 174

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8527
certificato il 10-05-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 1154/2022 -
Concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore in sede stradale del corso d'acqua tombato, codice reticolo BV7055, e per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto BT a 230-400 V in via dei Piastroni, in loc. Musigliano nel Comune di Cascina (PI).(rif. E-dis. n. 2391816).
Richiedente: E-distribuzione S.p.A. " 182

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8528
certificato il 10-05-2022

Pratica SIDIT n. 196027/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Via Genova nel Comune di Grosseto (GR), per uso civile. " 193

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8529
certificato il 10-05-2022

Pratica SIDIT n. 195614/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acque pubbliche

sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Greppo, per uso agricolo. " 197

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8537
certificato il 10-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 19 particella 23 Pratica SIDIT n. 41102/16 procedimento 195/22 codice locale 4520 ex 1109 SI. " 201

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8575
certificato il 10-05-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Via delle Mulina di Sant'Andrea in Comune di Firenze per ponteggio temporaneo per rifacimento facciata e tetto. Pratica SIDIT 1212/2022. " 205

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 10 maggio 2022, n. 8576
certificato il 10-05-2022

Pratica SIDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui n. 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip. 11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d'acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto -
Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 212

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8595
certificato il 10-05-2022

Pratica SIDIT n.1443/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sull'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, proveniente dai fabbricati della cantina posta in loc. S.P n. 9 "di Pievasciata" al n.c. 21, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2251 O.I. " 224

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8598
certificato il 10-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 143 particella 800 Pratica SIDIT n. 2242/21. " 233

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 10 maggio 2022, n. 8635
certificato il 11-05-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3168 - SIDIT 1437/2022 - Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU). " 237

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 10 maggio 2022, n. 8647
certificato il 11-05-2022

Pratica SiDIT n.943/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a BT a 0,400 kV e a MT a 15 kV, in sub-alveo del corso d'acqua, affluente TS12777 del Fiume Arbia, da realizzarsi in Loc. La Castellina, nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI) - cod. loc. n. 2337 O.I. " 244

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 9 maggio 2022, n. 8655
certificato il 11-05-2022

(Codice SIDIT 1569/2022) R.D. 1775/1933 N. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul Fiume Elsa tra i Comuni di San Miniato (PI) e Empoli (FI) in località Marcignana. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016. " 254

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 10 maggio 2022, n. 8699
certificato il 11-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 2 pozzi ubicati nel territorio del Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Zona Industriale Fiumicello, per uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 267/DS del 11/05/2006. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2030/2020 (codice locale: IN001_ACS2004_00016). " 264

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8732
certificato il 12-05-2022

Pratica SiDIT n. 2234-2021 - Concessione per un attraversamento staffato (tip. 11) al ponte esistente sul fosso San Rocco (TS55258), con linea elettrica a BT, in località Tre Pini nel comune di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 268

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8733
certificato il 12-05-2022

Pratica SiDIT n. 3580-2021 - Concessione di area demaniale di mq 18.250 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) nella pertinenza del fosso dei Pescatori, dell'Emissario San Leopoldo e del corso d'acqua Idrovora San Leopoldo, in località San Leopoldo nel comune di Grosseto. " 278

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8736
certificato il 12-05-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - SIDIT n. 1027/2022 Procedimento di Concessione per L'utilizzo di area di demanio idrico ubicata in via Cima di Vorno in Località Vorno (Foglio 146 particella 44) in sinistra idraulica del Rio Maestro di Vorno nel Comune di Capannori (LU). Richiedente: Termoidraulica H2O S.r.l. " 285

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8751
certificato il 12-05-2022

Pratica SIDIT n. 116305/2020 (ex pratica n. 25637 - rinnovo PC 1047). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante e voltura della concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in Loc. Ponte alle Tenaglie nel Comune di Grosseto, per uso agricolo. " 293

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8755
certificato il 12-05-2022

Pratica SIDIT n. 78223/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Ombrone in località Casenovole nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo. " 299

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8756
certificato il 12-05-2022

L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. PRATICA SIDIT 3675/2021 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di nuovo elettrodotto MT interrato, con n. 11 attraversamenti in subalveo di corsi d'acqua tombati, con n. 2 attraversamenti con staffaggio a ponte esistente, e sostituzione di linea aerea MT esistente con n. 2 attraversamenti aerei di corsi d'acqua, distribuiti nei Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, nella Provincia di Pisa. (rif. AUT. 2336640) Richiedente: E-distribuzione S.p.A. " 304

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8805
certificato il 12-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Variante sostanziale a Concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile e Potabile - prelievo ubicato nel comune di Montaione (FI), località Podere Poggio Giulia, N.C.T. foglio 16 particella 183. Decreto di concessione e approvazione

disciplinare. Pratica SiDIT n. 4759/2021 (codice locale 607). " 313

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8857
certificato il 13-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n. 2416, SIDIT n. 289/2021. Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), utilizzata per attività di cantiere e viabilità. " 317

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8870
certificato il 13-05-2022

Pratica SIDIT 86445/2020 (codice locale LU1668). Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). Ditta DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA. " 323

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8878
certificato il 13-05-2022

R.D. 523/1904, L.R.41/2018. Pratica idraulica n. 3059, Pratica Sidit n. 966/2022. Concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fossa Nuova (TN37300), occupata da uno scarico di acque meteoriche e autorizzazione idraulica per una recinzione e una siepe realizzate ad una distanza di 5m dallo stesso corso d'acqua, in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU). " 326

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8893
certificato il 13-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-

dig del fosso di Vinacciano, in località Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica 3972 (pratica SIDIT n. 1623/2022). " 332

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8901
certificato il 13-05-2022

R.D. 1775/33 e Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Marciana Marina (LI) località Viale Regina Margherita Richiedente: "Hotel Marinella s.n.c.". Pratica Sidit n. 86/2022. " 339

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8905
certificato il 13-05-2022

T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - Rinnovo di prelievo ubicato nel comune di Comune di Poggibonsi (SI), loc. Drove - Pratica: loc. 4325 SIDIT n. 4768-16. " 344

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8911
certificato il 13-05-2022

Pratica SiDIT n. 1064/2022 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sul Fosso dello Spugnaccio (TS2494), proveniente dal fabbricato denominato Santa Maria, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2344 O.I. " 349

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8966
certificato il 13-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-dig del rio Bronzuoli nel Comune di Monsummano Terme (PT). Pratica 3973 (pratica SIDIT n. 1631/2022). " 358

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8973
certificato il 13-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul torrente Cessana, in Comune di Buggiano (PT). Pratica 3464 (Pratica SIDIT 132/2022). " 365

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 8998
certificato il 16-05-2022

R.D. nr. 1775/33 - Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Ravaccione, ad uso produzione di beni e servizi (prat. Sidit n. 4667/2021 ex PC 1466/78-33). " 375

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9000
certificato il 16-05-2022

Pratica SIDIT n.114108/2020 (ex 26344/17 - PPC 003/93) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni, Pod. Casa al Pino nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 380

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9002
certificato il 16-05-2022

R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 66/2022 Decreto di Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (LI), e Suvereto (LI) Pozzi 3176-3192-3211. " 384

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9016
certificato il 16-05-2022

R.D. 523/1904, la L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n. 3169 (Sidit 1521/2022). Concessione

idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del Canale dei Frati (Cod. TN31665), occupata da un attraversamento in subalveo, in via del Monte, nel Comune di Pietrasanta (LU). " 391

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9023
certificato il 16-05-2022

Pratica SIDIT n.114360/2020 (ex 26343/17 - 9970/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni Pod. Lama nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 399

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9069
certificato il 16-05-2022

R.D. nr. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema (LU) ad uso produzione di beni e servizi. Prat. Sidit n. 187903/2020 (ex pratica n. 1035). " 403

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9071
certificato il 16-05-2022

Pratica SIDIT n. 115753/2020 (ex 26342/17) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Lama in Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 408

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9076
certificato il 16-05-2022

R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, ad uso produzione di beni e servizi, prat. SIDIT n. 183711/2020 ex pratica n. 2182. " 412

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9107
certificato il 16-05-2022

R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 4621/2021 Decreto di Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio dei Comuni di Campiglia Marittima (Li), e Suvereto (LI) Pozzo 10833. " 417

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9108
certificato il 16-05-2022

Pratica SIDIT n. 677/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. il Poderino. " 424

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9109
certificato il 16-05-2022

R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 201/2022. Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio dei Comuni di Campiglia Marittima (Li), e Suvereto (LI) Pozzi 7617-10150-12382-13772-14633-20382. " 428

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9135
certificato il 17-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso PESCA SPORTIVA - derivazione in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO DEGLI USCIOLI in località CASE LASTRA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di PONTASSIEVE al foglio di mappa n. 33 particella n. 32; - Pratica SIDIT n. 6088/21 (interno n. 976). " 435

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9136
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento ai corsi d'acqua BV502, BV586, BV587 e MV21617 e in parallelismo con relativo pozzetto nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV21556, nel Comune di Marliana (PT). Pratica 3908 (pratica SIDIT n. 670/2022). " 439

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9137
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (cod. MV45241), in Comune di Poggibonsi (SI) per attraversamento con condotta idrica. Pratica SiDIT 7961/2019. " 447

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9143
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2872 - SIDIT n. 3659/2021. Concessione di area del demanio idrico relativa alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente in Valdottavo loc. Molino di Fondo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e contestuale rimozione dell'attraversamento fognario a gravità del Torrente Celetra da eseguire a seguito della richiesta di regolarizzazione V185. " 453

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9145
certificato il 17-05-2022

R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3078 - Sidit n. 1769/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Marcello Piteglio (PT). " 462

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9152
certificato il 17-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE (antincendio) - prelievo ubicato nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) - Pratica n. 757 sidit 4706_2021. " 470

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9158
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, in Comune di Pontassieve per ponteggio provvisorio. Pratica SiDIT 1661/2022. " 474

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9159
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Concessione porzione del demanio idrico di vari corsi d'acqua in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione e posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. Pratica SiDIT 1640/2022. " 480

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9161
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di uno scarico di acque meteoriche nel corso d'acqua MV32831, proveniente da un'area di compensazione, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3837 (pratica SIDIT 4938/2021). " 502

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9182
certificato il 17-05-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Via Sabadell, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: TEXPRINT S.R.L. - Pratica n. 33327. Procedimento SIDIT 196604/2020. " 511

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9184
certificato il 17-05-2022

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R nr 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 3901/2021 - Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuova tubazione di scarico delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione posto nel comune di Collesalvetti (LI), frazione di Stagno, nel fosso denominato "Acqua Salsa" in sostituzione della vecchia condotta. " 515

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9227
certificato il 17-05-2022

Pratica SiDIT n. 2472-2021 - Concessione per un attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS68995), affluente del fosso del Molino del Diavolo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), in località Podere fosso del Morto nel comune di Scansano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 528

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9228
certificato il 17-05-2022

Pratica SiDIT n. 3277-2021 - Concessione per due attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua privi di denominazione (TS44388 e TS44460), con linea elettrica BT (tip.11), in via dei Mille e in via Campo Grande nell'abitato di Castel del Piano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 537

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9229
certificato il 17-05-2022

Pratica SiDIT n. 4315-2021 - Concessione per quattro attraversamenti aerei (tip. 1.2), di cui uno del fosso del Siepale (TS42868) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS42413- TS42595-TS42637) affluenti del fosso Ribusetta, con linea elettrica a MT in località Podere Monte Mario - la Bucona nel comune di Cinigiano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 547

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9230
certificato il 17-05-2022

Pratica SiDIT n. 4650-2021. Concessione per l'attraversamento staffato a struttura esistente (tip. 11) del fosso Ormena (TS40478) e per l'attraversamento in subalveo (tip. 11) del corso d'acqua privo di enominazione (TS40274) affluente del fosso Ormena, con linea elettrica a MT in località Podere Vallesanti e Madonna della Carità, nel comune di Seggiano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A. " 557

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9259
certificato il 17-05-2022

Pratica SiDIT n. 1566-2022 - Concessione per n. 3 attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: Open Fiber S.p.A. " 567



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8206 - Data adozione: 29/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Bradese (MV40249), loc. Pastrichelli in Comune di San Casciano in Val di Pesa per scarico acque reflue domestiche depurate. Pratica SiDIT 1352/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1352/2022 presentata dal richiedente Ferdinando Guicciardini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 151096 del 11-04-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Fiaschi Simone:

1. Corografia scala 1:10.000;
2. Documentazione fotografica;
3. Ubicazione schematica posizionamento scarico su ortofoto;
4. Cartografia catasto e urbanizzazione;
5. Relazione tecnica geologica e idrogeologica;
6. Visure catastali.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Bradese (MV40249), loc. Pastrichelli in Comune di San Casciano in Val di Pesa, presso la particella 327 del Foglio 100 per la realizzazione dell'opera n. 10945 - scarico acque reflue domestiche depurate, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2321/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da

presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n.

463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante modello F24 in data 14/04/2022

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 174,57 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove (9) dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 87,28 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Ferdinando Guicciardini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Bradese (MV40249), loc. Pastrichelli in Comune di San Casciano in Val di Pesa, presso la particella 327 del Foglio 100 con l'opera n. 10945 - scarico acque reflue domestiche depurate;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec geofiaschi@epapsicurezza postale.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
a6397bd5bf0bff6fb4a113f4daacd81772e5f219adf37cac92fad9e5e450cadc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8208 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n.2236, SIDIT n. 493/2020.
Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, situata in sponda destra del
Torrente Verde (TN3325), nel comune di Pontremoli (MS), utilizzata come orto familiare

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L.R. 77/2017 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico";

VISTA la L. 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015";

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 n. di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T.n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28” ;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora prive di titolo che legittima tale occupazione;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016, in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti, il rilascio della concessione comunicando al Settore regionale competente, i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

CONSIDERATO che i signori Della Bartolomea Antonio e Gussoni Mauro, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in data 28/09/2016, in seguito al subentro della Regione Toscana alle amministrazioni Provinciali per quanto riguarda i procedimenti relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico, hanno perfezionato la loro occupazione demaniale (pratica classificata A3/53) priva di valido atto, compilando una scheda on line sull'applicativo appositamente predisposto dalla Regione Toscana (di seguito chiamata “Concedente”);

DATO ATTO che oggetto della concessione da rilasciare, ai sensi della L.R. 77/2016 e s.m. e i a Della Bartolomea Antonio e Gussoni Mauro (di seguito chiamati “Concessionari”) è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, di un' area appartenente al Demanio dello Stato, situata in sponda destra del corso d'acqua denominato Torrente Verde, (Cod. TN3325 nel Reticolo idrografico e di gestione regionale), nel centro storico del comune di Pontremoli (MS), tra il ponte di Via G. Bologna/Via Cairoli ed il ponte pedonale del Casotto, della superficie di mq 500,00 distinta sotto parte del mappale 378 del f.160 NCT, utilizzata come orto familiare;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 2236, SIDIT n. 493/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e i concessionari;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (2.3), secondo LA D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 50,60;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche, in merito all'ammontare dell'aliquota, saranno comunicate da Regione Toscana, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dalla società concessionaria in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, così come previsto dalla L.R. 77/2016, i richiedenti hanno dimostrato, con la produzione delle relative attestazioni, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Provincia di Massa Carrara le indennità di occupazione richieste dal 2011 al 2015, alla Regione Toscana le indennità di occupazione dal 2016 al 2020 oltre l'imposta regionale agevolata, maggiorazione del 20% calcolata sugli importi stabiliti dalla Provincia di Massa Carrara dal 2011 a 2015 e per l'anno 2016 l'imposta regionale, pari al 50% del canone demaniale dello stesso anno, istituita dalla L.R. 30/12/1971 n. 2 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

PRESO ATTO che Della Bartolomea Antonio e Gussoni Mauro hanno costituito a favore della Concedente, in data 02 aprile 2021, con bonifico SEPA, sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, il deposito cauzionale di € 50,00 (euro cinquanta/00), pari a una annualità del canone demaniale intestato alla Concedente, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

PRESO ATTO, inoltre, che i suddetti hanno ottemperato anche al pagamento:

- del canone demaniale (euro 50,00) per l'anno 2021,
- dell'imposta regionale (euro 25,00) per l'anno 2021,
- dell'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) che riporta il seguente identificativo: 01201915386972 e la data del 20.04.2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

- durante l'utilizzo del bene demaniale non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'utilizzo del bene demaniale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- è vietata, all'interno dell'area in concessione, la realizzazione di ogni tipo di manufatto, anche precario, salvo quelli privi di rilevanza edilizia, individuati all'art. 137 della L.R. 65/2014;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- è fatto divieto di accesso all'area in concessione in occasione delle piene del Torrente Verde ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana;
- assumere la custodia dell'area demaniale data in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantirne la stabilità anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dalla autorità idraulica competente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle area oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel RD 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente, prendendo atto che tutte le le migliorie autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette migliorie senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso;
- è necessario che venga affisso un cartello con i dati identificativi della concessione;
- al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a Della Bartolomea Antonio e Gussoni Mauro i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un' area, della superficie di mq 500,00, appartenente al Demanio dello Stato, distinta sotto parte del mappale 378 del f.160 NCT del Comune di Pontremoli, in sponda destra del Torrente Verde (Cod. TN3325), tra il ponte di Via G. Bologna/Via Cairoli ed il ponte pedonale del Casotto, utilizzata ad uso orto familiare;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dal 01.01.2016, così come previsto dalla L.R. 77/2016 ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. di notificare il presente atto ai soggetti richiedenti;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Dati identificativi dei richiedenti

b22dfc6750c7a561251a288f0c939c388e9c175e6a360bda94a674030ba40671



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8209 - Data adozione: 02/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2407 (SIDIT n. 533/2020). Rinnovo e subentro nella titolarità della concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Canale Foco, in località Molinello nel comune di Pontremoli (MS), occupata da un ponticello carrabile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”.

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”

VISTA l'istanza di rinnovo e subentro nella titolarità della concessione inoltrata dall'Ing. Silvia Lena, tecnico incaricato da Innes Eleanor Carolyn, Tonelli Francesca e Tonelli Vivienne, recepita al protocollo con n.27961 il 25/01/2021, e perfezionata con successive pec, con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti tecnici:

Estratto di mappa,

tav.1 rel tecnica e documentazione fotografica calcolo

tav.2 inquadramento

tav.4 bacino

tav.5 relazione idraulica;

DATO ATTO che l'istanza è volta ad ottenere il rinnovo ed il subentro nella titolarità della concessione idraulica rilasciata al signor Tonelli Francesco (pratica CI 174) dal Settore Lavori Pubblici-Viabilità-Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara, con determinazione dirigenziale n. 1910 del 30/05/2013 e atto di concessione sottoscritto in data 29 luglio 2013;

DATO ATTO che oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Canale Foco, in località Molinello nel comune di Pontremoli (MS), occupata, in proiezione, con un ponticello carrabile ad arco, con struttura in c.a. rivestito in pietrame di m 4,1 x 5,44;

DATO ATTO che la superficie demaniale occupata è pari a mq 12,10 mentre l'altezza massima dell'intradosso del ponte rispetto al fondo alveo è di m 3,58; il ponte fa parte, assieme ad una strada privata carrabile, della viabilità di accesso ai terreni di proprietà dei Concessionari, distinti in catasto al f.58 mappali 468-258 e f.75 mappali 664-525-526 e 716, alla SP 42 del Cirone;

DATO ATTO che il Settore competente ha valutato i presupposti per il rinnovo e per il subentro nella titolarità della concessione, ai sensi dell'art 25 e dell'art. 36 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la concessione dell'area è stabilito in € 100,00 (euro cento/00), come da deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2018 n. 1414 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”, con la riduzione del 60% prevista dalla DGRT 888/2017 (canone intero € 250,00 - riduzione del 60% di € 150,00), in quanto il ponticello rappresenta l'unico accesso alla proprietà del Concessionario, come risulta dalla dichiarazione recepita al protocollo con n. 87763/B9040 del 23.02.2017;

CONSIDERATO che le richiedenti, hanno provveduto al versamento:

-di € 100,00 (euro cento/00) di canone anno 2021 e di € 50,00 (euro cinquanta/00) di imposta regionale anno 2021 con sistema di pagamento pago PA, in data 29.11.2021;

-dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) che riporta l'identificativo n.01201747073327 del 12.04.2022,

-del deposito cauzionale di € 100,00 (euro cento/00), mediante bonifico, in data 20/05/2021

DATO ATTO che, in un primo momento il signor Tonelli Francesco e poi Innes Eleanor Carolyn, Tonelli Francesca e Tonelli Vivienne, hanno corrisposto, con riscontro in via telematica, il canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla data di presentazione della richiesta di rinnovo;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n.2407 (SIDIT n. 533/2020);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 17.03.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni generali di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione; h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere ivi presenti.

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 29 maggio 2019, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare, alle richiedenti Innes Eleanor Carolyn, Tonelli Francesca e Tonelli Vivienne, i cui dati identificativi sono presenti nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo ed il subentro nella titolarità della concessione demaniale (CI 174) rilasciata a Tonelli Francesco dal Settore Lavori Pubblici- Viabilità-Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara, di un'area di mq 12,10, di un'area di pertinenza del Canale Foco, in località Molinello, nel comune di Pontremoli (MS), occupata in proiezione con un ponticello carrabile;

2. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9, a decorrere dal 29 maggio 2019 e che il canone di concessione è pari a €100,00 (euro cento/00), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste nel preambolo e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 17.03.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di concedere alla Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato dal Tonelli Francesco (pratica CI 174);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec dell'Ing. Silvia Lena e dell'avv Chiara Franchi incaricate dalla richiedente e alla Provincia di Massa Carrara per eventuali provvedimenti di propria competenza;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione

505c1415f881f801e41df8c6dab38e40652b69386a44da25c8633480bc3642a8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8264 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2672-2021. Concessione di area demaniale di mq 116.300 lungo le pertinenze del canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, per uso agricolo (tip. 2.1)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019 sia fatto al tasso del 1,2%” e che il conguaglio del suddetto adeguamento sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio

idrico e delle relative aree e l'articolo 5 della L.R. 74/2018 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell'imposta suddetta riducendola del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VERIFICATO che in data 30/06/2021 sono scadute le concessioni demaniali rilasciate dalla Provincia di Grosseto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 14/05/2015 al Sig. Marchi Giovan Battista, poi volturata al Sig. Marchi Moreno con Decreto della Regione Toscana n. 3014 del 17/05/2016, per uso agricolo, lungo la pertinenza del canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, riferimenti catastali: particelle n. 1183/p, n. 1185/p, n. 1189/p, n. 1191/p del Foglio n. 73, per totali mq. 58.100;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1280 del 14/05/2015 al Sig. Marchi Mario per uso agricolo, lungo la pertinenza del canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, riferimenti catastali: particelle n. 1183/p, n. 1185/p, n. 1189/p, n. 1191/p, del Foglio n. 73, per totali mq. 58.200;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Ferretti Giovanni, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti con prot. n. 295592 del 16/07/2021, per il rilascio della concessione di area demaniale per uso agricolo, lungo la pertinenza del canale Diversivo, in località Sterpeto, nel comune di Grosseto, per una superficie di mq 116.300;

ACCERTATO che l'area demaniale richiesta in concessione, la cui misura fa riferimento alle concessioni precedentemente rilasciate dalla Provincia di Grosseto, risulta individuata catastalmente nel foglio 73 del Catasto Terreni del Comune di Grosseto, nelle porzioni delle particelle demaniali n. 1183 per mq 47.334, n. 1185 per mq 8.330, n.1189 per mq 43.700, n. 1191 per mq 5.993 e nella porzione di demanio acque non particellato adiacente alla particella n. 1189 per mq 10.893, come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 3308 del 24/02/2022, col quale è stato approvato l'avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale per uso agricolo, nell'area oggetto di istanza, tramite procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto (GR) e sul relativo sito web istituzionale, avvenuta in data 09/03/2022, e non essendo pervenute domande in concorrenza a quella del Sig. Ferretti Giovanni sopra citata, la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso con nota Prot. n. 440061 del 12/11/2021 agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione del canale Diversivo;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 160088 del 19/04/2022, non consegnata per indirizzo Pec non valido e ritrasmessa con prot. n. 162383 del 20/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli "ulteriori obblighi" evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, al termine della stagione agricola in data 31/07/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g);

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per la concessione di un'area di mq 116.300 per uso agricolo (tip. 2.1) ammonta a € 1.471,20, in base alla rivalutazione ISTAT per l'anno 2019 applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 980,80, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 1.471,20, pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o BPER Banca Spa, Filiale di Grosseto del 21/04/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1 di rilasciare al Sig. Ferretti Giovanni, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", come parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale lungo le pertinenze del canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, riferimenti catastali: particelle n. 1183 (mq 47.334), n. 1185 (mq 8.380), n. 1189 (mq 43.700), n. 1191 (mq 5.993) e porzione di demanio acque non particellata adiacente alla particella n. 1189 (mq 10.893), per una superficie complessiva di mq 116.300, per uso agricolo (tip. 2.1), individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di adozione del decreto, fino al 31/07/2030;
- 2 di approvare l'allegato disciplinare di Concessione, conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 02/05/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 3 di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2);
- 4 di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/04/1986 n. 131.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
e6e4f1035971b7f743bca2373bf7b7e7f574a446851288575bd9824b9fb719fd
- B* *Elaborato cartografico*
1c568a5beff5051641d66aca3db8fc8ff8be375e0a89a02b4a6a4a4007287d02

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 2672-2021 - Concessione di area demaniale lungo le pertinenze del canale Diversivo, in località Sterpeto nel comune di Grosseto, riferimenti catastali: particelle n. 1183 (mq 47.334), n. 1185 (mq 8.380), n. 1189 (mq 43.700), n. 1191 (mq 5.993) e porzione di demanio acque non particellata adiacente alla particella n. 1189 (mq 10.893), per una superficie complessiva di mq 116.300, per uso agricolo (tip. 2.1)





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8303 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 624-2022 - Concessione per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione (TS46953), affluente del fosso di Salaiola, con linea elettrica a BT (tip. 11) in località Salaiola nel comune di Arcidosso (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni per specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 98007 del 08/02/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a BT con attraversamento interrato (tip. 11) del tombino del corso d'acqua privo di denominazione (TS46953), affluente del Fosso di Salaiola, in località Salaiola nel comune di Arcidosso (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 320110), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 82287 del 01/03/2022 (rif. prot. C6TS n. 920 del 14/02/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ed oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 106298 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e/o concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/pareri o nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, messa in ripristino degli stessi e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli

Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale per un attraversamento in subalveo e/o staffato (tip. 11) dovuto per l'anno in corso, ammonta a € 242,88, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 182,16, corrispondente a 9/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 242,88, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 08/02/2022 con prot.n. 98007);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione (TS46953), affluente del fosso di Salaiola, con linea elettrica a BT (tip. 11), in località Salaiola nel comune di Arcidosso (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
4498ae3e59303fdb9d099a61c5ef1086b538ff905cb8685544dfe599576facea

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 624-2022. Concessione per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua privo di denominazione (TS46953), affluente del fosso di Salaiola, con linea elettrica a BT (tip. 11) in località Salaiola nel comune di Arcidosso (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8306 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1559-2021 - Concessione area del demanio idrico di mq 65.380, per sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del torrente Sovata nel comune di Castiglione della Pescaia (GR)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%” ;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio

idrico e delle relative aree e l'articolo 5 della L.R. 74/2018 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell'imposta suddetta riducendone l'aliquota del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Todella Enzo, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 193088 del 03/05/2021, per il rilascio della concessione di sfalcio di vegetazione spontanea lungo la pertinenza del torrente Sovata nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), per una superficie di mq 65.380, (riferimenti catastali foglio n. 24, particelle n. 16 e n. 80 e foglio n. 51 particella n. 22);

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale, attualmente non concessionata né occupata, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 3036 del 23/02/2022, col quale è stato approvato l'avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale per uso agricolo, nell'area oggetto di istanza, tramite procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) e sul relativo sito web istituzionale (avvenuta in data 09/03/2022), non sono pervenute domande in concorrenza a quella del Sig. Todella Enzo sopra citata, e pertanto la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso con nota prot. n. 3702 del 28/06/2021 agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione del torrente Sovata;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 160026 del 19/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento, e gli "ulteriori obblighi" evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, al termine della stagione agricola in data 30/06/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per la concessione di un'area di mq 65.380 per sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) ammonta a € 66,16, in base alla rivalutazione ISTAT per l'anno 2019, applicata ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 44,11, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 66,16, pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o MPS, Filiale di Grosseto del 20/04/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/05/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1 di rilasciare al Sig. Todella Enzo, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", la concessione di area demaniale di mq 65.380, per sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del torrente Sovata nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), identificata catastalmente nelle particelle n. 16 e n. 80 del foglio n. 24, e nella particella n. 22 del foglio n. 51 e individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di adozione del decreto, fino al 30/06/2030;
- 2 di approvare l'allegato disciplinare di Concessione, sottoscritto dal Concessionario in data 02/05/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 3 di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2);
- 4 di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
be882370037244189f2208b64301cc474c128c72fc18a62b231c3be544f4411c
- B* *Elaborato cartografico*
79f4fff97b1163e7dd1e6d3ca56d1b193d31fc25792620473a7558ca0673e3f7

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 1559-2021 Concessione area del demanio idrico, di mq 65.380, per sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del torrente Sovata nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) - riferimenti catastali foglio n. 24, particelle n. 16 e n. 80 e foglio n. 51 particella n. 22.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8316 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 683-2022 - Concessione per l'attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS70102), affluente del fosso delle Stoppie delle Biade, con linea elettrica a BT (tip 1.1), in località Fonte del Podere nel comune di Manciano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 10/02/2022 prot. n. 112919, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000);
- Planimetria catastale (1:2.000 – 1:1000);
- Sezione tipo;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Giuliano Barontini, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a BT, con attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS70102) affluente del fosso delle Stoppie delle Biade, in località Fonte del Podere nel comune di Manciano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 332110), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 60431 del 15/02/2022 (rif. Prot. C6TS n. 766 del 04/02/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

Dato atto che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 106990 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/pareri o nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in B.T. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale per un attraversamento aereo in BT (tip. 1.1) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 5,53, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 4,15, corrispondente a 9/12-esimi del canone annuo;

- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 5,53, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 10/02/2022 con prot.n. 112919);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per l'attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS70102) affluente del fosso delle Stoppie delle Biade, con linea elettrica a BT (tip 1.1), in località Fonte del Podere nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
6a9b300d77060e15a8605df57b7e2ee6c50505189476dc06e015877b1912e85b

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 683-2022. Concessione per l'attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS70102) affluente del fosso delle Stoppie delle Biade, con linea elettrica a BT (tip 1.1), in località Fonte del Podere comune di Manciano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8318 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1993/2018 (ex ARCH 26940 D7894) - Pozzo 3 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/11/2018 n. 533951 dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice legale rappresentante della Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4183/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.1993/2018 (ex ARCH 26940 D7894) – Pozzo 3.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice in data 21/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.21 particella n.299;
- il volume annuale è di 700 (settecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,10 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,02 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4183/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Braccagni, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.21 particella n.299, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.1993/2018 (ex ARCH 26940 D7894) – Pozzo 3;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,10 (zero virgola dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,02 (zero virgola zero due) litri al secondo per un volume massimo di 700 (settecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 26/11/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4722ad4bc93226c1d8a25ab397b48719e0657d95cdc45c08dc6af5bd36997563



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8320 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1998/2018 (ex ARCH 26942 D161) - Pozzo 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/11/2018 n. 534078 dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice legale rappresentante della Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4179/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.1998/2018 (ex ARCH 26942 D161) – Pozzo 2.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice in data 21/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.20 particella n.21;
- il volume annuale è di 20.800 (ventimilaottocento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 10 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,66 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4179/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Braccagni, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.20 particella n.21, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.1998/2018 (ex ARCH 26942 D161) – Pozzo 2;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 10 (dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,66 (zero virgola sessantasei) litri al secondo per un volume massimo di 20.800 (ventimilaottocento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 26/11/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

887a055fcd51e2fd41d6eb8b233858ddc8c1dfa416d603d7f90d0172d37959a0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8356 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche - Concessione di acque pubbliche sotterranee per prelievo in comune di Chiusi (SI), Loc. Le Biffe, per uso produzione di beni e servizi rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 115 del 22/09/2005 e rinnovata con Decreto R.T. n. 18195 del 12/11/2020. Trasferimento di utenza da "Bio-Ecologia s.r.l." a "Acea Ambiente s.r.l.". Pratica SIDIT n. 694/2016 (codice locale: RIN001_PC0001036SI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 80 del 28/02/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/04/2019, in particolare l'articolo 1 “Abrogazione dell'imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche”;

VISTA la D.G.R.T. n. 122 del 23/02/2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n. 51/R/2015”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” con la quale sono stati determinati i canoni da corrispondere per l'annualità 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo realizzato in Comune di Chiusi (SI), in Loc. Le Biffe, catastalmente individuato al F. 66 P.la 86, per uso produzione di beni e servizi, rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 115 del 22/09/2005 e rinnovata con Decreto R.T. n. 18195 del 12/11/2020 a favore della Società Bio-Ecologia s.r.l. con sede in Terni (Tr), P.IVA 00924960529, identificata con pratica SIDIT n. 694/2016 (codice locale n. RIN001_PC0001036SI);

VISTA l'istanza di subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea sopra richiamata presentata in data 11/05/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 206836, dalla società “Acea Ambiente s.r.l.” con sede in Terni, C.F. 12070130153, nonché le successive integrazioni, acquisite al protocollo regionale al n. 0143764 del 05/04/2022 ;

VISTA l'istruttoria svolta a norma dell'art. 74 del Regolamento 61/R/2016;

DATO ATTO che il deposito cauzionale è stato effettuato, in data 04/11/2020, a norma dell'art. 74 del Reg. 61/R/2016, dalla società Bio-Ecologia s.r.l.;

DATO ATTO che, con atto pubblico del 22/04/2021 (Rep. n. 13244) la società Bio-Ecologia s.r.l. è stata oggetto di fusione mediante incorporazione nella società Acea Ambiente s.r.l.;

RITENUTO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza di subentro nella titolarità della concessione di derivazione di acqua sotterranea;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta mediante bonifico del 04/06/2021 sul ccp intestato a Regione Toscana (IBAN IT89O0760102800001031575820);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore e che Responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il sottoscritto dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare la variazione della titolarità della Concessione di acque pubbliche sotterranee per prelievo in comune di Chiusi (SI), Loc. Le Biffe, per uso produzione di beni e servizi, rilasciata dalla Provincia di Siena con Provvedimento Dirigenziale n. 115 del 22/09/2005 e rinnovata con Decreto R.T. n. 18195 del 12/11/2020;
2. di prendere atto che, a far data dal presente atto, l'intestatario della citata concessione è la società "Acea Ambiente s.r.l." con sede legale in Terni (Tr), C.F. 12070130153, che assume tutti gli obblighi previsti dalla concessione medesima compreso il pagamento del canone a partire dall'annualità 2022;
3. di trasmettere il presente Decreto alle imprese interessate;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8370 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1997/2018 (ex ARCH 26941 D7895) - Pozzo 1 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 23/11/2018 n. 534078 dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice legale rappresentante della Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4185/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) – Pratica SIDIT n.1997/2018 (ex ARCH 26941 D7895) – Pozzo 1.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Bucalossi Maria Beatrice in data 21/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.21 particella n.12;
- il volume annuale è di 700 (settecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 0,10 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,02 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Guadalupe Azienda Agricola S.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4185/2008 del 26/11/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Braccagni, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.21 particella n.12, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.1997/2018 (ex ARCH 26941 D7895) – Pozzo 1;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,10 (zero virgola dieci) litri al secondo, una portata media annua di 0,02 (zero virgola zero due) litri al secondo per un volume massimo di 700 (settecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 26/11/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

d436965a3097fd56b0ec5fa77723577b8365ca967b6a6c258d8bfd1b44e51a8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8387 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica n. 3049, pratica SIDIT 1632/2022. Concessione per realizzare un elettrodotto interrato BT nella fascia di rispetto della Gora degli Opifici (TN33113) e un attraversamento della stessa con staffaggio al ponte esistente, in via del Pagliaio nel Comune di Pietrasanta (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione idraulica presentata dalla richiedente E-Distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, di seguito denominata come “Concessionario”, con sede legale a Roma in Via Ombrone n. 2, avente ad oggetto “*AUT2431176. Concessione idraulica. Costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT a 230-400V, nonché posa di nuovi armadi stradali e demolizione di un tratto di linea aerea per nuova fornitura, da realizzarsi in via del Pagliaio nel Comune di Pietrasanta (LU)*”, con la quale è stato trasmesso il piano tecnico a firma dell' Ing. Iacopo Giusti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Firenze al n. 1235:

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato in bassa tensione nella fascia di rispetto della Gora degli Opifici (TN33113) e un attraversamento (fg. 32 mapp.442 e fg. 33 mapp.392) della gora con elettrodotto staffato a valle del ponte esistente; contemporaneamente sarà eliminato l'attraversamento aereo esistente, in via del Pagliaio nel Comune di Pietrasanta (LU);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con O.d.s. n. 11 del 29/11/2019 e alla pratica è stato assegnato il n. 3049 (pratica SIDIT1632/2022);

DATO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale e per la Concessione della stessa si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere da realizzarsi rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento n. 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato gli oneri istruttori e l'imposta di bollo per l'istanza;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono presenti nel piano tecnico, agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini

aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione, e al servizio di pronto intervento del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni metereologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio degli attraversamenti esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche la condotta dovrà essere conseguentemente modificata, a totale onere del richiedente la concessione.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate dal tecnico del soggetto richiedente, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ha validità di mesi 36 dalla data di rilascio del presente atto, a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno entro 15 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e/o privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in

oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 in € 240,00 (Euro duecentoquaranta/00), per l'uso 11. "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" applicando la riduzione del 20%, ai sensi dell'art.29 comma 5 Regolamento 60R/2016, salvo l'applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto, in data 16.04.2022, mediante bonifici, al pagamento:

del canone per l'anno 2022 di euro 240,00,

dell'imposta regionale per l'anno 2021 di euro 2,74,

dell'imposta regionale per l'anno 2022 di euro 120,00,

delle indennità pregresse di euro 27,42,

del deposito cauzionale di euro 240,00;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904,

comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-Distribuzione S.p.A, C.F. 05779711000, con sede legale a Roma in via Ombrone n. 2, la concessione idraulica per realizzare un elettrodotto interrato BT nella fascia di rispetto della Gora degli Opifici (TN33113) e un attraversamento (fg. 32 mapp.442 e fg. 33 mapp.392) della stessa, con staffaggio al ponte esistente, in via del Pagliaio nel Comune di Pietrasanta (LU), ai sensi dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015;

2. di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno iniziare entro 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di stabilire in anni diciannove (19) la durata della concessione, decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto;

4. di stabilire che la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 240,00 €, secondo quanto riportato al p.to 11 dell' Allegato A della D.G.R. 888/17 (al netto della riduzione del 20% prevista all'rt. 29, comma 5 del Reg. 60/r/2016), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni nonché alle precisazioni individuate in narrativa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di dare atto che il concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di inviare il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite pec;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8389 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - concessione di derivazione acqua pubblica mediante un pozzo nel Comune di Lucca via di Tiglio n. 1646, ad uso civile (prat. Sidit n. 3448/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza in bollo presentata da PAD Multienergy s.p.a., C.F.: 03516220179, con sede legale a Brescia via Cefalonia n. 70, protocollata il 23/09/2021 n. 369426, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Lucca via di Tiglio n. 1646;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che la Società ha versato, in data 24/01/2020 il deposito cauzionale di Euro 291,46, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, in data 22/09/2021 le spese di istruttoria di Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820 e, in ottemperanza di quanto chiesto con nota prot. n. 74524 del 24/02/2022, ha effettuato in data 13/04/2022, i versamenti relativi: al canone anno 2022 di Euro 227,33, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 3448/2021;

Preso atto che il legale rappresentate di PAD Multienergy s.p.a., ha sottoscritto in data 07/04/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 07/04/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a PAD Multienergy s.p.a., C.F.: 03516220179, con sede legale a Brescia via Cefalonia n. 70, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo avente la profondità di 10 mt, nel Comune di Lucca FG 166 Mappale 2312, via di Tiglio n. 1646, ad uso civile (irrigazione aree a verde, igienico ed autolavaggio), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data 01/01/2022; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,78 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 350,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,011 l/s (prat. Sidit n. 3448/2021);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a PAD Multienergy s.p.a., C.F.: 03516220179, con sede legale a Brescia via Cefalonia n. 70, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo avente la profondità di 10 mt, nel Comune di Lucca FG 166 Mappale 2312, via di Tiglio n. 1646, ad uso civile (irrigazione aree a verde, igienico ed autolavaggio), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data 01/01/2022; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,78 l/s – il prelievo è assentito tutto l'anno – nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente

350,00 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,011 l/s (prat. Sidit n. 3448/2021);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di PAD Multienergy s.p.a. in data 07/04/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti dovuti, di cui al punto 4 della narrativa;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*

4981c6e117570a55113b761cb875a2b582025dc362f5c3ee6b3bf442aae32219



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8392 - Data adozione: 08/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Torrente Borra nel tratto censito con il codice BV1683, in località Barano nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e autorizzazione degli interventi di ristrutturazione al suddetto attraversamento. Pratica n.3940. (SIDIT Pratica: 1519/2022, Procedimento: 2560/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, a firma dell’Arch. Marzia Tesi in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto la ristrutturazione di un ponte esistente ad uso pedonale in località Barano nel Comune di Massa e Cozzile (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0112222 del 17/03/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza riguardano il Torrente Borra nel tratto censito con il codice BV1683, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3940 (pratica SIDIT n.1519/2022, procedimento SIDIT n.2560/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a firma dell’ing. Renzo Bessi e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell’ufficio:

- Corografia (estratto CTR 1:10000) e cartografia catastale (1:10000)

- Relazione generale
- Relazione idrologica e idraulica
- Relazione tecnica delle strutture
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato attuale (scala 1:50)
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato di progetto (scala 1:50)

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per un ponte esistente destinato all'esclusivo transito pedonale o, al più, di mezzi leggeri come biciclette, in prossimità della strada vicinale di Croci in località Barano, in Comune di Massa e Cozzile, ricadente nel fogli di mappa 4 e 10;
- il ponte è stato realizzato in pietra ad arco con una luce di larghezza 8 m e altezza, nella parte centrale, 3.75 m; in planimetria il ponte è largo circa un metro;
- dalle verifiche strutturali condotte dal progettista il ponte risulta adeguato a sostenere i carichi a cui si prevede essere soggetto (pedonale);
- il progetto prevede varie fasi di cantiere: realizzazione di puntellature e di opere provvisorie, ed eventualmente di ponteggio, a sostegno delle porzioni di manufatto interessate dall'intervento, rimozione degli elementi lapidei degradati, pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi, controllo dell'accettabilità dei nuovi pezzi da inserire, successiva posa in opera e finitura; l'intervento sarà concluso con l'adeguamento in altezza dei parapetti;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali;

VISTO l'art. 33 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., "Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone", che al comma 2 disciplina come segue: "Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività: a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali", la concessione in argomento, comportante il mantenimento di un ponte esistente ad uso pedonale, che utilizza aree appartenenti al demanio idrico, è pertanto rilasciata al comune di Massa e Cozzile a titolo non oneroso;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- la superficie del bacino sotteso dall'attraversamento è di 1,61 kmq e visto il contesto montano, l'analisi idrologica è stata condotta in modo semplificato dal progettista incaricato, usando formule di letteratura e utilizzando le LSPP per trovare l'altezza di pioggia;
- le ridotte dimensioni del bacino, il dimensionamento della luce del ponte ad arco e la presenza immediatamente a valle di un salto idraulico (cascata), hanno giustificato un approccio semplificato delle verifiche idrauliche condotte utilizzando formule di letteratura per il calcolo della portata e ricavando l'altezza liquida invertendo la formula dello stramazzone di Belanger;
- le verifiche condotte mostrano che la portata massima ricavata per l'evento duecentennale transita all'interno dell'opera con franco di sicurezza;
- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la luce libera del ponte dovrà essere ridotta il meno possibile dalle puntellature, dalle opere provvisorie e da eventuale ponteggio, e solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;
- l'eventuale ponteggio dovrà essere ancorato alla struttura oggetto d'intervento in modo tale che, laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- le lavorazioni previste, comportanti l'occupazione con puntellature, opere provvisorie ed eventuale ponteggio, di aree appartenenti al demanio idrico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;
- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde e non dovranno mai ingombrare l'alveo del corso d'acqua;
- l'installazione delle puntellature, delle opere provvisorie e di eventuale ponteggio, non dovranno comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- le opere provvisorie oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i

materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;

- la luce del ponte dovrà essere sempre mantenuta libera dai sedimenti e dalla vegetazione per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo eventi di piena, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dalla piena;

- le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3940), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per effetto dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone e, di conseguenza, della relativa imposta regionale;

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, di quanto segue:

1.1) concessione per un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Torrente Borra nel tratto censito con il codice BV1683, in località Barano nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del suddetto attraversamento;

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8393 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2626/2019 (codice locale PI2536). Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pontedera (PI). AUTOGRILL ITALIA SPA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/09/2009 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.857 del 31/09/2009, (approvato con Determina n. 3093 del 14/07/2005) dalla Ditta AUTOGRILL SPA con sede legale nel comune di Rozzano (MI) in Palazzo Z Strada 5 (C.F. - P.IVA 03091940266), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione n.6432) nel comune di Pontedera;

- il Decreto Dirigenziale n.9036 del 23/06/2017 con la quale veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca per sostituire il pozzo esistente alla Ditta AUTOGRILL SPA con sede legale nel comune di Rozzano (MI) in Palazzo Z Strada 5 (C.F. - P.IVA 03091940266) alle stesse condizioni della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo (derivazione n.6432) ubicato nel comune di Pontedera ed individuato al N.C.T. al FG 47 Particella n.475 per un totale di metri cubi annui undicimila (11.000);

- l’istanza acquisita al protocollo in data 14/05/2019 n. 196813 e successive integrazioni in data 5/03/2020 n.93317 presentate dalla Ditta AUTOGRILL ITALIA SPA con sede legale nel comune di Rozzano (MI) Palazzo Z Strada 5 (C.F. - P.IVA 02538160033) con la quale viene chiesto il rinnovo, contestualmente anche la nuova denominazione della società, per utilizzo di acque pubbliche sotterranee nel comune di Pontedera, ad uso civile;

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 05/04/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta AUTOGRILL ITALIA SPA con sede legale nel comune di Rozzano (MI) Palazzo Z Srada 5 (C.F. - P.IVA 02538160033), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 2626/2019 (codice locale n. 2536), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 6432) nel comune di Pontedera individuato al N.C.T. al FG 47 Particella n. 475, ad uso civile, per un volume massimo di undicimila (11.000) metri³/anno alle condizioni contenute nel Decreto n.9036 del 23/06/2017 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare firmato in data 24/09/2009 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.857 del 30/09/2009, (approvato con Determina n. 3093 del 14/07/2009) per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 24/09/2019;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta AUTOGRILL ITALIA SPA con sede legale nel comune di Rozzano (MI) Palazzo Z Srada 5 (C.F. - P.IVA 02538160033), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.2626/2019 (codice locale n. 2536), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 6432) nel comune di Pontedera individuato al N.C.T. al FG 47 Particella n.475, ad uso civile, per un volume massimo di undicimila (11.000) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Decreto n.9036 del 23/06/2017 e dalle disposizioni contenenti nel Disciplinare firmato in data 24/09/2009 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.857 del 30/09/2009, (approvato con Determina n. 3093 del 14/07/2009);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 23/09/2019 fino al 23/09/2029;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Rozzano (MI);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8402 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Colle dell'Avello, loc. Via Boncioli in Comune di Rignano sull'Arno per messa in sicurezza tubazione gas metano per posa in attraversamento in subalveo e posa rivestimento in massi ciclopici. Pratica SiDIT 211/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 211/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 21360 del 20-01-2022 presentata da Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Barci Antonio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Corografia
- Estratto di mappa catastale
- Tavole stato attuale
- Tavole stato di progetto
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Colle dell'Avello, loc. Via Boncioli in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 61-76 del Foglio 19 per la realizzazione dell'opera n. 10339 - Messa in sicurezza tubazione gas metano per posa in attraversamento in subalveo e posa rivestimento in massi ciclopici, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 264/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200295480056 del 26/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 202,40 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a $\frac{10}{12}$ del canone annuale di € 242,88 riferito al 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Colle dell'Avello, loc. Via Boncioli in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 61-76 del Foglio 19 con l'opera n. 10339 - Messa in sicurezza tubazione gas metano per posa in attraversamento in subalveo e posa rivestimento in massi ciclopici;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec toscanaenergia@pec.it e permessi.barciengineering@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8404 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4300-2021 - Concessione di area di mq 164.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS58918, TS58642, TS58720, TS58767) nei comuni di Castiglione della Pescaia (GR) e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree e l’articolo 5 della L.R. 74/2018 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell’imposta suddetta riducendone l’aliquota del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

Vista l’istanza presentata da Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola, con sede legale a Castiglione della Pescaia (GR), in località Prile, Podere Giuncaine snc – C.F. 01079100531, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 437473 del 10/11/2021, per il rilascio della concessione di area demaniale per uso sfalcio vegetazione spontanea lungo le pertinenze del fiume Bruna, nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto per una superficie totale di mq 164.000, in corrispondenza dei seguenti riferimenti catastali:

- foglio 91 e 92 del comune di Castiglione della Pescaia, da Ponti di Badia al Votabotte della Badiola (banca interna destra fiume Bruna TS58720 - TS58767) per mq 80.000;
- foglio 92 part. 26/p del Comune di Castiglione della Pescaia per mq 48.000 (tot. superficie particella mq 109.340) dal Votabotte della Badiola fino alla proprietà Barsacchi (banca interna del fiume Bruna – TS58767);
- foglio 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia e foglio 77 del Comune di Grosseto per mq 36.000 (da Ponti di Badia fino alla chiavica della Rombaia - golena interna destra del fiume Bruna (TS58918, TS58642);

Accertato che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, attualmente non concessionata né occupata, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 3062 del 23/02/2022, col quale è stato approvato l’avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall’art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale per uso sfalcio vegetazione spontanea nell’area oggetto di istanza, tramite una procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull’albo pretorio dei comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale (avvenuta in data 09/03/2022), non sono pervenute domande in concorrenza a quella della Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola sopra citata, e pertanto la concessione può essere rilasciata al predetto soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, pervenuto in data 30/11/2021 prot. n. 0463730, agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione dei tratti dei corsi d’acqua del fiume Bruna (TS58918, TS58642, TS58720, TS58767), salvo segnalare l’inagibilità delle aree di pertinenza e servizio agli interventi di ripristino delle aree golenali di cui alla Perizia n.142 del Consorzio medesimo, fino all’ultimazione dei lavori;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0166717 del 22/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto e dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli "ulteriori obblighi" evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/06/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per la concessione di un'area di mq 164.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) ammonta a € 165,97, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019 e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 110,65, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 165,97, pari a una annualità del canone, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Banca Terre Etrusche e di Maremma C.C. (ABI 08851) del 27/04/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e sottoscritto in data 02/05/2022 dalla Sig. Antonella Cencini, legale rappresentante, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola, con sede legale a Castiglione della Pescaia (GR) in località Prile, Podere Giuncaine snc – C.F. 01079100531, la concessione di area demaniale di mq 164.000 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fiume Bruna, per una superficie totale di mq 164.000, in corrispondenza dei seguenti riferimenti catastali:
 - foglio 91 e 92 del comune di Castiglione della Pescaia, da Ponti di Badia al Votabotte della Badiola (banca interna destra fiume Bruna TS58720 - TS58767) per mq 80.000;
 - foglio 92 part. 26/p del Comune di Castiglione della Pescaia per mq 48.000 (tot. superficie particella mq 109.340) dal Votabotte della Badiola fino alla proprietà Barsacchi (banca interna del fiume Bruna – TS58767);
 - foglio 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia e foglio 77 del Comune di Grosseto per mq 36.000 (da Ponti di Badia fino alla chiavica della Rombaia - golena interna destra del fiume Bruna (TS58918, TS58642);individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", con decorrenza dalla data del decreto, fino al 30/06/2030;
2. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A), sottoscritto dal Concessionario in data 02/05/2022 con l'impegno di osservare ogni condizione, vincolo e prescrizione;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
8efc592beadb7266c5a416a615ade9d97809c5fdd99446bd9608be152d8a5da
- B* *Elaborato cartografico*
b7f9cefd5204778641e909c8807fa9128df7d1c3b7cbf3b2f0a34069bde74



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8405 - Data adozione: 08/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016.. Concessione per realizzazione e gestione di linea elettrica BT in attraversamento staffata lato valle sul rio Biecina, località Biecina, nel Comune di Villa Basilica (LU). Pratica 3863 (pratica SIDIT n. 251/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 28/2020, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di E-Distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Simone Chinello, avente ad oggetto: “Pratica E-Distribuzione 2433836 Via della Torbola, Comune di Villa Basilica (LU) Attraversamento cavo elettrico su corso d’acqua Rio Biecina”, acquisita agli atti in data 22/12/2021 prot. 496201, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma del Geom. Fabrizio Pieroni:

- modulo di domanda, con relazione tecnico-descrittiva, corografia, planimetria generale, planimetria catastale, documentazione fotografica con fotoinserimento dell’intervento;

VISTO il versamento di Euro 116,00 con bonifico id Sap 00347134 Ordine Interno 70668743 del 22/12/2021, di cui Euro 100,00 per oneri istruttori ed Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 3863 (pratica SIDIT n. 251/2022, procedimento SIDIT n. 321/2022);

VISTO il pagamento dell'imposta di bollo virtuale dovuta per il presente atto pari ad Euro 16,00 con bonifico id Sap 00370592 Ordine Interno 60263637 del 01/05/2022;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla posa di una nuova linea elettrica BT staffata su ponte sul rio Biecina, località Biecina, nel Comune di Villa Basilica (LU);

- il cavo sarà posato mediante staffaggio sul lato di valle;

- in destra e in sinistra idraulica il cavo sarà interrato in sede stradale;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il rio Biecina, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021, nel tratto individuato con il codice BV20256;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;

- la presenza dei cavi sarà segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;

- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere e salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- la presenza dei conduttori dovrà essere segnalata da nastro monitore di plastica, situato sulla sommità dello scavo;
- eseguita la posa in opera del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle sponde e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 18 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 18 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 300,00 con la detrazione del 20% Euro 240,00 (pari ad un canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 300,00, per l'attraversamento del nuovo cavo BT staffato a ponte esistente (uso 11. Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti - all.A d.g.r. 888/17) con la detrazione del 20% Euro 240,00. Il primo canone annuo, pari a 11/12 del canone annuo, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2021.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale per il nuovo attraversamento a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00 pari ad un canone, con bonifico id Sap 00370587 Ordine Interno 180995845 del 05/05/2022;

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 220,00, relativamente all'annualità 2022, pari a 7/12 del canone, con bonifico id Sap 00370587 Ordine Interno 180995845 del 05/05/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, pari al 50% del canone, di importo di di Euro 110,00, con bonifico id Sap 00370587 Ordine Interno 60263637 del 05/05/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad E-Distribuzione S.p.A., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Simone Chinello, della concessione per la realizzazione e gestione della linea elettrica BT in attraversamento staffata lato valle sul rio Biecina, località Biecina, nel Comune di Villa Basilica (LU);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8416 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n.2417, SIDIT n. 291/2021.
Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), per attività di cantiere e viabilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'ing. Gardenato Massimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 839, tecnico incaricato dalla Guglielmo Vennai S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, cod. fisc./P.IVA: 00053150454, con sede legale a Carrara (MS) in viale XX Settembre n°175, protocollata da Regione Toscana con n.34282 il 28/01/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica
- tav.1 corografia
- tav.2 planimetria catastale
- tav.3 planimetria attuale
- tav.4 planimetria
- tav.5 planimetria sovrapposto -attuale-progetto
- tav.6 sezione

DATO ATTO che oggetto della concessione è l'uso attività di cantiere e viabilità., a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area di metri quadri 2.050, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, identificata al foglio 35, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS) come meglio identificata negli elaborati progettuali trasmessi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 2417, SIDIT n. 291/2021.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che in data 01.12.2021, il sig. Lucchetti Erich Franco e il sig. Andreani Pietro, rispettivamente Amministratore e Presidente del Consiglio di amministrazione della Guglielmo Vennai S.p.A. hanno sottoscritto il disciplinare di concessione contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il soggetto concessionario;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 7.175,00;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche, in merito all'ammontare dell'aliquota, saranno comunicate da Regione Toscana, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dalla società concessionaria in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, la suddetta società ha dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana, in data 12.10.2021, mediante bonifici bancari:

-€ 7.175,00 (euro settemilacentosettantacinque/00) di canone per l'anno 2021,

-€ 7.175,00 (euro settemilacentosettantacinque/00) di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,

€ 39.228,02 (euro trentanovemiladuecentoventotto/02), di indennità arretrate dal 2016 al 2020+interessi,

€ 5.189,43 (euro cinquemilacentottantanove/43) di imposta regionale per l'anno 2016+interessi,

DATO ATTO che in data 12.10.2021 (prot. 0394971) è pervenuta la quietanza di versamento di € 1.339,5 (euro militrecentotrentanove/5) di spese per la registrazione dell'atto presso L'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

-durante l'occupazione dell'area demaniale non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso superficiale delle acque;

- consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile;

-l'accesso all'area demaniale dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia;

-assumere la custodia dell'area demaniale data in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel RD 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

-non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente, prendendo atto che tutte le le migliori autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il soggetto Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il soggetto Concessionario esegua le predette migliori senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso;
- è necessario che venga affisso un cartello con i dati identificativi della concessione;
- al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Guglielmo Vennai S.p.A., cod. fisc./P.IVA: 00053150454, con sede legale a Carrara (MS), in viale XX Settembre n°175, nelle persone del sig. Lucchetti Erich Franco e del sig. Andreani Pietro, rispettivamente Amministratore e Presidente del Consiglio di amministrazione della Guglielmo Vennai S.p.A., la concessione, a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area di metri quadri 2.050, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, identificata al foglio 35, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), per attività di cantiere e viabilità;
2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto da Lucchetti Erich Franco e da Andreani Pietro in data 01.12.2021;
3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione

047e575497f940f413b00b29f9aa4a124ed142b86346d97798fd29d92f01ccea



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8417 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016, L.R. 50/2021. Pratica locale n° 3127, pratica SIDIT n° 1604/2022. Autorizzazione e concessione idraulica per ampliamento dei due depuratori di Codiponte, nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), ubicati in area demaniale del Torrente Aulella (TN13638)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

RICHIAMATA la DGRT 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata da GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16, nella persona del Legale Rappresentante Gianfranco Degl’Innocenti, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 101057 del 11/03/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Relazione aree demaniali
- Depuratore Codiponte Est stato di fatto
- Depuratore Codiponte Est stato di progetto
- Depuratore Codiponte Ovest stato di fatto
- Depuratore Codiponte Ovest stato di progetto
- Tavola sovrapposto catasto aree demaniali
- Carta CTR 1:10.000

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che il programma di interventi, denominato Accordo di Programma (DGRT n. 428/2019), sottoscritto tra GAIA SpA e Regione Toscana nell’ambito del settore fognario e della depurazione, prevede lavori in una serie di impianti di depurazione localizzati in Lunigiana e

Garfagnana, che allo stato attuale non rappresentano un trattamento di tipo appropriato come definito in Tabella n.2 dell'allegato n. 3 del Regolamento n.46/R del 2008 di Regione Toscana;

DATO ATTO che gli interventi sui depuratori denominati Codiponte Ovest e Codiponte est rientrano in tale Accordo di programma e consistono in:

Codiponte Ovest

- Posa di n.2 vasche Imhoff in materiale plastico da 84 AE;
- Posa di vasca pre-fabbricata in cemento armato con funzione di grigliatura, sfioratore di portata di by-pass e partitore per suddividere il liquame in maniera uguale sulle 2 Imhoff;
- Realizzazione di recinzione e di tubazione del bypass d'impianto;
- Realizzazione di strada di accesso all'impianto e di linea per la manutenzione degli impianti;
- Sostituzione del telo del letto di fitodepurazione e ripiantumazione delle macrofite.

Codiponte Est

- Posa di n.2 vasche Imhoff in materiale plastico da 167 AE;
- Posa di vasca pre-fabbricata in cemento armato con funzione di grigliatura, sfioratore di portata e partitore per suddividere il liquame in maniera uguale sulle 2 Imhoff;
- Realizzazione di recinzione e di tubazione del bypass d'impianto;
- Sostituzione parziale del telo del letto di fitodepurazione e ripiantumazione delle piante.

DATO ATTO i due depuratori esistenti sono stati autorizzati a seguito del rilascio di parere idraulico da parte del Genio Civile di Massa Carrara, rispettivamente n. 1234 del 26/07/2000 e n. 1306 del 14/12/2000;

DATO ATTO che i due depuratori sono ubicati in area demaniale e che ad oggi risultano senza titolo concessorio;

DATO ATTO che le aree chieste in concessione sono identificate al NCEU del Comune di Casola in Lunigiana al foglio 25, in area priva di numero catastale (acque) e ai mappali 456, 457,492 per il depuratore Codiponte Ovest e relative condotte e scarichi, in sponda destra del Torrente Aulella (TN13638) mentre al foglio 28, in area priva di numero catastale (acque), per il depuratore Codiponte Est, in sponda sinistra del Torrente Aulella (TN13638) e relative condotte e scarichi;

DATO ATTO CHE è prevista, inoltre, l'occupazione con pista di cantiere dell'area demaniale priva di identificativo catastale del foglio 25 confinante con la particella 457;

DATO ATTO che con legge regionale 50/2021 sono state approvate disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato che hanno comportato la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Toscana e codesta Società;

CONSIDERATO che all'art. 4 del citato accordo è previsto che le occupazioni di area demaniale da parte dalle Società a seguito di presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato circa alla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono rilasciate nella forma semplificata stabilita nella legge sopra richiamata;

CONSIDERATO che in base alle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle leggi regionali 57/2017 e 50/2021 l'occupazione di aree del demanio idrico accertate nell'ambito degli accordi con gli Enti gestori, non si applicano le sanzioni amministrative fatto salvo comunque il pagamento di una somma pari al canone per ciascun anno di occupazione senza titolo;

CONSIDERATO che nella documentazione inviata allegata all'istanza, è presente la Relazione idraulica a firma dell'Ing. Luciano Antonio Passannante contenente l'asseverazione di cui all'allegato B della L.R. 50/2021 relativamente alla compatibilità idraulica delle opere oggetto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati e che descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il codice SIDIT n° 1604/2022 ed il codice locale n°3127;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 e di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018, sono state asseverate dal tecnico progettista;

DATO atto che con prot. 117687 del 22/03/2022 sono stati richiesti a GAIA S.p.a. i canoni e le imposte regionali relative ai cinque anni pregressi di occupazione senza titolo;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e GAIA S.p.a. (Concessionario);

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI

il soggetto richiedente:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del Torrente Aulella (TN13638);
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
- è tenuto ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione

dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso all'opera e oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- l'accesso all'area in concessione in occasione di piene del Torrente Aulella e di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana, dovrà essere regolato in base ad un piano di sicurezza e di monitoraggio che GAIA S.p.a. dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;

- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- è tenuto a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESCRIZIONI INERENTI LE FASI DI LAVORAZIONE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Torrente Aulella. L'accesso alle aree di lavoro in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana, dovrà essere regolato in base ad un piano di sicurezza e di monitoraggio che GAIA S.p.a. dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- deve essere data comunicazione a questo Settore la data di avvio dei lavori unitamente al nominativo, con relativo recapito telefonico, di uno o più responsabili di cantiere reperibili H24;
- al termine dei lavori, la pista di cantiere ed ogni altro manufatto temporaneo realizzato con ghiaia e sabbia prelevata dal Torrente Aulella devono essere smantellati e i sedimenti utilizzati siano depositati nuovamente in alveo in modo tale da non costituire ostacolo del deflusso della corrente.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che, per l'uso previsto, individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 2.5 Pubblica utilità, si applica il canone di € 200,00 annui (euro duecento/00) comprensivo della riduzione del 20% prevista dall'art.29 del Regolamento regionale 60/R/2016, per ciascuna area in concessione, per un totale di € 400,00 (euro quattrocento/00) annui;

DATO atto che con PEC acquisita al protocollo al n. 168590 in data 26/04/2022, GAIA S.p.a. ha adempiuto alle richieste dei pagamenti inviando la ricevuta dei bonifici bancari effettuati in data 08/04/2022 consistenti in:

- € 2.409,66 per i canoni per le annualità pregresse (comprensivi di interessi legali) e per l'anno in corso;
- € 400,65 per le imposte regionali sui canoni per gli anni pregressi (comprensive di interessi legali) e per l'anno in corso;
- € 400,00 per il deposito cauzionale (pari ad un'annualità del canone);

DATO ATTO infine che GAIA S.p.a. ha assolto l'imposta di bollo per il presente decreto in maniera virtuale con autorizzazione n°18493 del 01/04/2005 come risulta dalla dichiarazione a firma del dirigente dei servizi d'Ingegneria della Società, Gianfranco Degl'Innocenti, datata 12/04/2022, acquisita al protocollo al n. 168590 in data 26/04/2022;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di concedere a GAIA S.p.a., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta in via G. Donizetti n.16, due aree del demanio idrico così identificate al NCEU del Comune di Casola in Lunigiana (MS):
 - foglio 25 in sponda destra del Torrente Aulella (TN13638): impianto di depurazione esistente Codiponte Ovest, nuove fosse Imhoff di progetto e relativi scarichi in un'area priva di numero catastale (censita come acque) per una superficie totale di circa mq 2100;
 - foglio 25 in sponda destra del Torrente Aulella (TN13638): mappali 456, 457 e 492 per la nuova tubazione per manutenzione e per la nuova linea di bypass;
 - foglio 28 in sponda sinistra del Torrente Aulella (TN13638): impianto di depurazione esistente Codiponte Est, nuove fosse Imhoff di progetto e relativi scarichi in un'area priva di numero catastale (censita come acque) per una superficie totale di circa mq 1600;
2. di stabilire che l'uso dell'area demaniale è quello individuato al punto 2.5 dell'Allegato A alla DGR 888/2017 "Pubblica utilità" per il quale è previsto un canone annuo di € 200,00 (euro duecento/00) comprensivo di riduzione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regionale 60/R/2016, per ciascuna area in concessione, per un totale di € 400,00 (euro quattrocento/00) annui;
3. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
4. di stabilire che la Concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
5. di dare atto che gli effetti della Concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. di autorizzare GAIA S.p.a. all'effettuazione dei lavori di adeguamento dei due impianti di depurazione così come descritti nelle premesse e dettagliati negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma dell'Ing. Luciano Antonio Passannante, compresa la concessione temporanea per piste di cantiere in area demaniale del Torrente Aulella necessari per l'effettuazione dei lavori;
7. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno avere inizio entro sei mesi e portati a termine entro tre anni dalla data del presente decreto;
8. di stabilire che GAIA S.p.a. dovrà osservare le prescrizioni elencate nelle premesse, sia per la conduzione del bene demaniale che per l'esecuzione dei lavori;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
10. di notificare il presente atto a GAIA S.p.a.;
11. di dare, altresì, atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8423 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3157-2021 - Concessione di area demaniale di mq 18.385 per uso agricolo (tip. 2.1) lungo le pertinenze del corso d'acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 - TS57032) in località Macchiascandona nel comune di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l’allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree e l’articolo n.5 della L.R. 74/18 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell’imposta suddetta riducendone l’aliquota del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza presentata da Sig. Gianni Giuseppe, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 306055 del 26/07/2021, per il rilascio della concessione di area demaniale per uso agricolo lungo la pertinenza del corso d’acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 – TS57032), riferimenti catastali: particella 52 (mq 1.945), part. 108 (mq 930), part. 290 (mq 10.240), part. 291 (mq 1.620), part. 292 (mq 3.150), part. 293 (mq 200), part. 294 (mq 280), part. 295 (mq 20) del foglio 44, per totali mq 18.385, in località Macchiascandona nel comune di Grosseto;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, attualmente non concessionata né occupata, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 3026 del 23/02/2022, col quale è stato approvato l’avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall’art.12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale per uso agricolo nell’area oggetto di istanza, tramite una procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull’albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale (avvenuta in data 02/03/2022), non sono pervenute domande in concorrenza a quella del Sig. Gianni Giuseppe sopra citata e pertanto la concessione può essere rilasciata al predetto soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso con nota prot. n. 0463729 del 30/11/2021 agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d’acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 – TS57032);

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0167369 del 22/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto e dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell’art. 22 del Regolamento, e gli “ulteriori obblighi” evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato al presente atto;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all’utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall’art. 5 del Regolamento, al termine della stagione agricola in data 31/07/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per la concessione di un'area di mq 18.385 per uso agricolo (tip. 2.1) ammonta a € 232,57, n base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

ACCERTATO che il versamento di € 222,75, effettuato dal richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 11/05/2012 a titolo di cauzione (riferito a precedente concessione scaduta), è stato assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana e, risultando il suddetto importo adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 155,05 corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o PostePay SPA del 27/04/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/05/2022, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1 di rilasciare al Sig. Gianni Giuseppe, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", la concessione di area demaniale per uso agricolo in località Macchiascondona nel comune di Grosseto, lungo la pertinenza del corso d'acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 – TS57032), riferimenti catastali: particella 52 (mq 1.945), part. 108 (mq 930), part. 290 (mq 10.240), part. 291 (mq 1.620), part. 292 (mq 3.150), part. 293 (mq 200), part. 294 (mq 280), part. 295 (mq 20) del foglio 44, per totali mq 18.385, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di adozione del decreto, fino al 31/07/2030;
- 2 di approvare l'allegato disciplinare di Concessione, (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 02/05/2022 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 3 di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2);
- 4 di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
a9471b4f58d5efc28357656f8each34b9211ae9a6a843772debe208fd8bb2767
- B* *Elaborato cartografico*
76603651acc08bbe65c5d3278f5ab9125a3616ad69bd90a394a504a50710c0b9

Allegato B

Pratica SIDIT n. 3157-2021 - Concessione di area di mq 18,385 per uso agricolo (tip. n. 2.1), lungo le pertinenze del corso d'acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 - TS57032), riferimenti catastrali: particella 52 (mq 1.945), part. 108 (mq 930), part. 290 (mq 10.240), part. 291 (mq 1.620), part. 292 (mq 3.150), part. 293 (mq 200), part. 294 (mq 280), part. 295 (mq 20) del foglio 44, in località Macchiascandona nel Comune di Grosseto





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8430 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 6195-2019 - Concessione di area di mq 7.960 per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fosso Tanaro (TS63570) in località La Canova nel comune di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’anno 2019, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla Sig.ra Volpi Paola, come identificata nell’allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0146723 del 07/04/2022;

ACCERTATO che la concessione richiesta, per uso agricolo (tip. 2.1), comporta l’occupazione di area demaniale di mq 7.960, individuata catastalmente al foglio 97 particella 10/p e porzione di sedime del fosso Tanaro (TS63570), attigua alle particelle di proprietà privata 378, 159 e 180, in località La Canova nel comune di Grosseto, così come rappresentata nell’elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, con nota acquisita agli atti in data 08/04/2022 prot. n. 0149380, nella quale non vengono rilevati motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d’acqua;

RITENUTO che l’attività oggetto della presente concessione sia compatibile, sotto il profilo idraulico, ai sensi dell’art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, senza procedura di assegnazione in concorrenza, poiché l’area risulta accessibile soltanto dalla proprietà del soggetto richiedente;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 0175040 del 29/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto e dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l’accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d’ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione tutte quelle varianti e modifiche, e la messa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella utilizzazione del bene demaniale per uso agricolo dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- la coltivazione del terreno dovrà essere eseguita in modo da non arrecare danno alle opere. In ogni caso la raccolta e il godimento dei prodotti è subordinato alle esigenze del servizio idraulico e di bonifica. Sarà quindi facoltà della Regione Toscana di differire, ovvero impedire la coltivazione dei terreni in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio dell'Ufficio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi né riduzioni del canone, ritenuto che tali circostanze sono state prese in esame nel calcolo della determinazione del canone stesso;
- a distanza minore di m 4,00 dal ciglio di sponda del canale o piede dell'argine se materializzato non dovranno essere eseguite coltivazioni arboree, né potranno essere eseguite lavorazioni che pregiudicano il passaggio dei mezzi utilizzati dal personale addetto alla manutenzione;
- non dovranno essere eseguite lavorazioni che pregiudicano il passaggio dei mezzi utilizzati dal personale addetto alla manutenzione a distanza minore di m 4,00 dal ciglio di sponda del corso d'acqua o piede dell'argine se materializzato;
- la scarpata del corso d'acqua non dovrà in alcun modo essere interessata con scivoli, gradonature, camminamenti, appoggio di materiali, infissioni di sostegni, ecc.;
- l'utilizzo di acqua del corso d'acqua è escluso dalla presente concessione;
- non dovranno essere realizzati, annessi, baracche e strutture di alcuna tipologia e non dovranno essere realizzate recinzioni nell'area, se non autorizzate da questo settore;
- se per esigenze del Consorzio o della Regione Toscana fosse necessario prelevare del terreno nella zona in esame, la concessione decade e il concessionario non avrà nulla da pretendere per i danni subiti dai lavori, dal passaggio dei mezzi e dai mancati redditi;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art.5 del Regolamento, al termine della stagione agricola in data 31/07/2030;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per la concessione di un'area di mq 7.960 per uso agricolo (tip. 2.1) ammonta a € 100,69, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2% ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

ACCERTATO che il versamento di € 99,34, effettuato dalla richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 6/11/2014 a titolo di cauzione (riferita a precedente concessione scaduta), è stato assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana e risultando il suddetto importo adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 67,13, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 comma n. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, nell'importo del 50% del canone dell'anno 2022;

- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di € 16,00 con F24 c/o Banca Intesa San Paolo del 29/04/2022);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Sig.ra Volpi Paola, come identificata nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di area demaniale di mq 7.960, per uso agricolo (tip. 2.1), individuata catastalmente al foglio 97 particella 10/p (mq 6.320) e porzione di sedime (mq 1.640) del fosso Tanaro (TS63570), attigua alle particelle di proprietà privata 378, 159 e 180, in località La Canova nel comune di Grosseto, così come rappresentata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/07/2030, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario in caso d'uso, ai sensi del predetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo PEC volpi.p@pec.coldiretti.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Dati personali

aa32dd3548c0b78499da3df9e998ea5bfd0da0bc94dbefb5ce2ac5f1bc86276

B Elaborato cartografico

314f7de0a71d277b4a6deac161a3a048f92ec24bf92907d267cbf26d7c7ed9d1

Allegato B

Pratica SIDIT n. 6195-2019 - Concessione di area di mq 7.960 per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del fosso Tanaro (TS63570) in località La Canova nel comune di Grosseto – Riferimenti catastali: foglio 97 – p.lla 10/p (mq 6.320) e porzione di sedime (mq 1.640).





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8433 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 25 particella 2 Pratica SIDIT n. 1904/16 procedimento 251/22 codice locale 4301 ex 1194 SI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Decreto n. 98 del 18/08/2006 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore di Borghi Enrica titolare dell’impresa individuale Fattoria Le Gallozzole con sede legale nel comune di Scandicci (FI) via Empolese n. 32, mediante pozzo posto nel Comune di Monteriggioni (SI) località Le Gallozzole, su terreno censito al N.C.T foglio n. 25 particella n. 2 di proprietà dell’impresa Le Gallozzole di Mario Borghi e C. s.a.s.;

VISTA l’istanza in data 11/03/2022 prot. n. 108719 con la quale la sig.ra Borghi Enrica ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di cui sopra, scaduta 18/08/2021;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/01/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche dei pozzi e le relative prove di portata a firma del geologo dott. Paolo Castellani (n.355 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 02/02/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 15/04/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 260 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,01 l/s, destinata ad uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 15,2 ad integrazione della somma già versata a titolo di deposito cauzionale di € 61,08 in sede di primo rilascio di concessione (pratica ex 1194 SI) nel 2006; l'importo complessivamente costituito in deposito cauzionale risulta pertanto di €. 76,28 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 20/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Provincia di Siena con Decreto n. 98 del 18/08/2006) in favore della sig.ra Borghi Enrica titolare dell'impresa individuale Fattoria Le Gallozzole, con sede legale nel comune di Scandicci (FI) via Empolese n. 32, per uso agricolo (ed attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI) Località Le Gallozzole, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 25 particella n. 2 di proprietà dell'impresa Le Gallozzole di Mario Borghi e C. s.a.s.;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 20/04/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 76,28;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *disciplinare firmato*
d5b1d8ca72d2dfcce8b3d9b8491706a822d74c2f49cf9000190d9fe83f5f513



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8436 - Data adozione: 08/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Rio Volata nel tratto censito con il codice BV1910, posto su un sentiero che mette in comunicazione Via Carpigioni con Via Croci, nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e autorizzazione degli interventi di ristrutturazione al suddetto attraversamento. Pratica n.3942. (SIDIT Pratica: 1555/2022, Procedimento: 2603/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, a firma dell’Arch. Marzia Tesi in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto la ristrutturazione di un ponte esistente ad uso pedonale in località “Via di Croci” nel Comune di Massa e Cozzile (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0112224 del 17/03/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza riguardano il Fosso Volata nel tratto censito con il codice BV1910, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3942 (pratica SIDIT n.1555/2022, procedimento SIDIT n.2603/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a firma dell’ing. Renzo Bessi e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell’ufficio:

- Corografia (estratto CTR 1:10000) e cartografia catastale (1:10000)

- Relazione generale
- Relazione idrologica e idraulica
- Relazione tecnica delle strutture
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato attuale (scala 1:50)
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato di progetto (scala 1:50)

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per un ponte esistente destinato all'esclusivo transito pedonale o, al più, di mezzi leggeri come biciclette, in prossimità della strada vicinale di Croci, posto su un sentiero percorribile a piedi che mette in comunicazione Via Carpiglioni (ad ovest) con Via Croci (ad est), in Comune di Massa e Cozzile, ricadente nei fogli di mappa 6, 8 e 9;
- il ponte è stato realizzato in pietra ad arco con una luce di larghezza 3,63 m e altezza, nella parte centrale, 4,90 m; in planimetria il ponte è largo circa 2,80 m;
- dalle verifiche strutturali condotte dal progettista il ponte risulta adeguato, con i dovuti margini di sicurezza, a sostenere i carichi a cui si prevede essere soggetto (pedonale);
- il progetto prevede varie fasi di cantiere: realizzazione di ponteggio, puntellature e di opere provvisoria, a sostegno delle porzioni di manufatto interessate dall'intervento, rimozione degli elementi lapidei degradati, pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi, controllo dell'accettabilità dei nuovi pezzi da inserire, successiva posa in opera e finitura; il secondo intervento consiste nel rifacimento dell'impalcato sorretto dall'arco e infine verranno adeguati in altezza i parapetti;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali;

VISTO l'art. 33 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., "Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone", che al comma 2 disciplina come segue: "Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività: a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali", la concessione in argomento, comportante il mantenimento di un ponte esistente ad uso pedonale, che utilizza aree appartenenti al demanio idrico, è pertanto rilasciata al comune di Massa e Cozzile a titolo non oneroso;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- la superficie del bacino sotteso dall'attraversamento è di 1,59 kmq e visto il contesto montano, l'analisi idrologica è stata condotta in modo semplificato dal progettista incaricato, usando formule di letteratura e utilizzando le LSPP per trovare l'altezza di pioggia;

- le ridotte dimensioni del bacino, il dimensionamento della luce del ponte ad arco, e la presenza di un salto di fondo in roccia ad alcuni metri a valle del ponte, hanno giustificato un approccio semplificato delle verifiche idrauliche condotte adottando formule di letteratura per il calcolo della portata e ricavando l'altezza liquida invertendo la formula dello stramazzone di Belanger;

- le verifiche condotte mostrano che la portata massima ricavata per l'evento duecentennale transita all'interno dell'opera con franco di sicurezza;

- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la luce libera del ponte dovrà essere ridotta il meno possibile dalle puntellature, dalle opere provvisorie e dal ponteggio, e solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;

- il ponteggio dovrà essere ancorato alla struttura oggetto d'intervento in modo tale che, laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- le lavorazioni previste, comportanti l'occupazione con ponteggio, puntellature ed opere provvisorie di aree appartenenti al demanio idrico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;

- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;

- mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde e non dovranno mai ingombrare l'alveo del corso d'acqua;

- l'installazione del ponteggio, delle puntellature e delle opere provvisorie, non dovranno comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- le opere provvisorie oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- la luce del ponte dovrà essere sempre mantenuta libera dai sedimenti e dalla vegetazione per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo eventi di piena, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dalla piena;
- le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3942), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon

regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per effetto dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone e, di conseguenza, della relativa imposta regionale;

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, di quanto segue:

1.1) concessione per un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Rio Volata nel tratto censito con il codice BV1910, posto su un sentiero che mette in comunicazione Via Carpiglioni con Via Croci, nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del suddetto attraversamento;

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8454 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: Pratica Sidit n. 4854/2021 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI). - Pozzi n. 12109 e 12110.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, ‘Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori

per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 435456 in data 09/11/2021 presentata dall'azienda agricola "Podere La Maestà di Lorella Di Marco", C.F./P.I.: 01968610491, con sede legale in località Col di Leccio n. 53, Rosignano Marittimo (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa due pozzi esistenti individuati al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativi 12109 e 12110, ubicati in località Col di Leccio nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), su terreni di proprietà del richiedente, contraddistinti al N.C.T. di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 69, particella n. 48 (risorsa idrica 12109) e foglio di mappa n. 69, particella n. 207 (risorsa idrica 12110);

Considerato che la portata annuale totale di 7.000 (settemila) metri cubi è richiesta ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni di proprietà censiti al N.C.T. del Comune di Rosignano Marittimo (LI) al foglio n. 69, particelle n. 86, 207 e 48 aventi una superficie catastale di circa 43.000 mq e coltivati a oliveta, frutteto e ortaggi;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,221 (zero virgola duecentoventuno) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 6/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 16/03/2022 dalla sig.ra Di Marco Lorella, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 85,00
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 07/03/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'azienda agricola "Podere La Maestà di Lorella Di Marco", C.F./P.I.: 01968610491 con sede legale in località Col di Leccio n. 53, Rosignano Marittimo (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante i pozzi n. 12109 e 12110 ubicati nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI), in località Col di Leccio, su terreni di proprietà del richiedente, contraddistinti al N.C.T. di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 69, particella n. 48 (risorsa idrica 12109) e foglio di mappa n. 69, particella n. 207 (risorsa idrica 12110), ad uso agricolo;
2. la portata annuale concessa è di 7.000 (settemila) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 0,5 (zero virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,221 (zero virgola duecentoventuno) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Rosignano Marittimo (LI), località Col di Leccio n. 53;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 85,00 (ottantacinque);
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 75,00 (settantacinque);
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Allegato A-Podere la maestà*
c777e0574a23fb9fce407cae7d079a679d6a993d63cad7f2633909ebd80ea9b2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8487 - Data adozione: 06/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 ter, legge n.241/1990, decisoria sincrona, riguardante la domanda di concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente "Casa Luigi" sita nel "Sotto podere Barbitioio" nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Limestone, ad uso agricolo, potabile e civile, prat. Sidit n. 2067/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 241/1990;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dal D.P.G.R. 11 agosto 2017, n. 46/R e ss.mm.ii.;

Vista l’istanza presentata da Oasy Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, il 19/05/2021, prot. n. 218424 per ottenere la concessione di derivazione acqua dalla sorgente “Casa Luigi” sita nel “Sotto podere Barbitio”, mappale n. 74 del foglio n. 21 del C.T. del Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Limestre, ad uso agricolo, potabile e civile;

Preso atto che nel verbale della Conferenza di servizi decisoria sincrona, ex art. 14, legge n. 241/1990, del 25/03/2022, viene riportato quanto segue:

- con nota prot. n. 394879 del 12/10/2021 e stata indetta la Conferenza di servizi decisoria per i pareri e contributi necessari al rilascio della concessione di acqua pubblica, ai sensi dell’art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalita asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell’ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990, invitando le Amministrazioni coinvolte (Comune di San Marcello Piteglio (PT), Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Autorità Idrica della Toscana, Azienda USL Toscana Centro, Gaia spa);
- con nota prot. n. 419859 del 28/10/2021 (vista anche la nota Azienda USL Toscana Centro prot. n. 581016/2021 del 27/10/2021, ns. prot. n. 419334 del 28/10/2021) sono state chieste integrazioni al proponente e sospesi i termini del procedimento della CdS;
- con nota inviata il 26/11/2021, acquisita al ns. prot. n. 470506 del 03/12/2021, il proponente ha trasmesso le integrazioni;
- con nota ns. prot. n. 480195 del 10/12/2021 sono state trasmesse le integrazioni documentali prodotte dal richiedente e riattivata la CdS asincrona, indicando la data dell’eventuale CdS da effettuarsi in modalita sincrona, per il giorno 18 febbraio 2022;
- il termine perentorio per gli Enti interessati al procedimento era fissato per il giorno 08 febbraio 2022;
- entro tale termine sono pervenuti i seguenti pareri:
 - l’assenso con prescrizioni dell’Autorita di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale condizionandolo al “..... quantitativo massimo richiesto pari a 2.555 mc/a alla installazione sulla tubazione di derivazione di contatore dei volumi derivati e sua manutenzione per tutto il periodo di concessione.”, ns. prot. 418353 del 28/10/2021; ed in successiva nota ns. prot. 5427 del

10/01/2022, “ con la prescrizione che lo sfruttamento della sorgente, denominata “Casa Luigi Sotto Podere Barbitio”, non superi il 50% della sua portata istantanea ad uso agricolo e potabile”.

- parere sospeso prot. n. 9444-2022 (ns. prot. n. 0010656 del 13/01/2022) pervenuto dall’Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della prevenzione (rif. AUSL Pratica C.I.A.A.P: seduta C.I.A.A.P. del 30/12/2021 - sispc n. 2552141);

- considerato il contenuto dei pareri, delle condizioni e delle prescrizioni pervenuti che presuppongono modifiche sostanziali alla decisione della conferenza, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 bis della L. 241/1990, con nota prot. n. 0052890 del 10/02/2022 e stato comunicato il fallimento della conferenza asincrona con il passaggio a quella sincrona avvisando della riunione della conferenza in modalità sincrona per il giorno 18 febbraio 2022, già stabilito nella convocazione della conferenza asincrona;

considerato che a seguito del suddetto primo incontro di conferenza di servizi sincrona, svoltosi in modalità di videoconferenza, in data 18 febbraio 2022, non sono stati chiariti dal proponente la concessione, tutti gli aspetti di diversa natura rappresentati nelle missive sopra citate e che la parte richiedente ha manifestato l’intenzione di presentare allo scrivente Settore integrazioni volontarie, per definire quanto richiesto dai due enti sopra indicati.

- che nell’incontro di CdS sopra rappresentato le parti pubbliche hanno, di comune accordo, stabilito di rincontrarsi, in analogia modalità di videoconferenza, il successivo 11/03/2022 (data differita formalmente con lettera di convocazione dell’assise prot. n. 100277 del 10/03/2022 al 25/03/2002, previo assenso e-mail di AUSL., stante l’arrivo delle integrazioni documentali da parte del richiedente, a ridosso della originaria seconda convocazione di CdS sincrona - cfr. prot. n. 83585 del 02/03/2022).

Il giorno 25/03/2022 alle ore 10:00 in modalità di videoconferenza, utilizzando la piattaforma regionale <https://spaces.avayacloud.com/u/enzo.dicarlo@regione.toscana.it>, si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria sincrona, relativa a quanto meglio specificato in oggetto, al fine di valutare di concerto quanto emerso dai contributi, pareri, assensi pervenuti a seguito della conferenza dei servizi svolta in forma semplificata asincrona.

Alla conferenza sono presenti i rappresentanti di: Oasi Dynamo Società Agricola srl, Azienda USL Toscana Centro;

Ritenuto di concludere positivamente la Conferenza di servizi svolta secondo la procedura di cui all’art.14 ter, legge n.241/1990, disponendo che l’approvazione del disciplinare di concessione sia subordinato alla conclusione positiva del procedimento del giudizio di idoneità all’uso potabile dell’acqua, attivato presso l’Azienda USL Toscana Centro;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 ter, legge n.241/1990, decisoria sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante la domanda di concessione presentata in data 19/05/2021, prot. n. 218424, da Oasi Dynamo Società Agricola s.r.l., C.F.: 01847970470, con sede nel Comune di San Marcello Piteglio (PT) via Privata San Vito n. 1, per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente “Casa Luigi” sita nel “Sotto podere Barbitio”, mappale n. 74 del foglio n. 21 del C.T. del Comune di San Marcello Piteglio (PT), località Limestre, ad uso agricolo, potabile e civile, prat. Sidit n. 2067/2021;

2) di stabilire che l’approvazione del disciplinare di concessione è subordinato alla conclusione

positiva del procedimento del giudizio di idoneità all'uso potabile dell'acqua, attivato presso l'Azienda USL Toscana Centro;

3) di stabilire che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;

4) di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

5) di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

7) di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8499 - Data adozione: 08/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione di un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Rio Volata nel tratto censito con il codice BV2036, in località Ponticino nel Comune di Massa e Cozzile (PT) e autorizzazione degli interventi di ristrutturazione al suddetto attraversamento. Pratica n.3941. (SIDIT Pratica: 1538/2022, Procedimento: 2581/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, a firma dell’Arch. Marzia Tesi in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, avente ad oggetto la ristrutturazione di un ponte esistente ad uso pedonale in località Ponticino nel Comune di Massa e Cozzile (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0112223 del 17/03/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza riguardano il Fosso Volata nel tratto censito con il codice BV2036, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3941 (pratica SIDIT n.1538/2022, procedimento SIDIT n.2581/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a firma dell’ing. Renzo Bessi e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell’ufficio:

- Corografia (estratto CTR 1:10000) e cartografia catastale (1:10000)

- Relazione generale
- Relazione idrologica e idraulica
- Relazione tecnica delle strutture
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato attuale (scala 1:50)
- Planimetria, prospetto di valle, prospetto di monte e sezioni dello stato di progetto (scala 1:50)

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per un ponte esistente destinato all'esclusivo transito pedonale o, al più, di mezzi leggeri come biciclette, in prossimità della strada vicinale di Ponticino, immediatamente a monte del ponte stradale di via Colligiana, in località Ponticino, in Comune di Massa e Cozzile, ricadente nei fogli di mappa 8 e 9;
- il ponte è stato realizzato in pietra, ad eccezione della volta in mattoncini di laterizio, ad arco con una luce di larghezza 7,92 m e altezza, nella parte centrale, 5,61 m; in planimetria il ponte è largo circa tre metri;
- dalle verifiche strutturali condotte dal progettista il ponte risulta adeguato, con i dovuti margini di sicurezza, a sostenere i carichi a cui si prevede essere soggetto (pedonale);
- l'intervento principale consiste nel consolidamento dell'arcata del ponte mediante un getto di calcestruzzo da eseguire sull'estradosso dell'arcata in muratura di laterizio; per accedere all'arcata è previsto di demolire l'impalcato attuale ovvero il camminamento rivestito in pietra e svuotare il materiale di riempimento che grava sull'arcata avendo cura di non danneggiare i paramenti del ponte;
- il progetto prevede varie fasi di cantiere: realizzazione di puntellature e di opere provvisorie, e di un eventuale ponteggio, a sostegno delle porzioni di manufatto interessate dall'intervento, rimozione degli elementi lapidei degradati, pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi, controllo dell'accettabilità dei nuovi pezzi da inserire, successiva posa in opera e finitura; l'intervento sarà concluso con l'adeguamento in altezza dei parapetti;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali;

VISTO l'art. 33 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., "Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone", che al comma 2 disciplina come segue: "Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività: a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali", la concessione in argomento, comportante il mantenimento di un ponte esistente ad uso pedonale, che utilizza aree appartenenti al demanio idrico, è pertanto rilasciata al comune di Massa e Cozzile a titolo non oneroso;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- la superficie del bacino sotteso dall'attraversamento è di 2,13 kmq e visto il contesto montano, l'analisi idrologica è stata condotta in modo semplificato dal progettista incaricato, usando formule di letteratura e utilizzando le LSPP per trovare l'altezza di pioggia;

- le ridotte dimensioni del bacino, il dimensionamento della luce del ponte ad arco, e la presenza di un salto di fondo ad alcuni metri a valle del ponte, hanno giustificato un approccio semplificato delle verifiche idrauliche condotte adottando formule di letteratura per il calcolo della portata e ricavando l'altezza liquida invertendo la formula dello stramazzo di Belanger;

- le verifiche condotte mostrano che la portata massima ricavata per l'evento duecentennale transita all'interno dell'opera con franco di sicurezza;
- la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;
- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la luce libera del ponte dovrà essere ridotta il meno possibile dalle puntellature, dalle opere provvisorie e da un eventuale ponteggio, e solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;
- l'eventuale ponteggio dovrà essere ancorato alla struttura oggetto d'intervento in modo tale che, laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- le lavorazioni previste, comportanti l'occupazione con puntellature, opere provvisorie ed eventuale ponteggio, di aree appartenenti al demanio idrico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare riduzione alcuna delle sezioni di deflusso;
- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde e non dovranno mai ingombrare l'alveo del corso d'acqua;
- l'installazione delle puntellature, delle opere provvisorie e di eventuale ponteggio, non dovranno comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- le opere provvisorie oggetto di concessione, nonché gli eventuali mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere totalmente rimossi dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine di scadenza del presente atto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;
- la luce del ponte dovrà essere sempre mantenuta libera dai sedimenti e dalla vegetazione per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo eventi di piena, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dalla piena;
- le attività di manutenzione ordinaria sui manufatti in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (3941), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per effetto dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone e, di conseguenza, della relativa imposta regionale;

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa

concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Massa e Cozzile, con sede legale in Via Lando Giusfredi, 1, Massa e Cozzile (PT), C.F. 00356350470, di quanto segue:

1.1) concessione per un attraversamento esistente ad uso pedonale, che interessa il corso d'acqua Rio Volata nel tratto censito con il codice BV2036, in località Ponticino nel Comune di Massa e Cozzile (PT);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del suddetto attraversamento;

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8527 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 -SIDIT n. 1154/2022 - Concessione con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore in sede stradale del corso d'acqua tombato, codice reticolo BV7055, e per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto BT a 230-400 V in via dei Piastroni, in loc. Musigliano nel Comune di Cascina (PI).(rif. E-dis. n. 2391816). Richiedente: E-distribuzione S.p.A

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” e s.m.i. d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), a firma del Procuratore Federico Selvatici, responsabile della zona di Livorno- Pisa, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0402226 del 15/10/2021 (SIDIT n. 1154/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con l’istanza e firmata dall’ Ing. Iacopo Giusti iscritto all’Ordine degli ingegneri di Pistoia al n. 1235, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - descrittiva;
- Corografia scala 1: 25.000;
- Planimetrie di dettaglio della CTR (scala 1:10.000 e 1:2.000);
- Estratto Regolamento Urbanistico Comune di Cascina;
- Planimetria catastale scala 1:2.000;
- Sezioni tipo fluviale scala 1:100;
- Sezione posa interrata;
- Documentazione fotografica con fotoinserimento dell’intervento;

RILEVATO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato necessario per la chiusura di due linee esistenti in bassa tensione delle Cabina MT/BT denominate “Musigliano” e “Poggere”, il tutto da realizzare in Via dei Piastroni, nel comune di Cascina (PI);

DATO ATTO che la concessione è riferita all’attraversamento superiore del corso d’acqua tombato, identificato nel reticolo idrografico ex L.R. 79/12 nella sua versione vigente con codice BV7055, con elettrodotto in BT a 230-400 V in via dei Piastroni, in loc. Musigliano nel Comune di Cascina (PI);

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell’occupazione, è quella agli atti del presente procedimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nell’installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- considerato che l’elettrodotto sarà posato con scavo appena sopra il corso d’acqua tombato si raccomanda particolare attenzione a non interferire con il condotto in cui passa il corso d’acqua;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di

autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento

dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni delle are e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 200,00 (duecento/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 11), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0130200 del 28/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 180,00 (centottanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 9 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 (Aut. AdE n.133874/99) a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone 2, nel Comune di Roma (RM), procuratore Federico Selvatici, responsabile della zona di Livorno-Pisa, meglio identificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per l'attraversamento superiore in sede stradale del corso d'acqua tombato, codice reticolo BV7055, e per la realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto BT a 230-400 V in via dei Piastroni, in loc. Musigliano nel Comune di Cascina (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *All.A _dati-identificativi-Sidit1154-22*
2d9deee7874d1c2e9d64ed451597b7861b374372f6f4fb81b7c3a9619efbee66



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8528 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 196027/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Via Genova nel Comune di Grosseto (GR), per uso civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n.1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 02/11/2020 n. 376223 dalla Società in nome collettivo Loredana Faenzi & C. (C.F. 00215620535), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Via Genova nel Comune di Grosseto per uso civile - Pratica SIDIT n. 196027/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 05/05/2022 dal sig. Chafir Jacques, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Via Genova individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.73 particella n.385;
- il volume annuale è di 80 (ottanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1 litro al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società in nome collettivo Loredana Faenzi & C. (C.F. 00215620535), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) in Via Genova, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.73 particella n.385, Pratica SIDIT n. 196027/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1 (uno) litro al secondo e una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerozero) litri al secondo per un volume massimo di 80 (ottanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1a60e02fd16726405a79cf24966c5bed3757ec7c1fba9bb34f94bf796140a0eb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8529 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 195614/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee da un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Greppo, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 08/09/20 n. 303977, con la quale il Sig. Giampiero Marcelo Bertolini in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Greppo Biondi Santi (C.F. 00521610527) con sede in Loc. Greppo, Comune di Montalcino (SI), ha richiesto la concessione per la captazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Montalcino (SI) per uso agricolo nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n.123 particelle n. 120, pratica SIDIT n. 195614/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto digitalmente, dal Sig. Giampiero Marcelo Bertolini allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Greppo al foglio n. 123 particella n. 120;
- la portata media di concessione è di 0,73 l/sec per un fabbisogno di 23085 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Greppo Biondi Santi (C.F. 00521610527) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Greppo, al foglio n.123 particella n.120, tramite elettropompa sommersa - pratica SIDIT n. 195614/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,73 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 23085 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cca7f92ae005222ff70694d86c9e99c352dae964b2e67c44f126a9866d48bdfb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8537 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 19 particella 23 Pratica SIDIT n. 41102/16 procedimento 195/22 codice locale 4520 ex 1109 SI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Decreto n. 99 del 25/08/2006 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore di Matteo Lupi Grassi titolare dell’impresa individuale Azienda Agricola Stomennano di Matteo Lupi Grassi con sede legale nel comune di Monteriggioni (SI) località Stomennano n. 80, mediante pozzo posto nel Comune di Monteriggioni (SI) località Stomennano, su terreno censito al N.C.T foglio n. 19 particella n. 23 di proprietà del richiedente;

VISTA l’istanza in data 01/03/2021 prot. n. 89931 con la quale il sig. Matteo Lupi Grassi ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di cui sopra, scaduta 25/08/2021;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26/01/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sul B.U.R.T. n. 5 del 02/02/2022; sulla pagina Web della regione Toscana;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche dei pozzi e le relative prove di portata a firma del geologo dott. Roberto Deibianchi (n.732 Ordine Agronomi Forestali di Perugia) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 02/02/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 21/04/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 4.730 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,15 l/s, destinata ad uso agricolo (attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 21,65 ad integrazione della somma già versata a titolo di deposito cauzionale di € 61,08 in sede di primo rilascio di concessione (pratica ex 1109 SI) nel 2006; l'importo complessivamente costituito in deposito cauzionale risulta pertanto di €. 82,73 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 06/05/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Provincia di Siena con Decreto n. 99 del 25/08/2006) in favore del sig. Matteo Lupi Grassi titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Stomennano, con sede legale nel comune di Monteriggioni (SI) località Stomennano n. 80, per uso agricolo (ed attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Monteriggioni (SI) Località Stomennano, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 19 particella n. 23 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 06/05/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 82,73;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Disciplinare firmato

663c437f453c6b83a55ed8664e5ce24692ec096cb5584c03c9b288c5a0d397e8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8575 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Via delle Mulina di Sant'Andrea in Comune di Firenze per ponteggio temporaneo per rifacimento facciata e tetto. Pratica SiDIT 1212/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 1766_1, di cui alla Pratica Sidit n. 1212/2022, presentata dal richiedente Claudia Rusconi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 122692 del 24-03-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Geom. Roberto Gucciarelli:

- Documentazione Fotografica e Relazione;
- Estratto di Mappa Catastale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- intervento n. 10893 - accesso carrabile nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. da Via della Nave di Rovezzano a Via delle Mulina di Sant'Andrea in Comune di Firenze, presso le particelle 1067 e 1111 del Foglio 111, senza opere, per consentire lavori di manutenzione straordinaria facciata e tetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Via delle Mulina di Sant'Andrea in Comune di Firenze, presso la particella 173 del Foglio 112 per la realizzazione dell'opera n. 10944 - ponteggio temporaneo per rifacimento facciata e tetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

RILEVATO che:

- con nota n. 158037 del 14/04/2022 il Responsabile del Procedimento ha richiesto integrazioni al progetto con riferimento a: pianta, prospetto e sezione del ponteggio previsto in area demaniale;

- con nota n. 0173786 del 28/04/2022 il richiedente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2118/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il ponteggio dovrà essere ben ancorato alla facciata e dovrà smontato entro il 30/09/2022;
- l'accesso dei mezzi di cantiere all'area di intervento dovrà avvenire esclusivamente sulla pista di servizio presente lungo il corso del Fume Arno senza mai interferire con la pista ciclabile; resta onere del richiedente prendere contatto con l'ufficio comunale competente che potrà indicare ulteriori prescrizioni;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sovrappiombare delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di sei mesi dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire la validità della presente concessione fino al 30/09/2022 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 25/03/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 202,40 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di sei mesi dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Claudia Rusconi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione Demaniale n. 1766_1 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Via delle Mulina di Sant'Andrea in Comune di Firenze, presso la particella 173 del Foglio 112 con l'opera n. 10944 - ponteggio temporaneo per rifacimento facciata e tetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata fino al 30/09/2022 e che il canone di concessione è pari a € 101,20 secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 con aggiornamento Istat, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec roberto.gucciarelli@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente

24865779e4aefbe5814d187e65a850e37e88bf10dae190cb97806017246b5498



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8576 - Data adozione: 10/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 633-2022 - Concessione per n. 13 attraversamenti, di cui n. 10 in subalveo (tip. 11), n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) e uno aereo (tip. 1.2) di vari corsi d'acqua, con linea elettrica a MT, in diverse località, nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano provincia di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni per specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 – C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 08/02/2022 prot. n. 67560, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Mattia Biondini, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a MT con attraversamento in subalveo e/o con staffaggio a strutture esistenti di 12 corsi d’acqua e nello specifico: corso d’acqua privo di denominazione (TS54567) affluente del fosso delle Vene, fosso delle Picinelle (TS55073), fosso delle Giuncaie (TS55282), fosso Buio (TS55602), fosso del Poderone (TS56651), fosso dei Cerreti (area individuata catastalmente), fosso del Cimitero (TS57135), fosso della Chiusa (TS57134), corso d’acqua privo di denominazione (TS57383) affluente del fosso della Chiusa, corso d’acqua privo di denominazione (TS57714) affluente del fosso della Chiusa, fosso Strada Casa Giuli (area individuata catastalmente), fosso dei Ruggini (TS61070) e un attraversamento aereo (tip. 1.2) del corso d’acqua privo di denominazione (TS61437), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopra elencati, esclusi quelli su aree individuate catastalmente, sono riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 320150, 332030), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 82346 del 01/03/2022 (rif. prot. C6TS n. 1137 del 22.02.2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d’acqua sopra indicati ed oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 106259 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e/o concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/pareri nulli a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per quanto attiene la tipologia di attraversamento con lo staffaggio della linea all'impalcato del ponte esistente, il cavo posto in fregio alla spalletta del ponte sul corso d'acqua, dovrà essere posizionato opportunamente al di sopra dell'intradosso dell'impalcato del ponte stesso, in modo tale da lasciare libera la luce, al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento in subalveo e/o staffato (tip. 11) ammonta a € 242,88, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà

essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo a MT (tip. 1.2) ammonta a € 82,958, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 2.248,13, corrispondente a 9/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto, a titolo di cauzione, alla stipula con la Banca Intesa San Paolo in data 20/04/2022 di una garanzia (n. 08312/8200/868038/572396/894-2022), fino alla concorrenza massima dell'importo di € 2.997,51, corrispondente a una annualità del canone, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 172582 del 28/04/2022, il cui svincolo viene effettuato con decreto del settore competente, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli artt. 22, 23 nonché di quelli definiti dal presente atto;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 21/02/2022 con prot.n. 67560);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per n. 13 attraversamenti, di cui un attraversamento aereo (tip. 1.2) del corso d'acqua privo di denominazione (TS61437, n. 10 in subalveo (tip. 11) e n. 2 staffati a strutture esistenti (tip.11) dei corsi d'acqua di seguito indicati: corso d'acqua privo di denominazione (TS54567) affluente del fosso delle Vene, fosso delle Picinelle

(TS55073), fosso delle Giuncaie (TS55282), fosso Buio (TS55602), fosso del Poderone (TS56651), fosso dei Cerreti (area individuata catastalmente), fosso del Cimitero (TS57135), fosso della Chiusa (TS57134), corso d'acqua privo di denominazione (TS57383) affluente del fosso della Chiusa, corso d'acqua privo di denominazione (TS57714) affluente del fosso della Chiusa, fosso Strada Casa Giuli (area individuata catastalmente), fosso dei Ruggini (TS61070), con linea elettrica a MT, in varie località nei comuni di Santa Fiora, Roccalbegna e Semproniano, provincia di Grosseto, così come rappresentati nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;


2. di autorizzare l'attraversamento dei corsi d'acqua sopra indicati ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziati in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare altresì atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/04/1986 n. 131;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Tecnico incaricato: polienergie@legalmail.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
8d02d28d8aeae0a2cab6f1773dcf5cd97223d13b390df9e6da5e90f5c7ee8b62





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8595 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.1443/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sull'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, proveniente dai fabbricati della cantina posta in loc. S.P n.9 " di Pievasciata" al n.c. 21, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2251 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla *Soc. Agr. Vallepiciola s.r.l.* con sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. S.P. n.9 "di Pievasciata" -C.F. 00733340525, nella persona del Sig. Alberto Colombo legale rappresentante, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.176643 del 21/04/2021, (Pratica SiDIT n.1443/2021), con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica con, Documentazione Fotografica e Particolare Costruttivo;
- Planimetrie ubicative in varie scale;

DATO ATTO che il progetto (redatto dal tecnico Per. Ed. Daniele Borri) prevede la realizzazione di uno scarico assimilabile a domestico, sull'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, proveniente dai fabbricati della cantina posta in loc. S.P.n.9 " di Pievasciata" al n.c. 21, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che l'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuata l'area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.157115 del 14/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- **PRESCRIZIONI TECNICHE**
- le protezioni spondali e di fondo dell'opera di scarico, da realizzare con massi, siano posate in modo tale da non ridurre o modificare in modo negativo le sezioni del corso d'acqua;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;
- **PRESCRIZIONI GENERALI:**
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

- progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
 - le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
 - il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "6.2 - Acque reflue domestiche", dovuto per l'anno in corso, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. n.888 del 07/08/2017, ammonta a € 230,00, potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 232,76 corrispondente a 12/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 232,76 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento mediante annullamento della marca da bollo n°identificativo - 01192074801467 del 16/04/2021 trattenuta presso il soggetto richiedente);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla *Soc. Agr. Vallepicciola s.r.l.* con sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. S.P. n.9 "di Pievasciata" - C.F. 00733340525, la concessione demaniale di uno scarico assimilabile a domestico, sull'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, proveniente dai fabbricati della cantina posta in loc. S.P. n.9 " di Pievasciata" al n.c. 21, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/04/2022;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria

28463ce0d84e4fce95094f45ec38d4ab4983b903003c40df2771a185738ad36b




Regione Toscana



ALLEGATO - A -

Scala 1 : 8.000



Pratica SiDIT n.1443/2021 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sull'affluente (TS2566) del Torrente della Querciola, proveniente dai fabbricati della cantina posta in loc. S.P n.9 " di Pievasciata" al n.c. 21, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2251 O.I. - Concessionario: Soc. Agr. Vallepicciola s.r.l.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8598 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 143 particella 800 Pratica SIDIT n. 2242/21

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 21/12/2020 prot. n. 447737 con cui la società Arcetri Immobiliare s.r.l. con sede legale nel comune di Prato (PO) via Torquato Tasso n. 17, a mezzo del legale rappresentante sig. Magni Marco, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso civile (irriguo verde privato) mediante la realizzazione di n. 1 pozzo nel Comune di Firenze (FI) località Pian de' Giullari, su terreno censito al N.C.T foglio n. 143 particella n. 800 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 11/08/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sulla pagina B.U.R.T .n. 32 del 11/08/2021; sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 01/09/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che con Decreto n. 16649 del 27/09/2021, la società Arcetri Immobiliare s.r.l.è stata autorizzata alla realizzazione dell’opera sopraccitata;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori comprendente le caratteristiche dei pozzi e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Lorenzo Cirri (n.534 Ordine dei Geologi della Toscana) e della Dott.ssa Tamara Cantini Passerini (n. 1290 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 03/05/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 7.430 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,24 l/s, destinata ad uso civile (irriguo verde privato);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 277,77; ha versato € 162,03 per canone 2022 (rateo giugno-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 05/05/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Arcetri Immobiliare s.r.l., con sede legale nel comune di Prato (PO) via Torquato Tasso n. 17, per uso civile (irriguo verde privato) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI) Località Pian de' Giullari, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 143 particella n. 800 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 05/05/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 277,77;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *Disciplinare firmato*
668c52ccc77ce13532f2cc7f1f444517980c796c153e89aa9d62c9f087b01a1f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8635 - Data adozione: 10/05/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3168 - SIDIT 1437/2022 - Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società Mutley S.r.l, con sede legale in Via Ciovassino n. 3/a - Milano, codice fiscale/partita IVA 11266530960, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 134907 del 31/03/2022 con la quale è stata

trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Vanessa Greco, iscritto all'Ordine dei Geologi della Toscana al n. 1219:

- Relazione idrogeologica con estratti cartografici e Sezione schematica del punto di reimmissione;
- Planimetria generale;
- Cronoprogramma 90 giorni;
- Documentazione fotografica con indicazione del percorso della tubazione di scarico fino al punto di reimmissione nel Fosso Fiumetto;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico relativa alla realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), individuato al NCEU sul Foglio 17 nei pressi del mappale 632 del Comune di Forte dei Marmi (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 11/02/2022 su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed aver assolto alla imposta di bollo per la domanda con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) Id. n. 01200779261879 del 15/11/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3168 – SIDIT 1437/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sovrappiombare delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature; eventuali autorizzazioni agli Enti competenti sono a cura del Richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- dovrà essere prevista un'adeguata protezione della sponda e del fondo dell'alveo, estesa a monte e a valle dello scarico temporaneo, alla fine di evitare fenomeni di erosione;
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno provenire esclusivamente dall'emungimento delle acque di falda;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 1 (uno) anno dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in giorni 90 (novanta) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 50,00 (euro cinquanta/00) per singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR T Prot. 0162127 del 20/04/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale canone per la durata di giorni novanta, € 25,00 (euro venticinque/00) quale Imposta regionale e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/04/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 50,00 (euro cinquanta/00) quale canone per la durata di giorni novanta;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/04/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 25,00 (euro venticinque/00) quale Imposta regionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01200779164973 del 30/03/2022;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n.

463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Mutley S.r.l, con sede legale in Via Ciovassino n. 3/a - Milano, codice fiscale/partita IVA 11266530960, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), individuato al NCEU sul Foglio 17 nei pressi del mappale 632 del Comune di Forte dei Marmi (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 3168;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina a servizio di fabbricato residenziale esistente situato in via Manzoni n. 7-9 nel Fosso Fiumetto (Cod. TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica 3168;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data di inizio lavori, e verso il pagamento del canone demaniale dell'importo stabilito, determinato in € 50,00 (euro cinquanta/00) , così come dettagliato in premessa;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente, al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, per la segnalazione del tubo esterno provvisorio ai fini dell'interferenza con la manutenzione della sponda ed alla P.O. Concessioni Acque di questo Settore;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8647 - Data adozione: 10/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.943/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a BT a 0,400 kV e a MT a 15 kV, in sub-alveo del corso d'acqua, affluente TS12777 del Fiume Arbia, da realizzarsi in Loc. La Castellina, nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI) - cod. loc. n. 2337 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del

tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la richiesta di nuova concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000 (Pratica SiDIT n.943/2022) nella persona del Sig. Franco Ricchi, legale rappresentante, e acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.105459 del 14/03/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da un elaborato, composto da:

- Relazione Tecnica, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Alberto Pazzaglia, prevede il passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a BT a 0,400 kV e a MT a 15 kV, in sub-alveo (uso Attraversamenti Sotterranei - tipologia 11) del corso d'acqua, affluente TS12777 del Fiume Arbia, da realizzarsi in Loc. La Castellina, nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che l'affluente TS12777 del Fiume Arbia, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", vengono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.120852 del 23/03/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento,

- salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
 - c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti. Gli stessi, una volta terminati, dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sugli interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. N° 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96, lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta ad altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

> PRESCRIZIONI GENERALI :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L. con relativo recapito telefonico e postale;
- entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n.502059 del 12/12/2016, prevista dall'art.29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone annuale demaniale per gli attraversamenti sotterranei (tipologia 11), ammonta a €.242,88 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento di un canone di € 202,40;
- ha provveduto al versamento della cauzione per un'annualità del canone per l'importo di € 242,88 ;
- ha provveduto al pagamento dell'imposta regionale di € 111,32;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 (dichiarazione di assolvimento in modo virtuale con Aut. AdE n. 133874/99, come da documentazione conservata agli atti);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare ad *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per la realizzazione e passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a BT a 0,400 kV e a MT a 15 kV, in sub-alveo del corso d'acqua, affluente TS12777 del Fiume Arbia, da realizzarsi in Loc. La Castellina, nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/04/2041;
- 2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 4) di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6) che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria


ad2cd1ef1545c898382f1e6eb3e3d2f4da76010f1404eb9280b12b365038d406



Regione Toscana

**ALLEGATO - A -**

Scala 1 : 8,000



Pratica SiDIT n.943/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a BT a 0,400 kV e a MT a 15 kV, in sub-alveo del corso d'acqua, affluente TS12777 del Fiume Arbia, da realizzarsi in Loc. La Castellina, nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI). (pratica E-distribuzione n. 2469528) – cod. loc. n. 2337 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8655 - Data adozione: 09/05/2022

Oggetto: (Codice SIDIT 1569/2022) R.D. 1775/1933 N. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici , attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul Fiume Elsa tra i Comuni di San Miniato (PI) e Empoli (FI) in località Marcignana. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2022

DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici" e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015" e ss.mm.ii.

PREMESSO che in data 11/04/2022 è pervenuta una manifestazione di interesse (prot. 0158507 del 15/04/2022) da parte di Silextech s.r.l. con sede in Pontassieve (FI), C.F. 06045900484, per l'utilizzo diretto di una briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI), in loc. Marcignana, ai fini di produzione idroelettrica mediante concessione di derivazione di acqua pubblica con caratteristiche di portata media annua nominale 2.100 l/s, massima 3.000 l/s, salto nominale 3,3 m ottenuto con sovralti mobili con conseguente potenza nominale 69 kW;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma primo, del Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47 del regolamento stesso;
- le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
- la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del sopracitato Regolamento, nel caso di derivazione da attuarsi mediante opere idrauliche del demanio idrico, il settore competente, ricevuta una manifestazione di interesse per il loro sfruttamento, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse in concorrenza;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, sommariamente descritto nella relazione di prefattibilità allegata alla suddetta manifestazione di interesse, possiede le caratteristiche soprarichiamate;

RITENUTO pertanto di procedere con la pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'utilizzo diretto per fini idroelettrici della medesima briglia demaniale onde successivamente invitare i soggetti interessati a formalizzare le domande di concessione di derivazione che saranno poste in concorrenza reciproca e con eventuali ulteriori domande di concessione incompatibili non finalizzate all'utilizzo di tale briglia;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 47 quarto comma del Regolamento detto avviso esplorativo svolge, ai soli fini dell'individuazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza sull'utilizzo di tale briglia, la stessa funzione dell'avviso di istruttoria di cui all'art. 45 e che pertanto occorre assicurare le medesime forme di pubblicità;

PRESO ATTO dell'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e del modello di richiesta di partecipazione alla selezione predisposti da questo Settore e allegati al presente provvedimento sub lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto, altresì, che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare l'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e il modello di richiesta di partecipazione (allegati rispettivamente sub "A" e "B" al presente atto) per l'individuazione dei soggetti interessati all'utilizzo ai fini di produzione idroelettrica, tramite concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933, della briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI), in località Marcignana;
- 2) di procedere alla pubblicazione in forma integrale dell'avviso sul B.U.R.T. e sulla pagina web regionale "Concessioni demaniali – Manifestazioni di interesse e bandi", nonché agli albo pretori telematici dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* **AVVISO INTERESSE**
83f8610e5c0940c4163455818c145dcda986c107b09ad0c3c925a1110b95326c
- B* **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**
bec69dc91dcb522ac1fc1b09512bfc2ada6756171228676f5aa69ad3f9eb959b

Allegato A



**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE DI UNA BRIGLIA DEMANIALE
SUL FIUME ELSA NEI COMUNI DI EMPOLI (FI) E SAN MINIATO (PI)
PER FINI IDROELETTRICI
(Art. 47 Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016)**

Si rende noto che con istanza pervenuta in data 11/04/2022 un operatore economico ha manifestato interesse all'utilizzo diretto a fini idroelettrici della briglia demaniale sul fiume Elsa posta fra i comuni di San Miniato (PI) e di Empoli (FI) in loc. Marcignana (coordinate Gauss-Boaga: E 1651264, N 4842343), mediante derivazione idrica ad acqua fluente con presa immediatamente a monte della briglia e restituzione immediatamente al piede, con portata media annua nominale 2.100 l/s, massima 3.000 l/s, salto nominale 3,3 m ottenuto con sovralti mobili con conseguente potenza nominale 69 kW.

Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento in epigrafe, le eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo diretto, in regime di concessione, di detta opera idraulica, le quali saranno poste in concorrenza se tra loro tecnicamente incompatibili.

Occorre evidenziare:

- a) che le caratteristiche di portata del corso d'acqua e di salto disponibile dell'opera idraulica consentono la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale tale da renderli soggetti, anche per effetto dei criteri ex D.M. Ambiente 30/03/2015, alla preventiva verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, la quale preclude, fino al suo esito, la procedibilità della domanda di concessione (secondo le indicazioni procedurali stabilite al punto 5 del Capoverso 1 della Sezione A dell'allegato A alla Del. G.R.T. n. 58 del 21/01/2019);
- b) che a monte e a valle sussistono analoghe briglie il cui sfruttamento per gli stessi fini può interferire con quello della briglia in argomento e viceversa, determinando potenziali situazioni di più ampia concorrenza;

Contenuti e modalità di presentazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta libera secondo lo schema allegato B e corredata da una relazione tecnica di prefattibilità

dell'intervento proposto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, per via telematica, a scelta:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

Non saranno presi in considerazione invii pervenuti oltre il termine di cui sopra e/o non completi delle generalità del richiedente e/o privi della relazione di prefattibilità e/o relativi a proposte manifestamente incompatibili col buon regime idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, condizioni imprescindibili per l'utilizzo della citata opera demaniale a fini idroelettrici sono le seguenti:

- a) non sia inficiata la funzionalità idraulica della briglia, ancorché oggetto di modifiche;
- b) la briglia sia preventivamente consolidata a cura e spese del concessionario, ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, fermo restando che il concessionario avrà comunque l'obbligo di custodia e di manutenzione dell'opera durante l'esercizio della concessione;
- c) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle della briglia.

Modalità di svolgimento della selezione

Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà data notizia di quelle validamente presentate attraverso pubblicazione di avviso di istruttoria sul B.U.R.T., sulla pagina web istituzionale <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, nonché agli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Gli ammessi saranno invitati a presentare (ove non vi avessero già provveduto) domanda di concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 nelle forme e con la documentazione minima previste dall'art. 42 del Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di istruttoria.

Entro detto termine potranno pervenire, per essere ammesse in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, ulteriori domande di concessione tecnicamente incompatibili, diverse da quelle finalizzate all'utilizzo diretto dell'opera idraulica oggetto del presente avviso. È fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. 10 del R.D. 1775/1933.

Si avverte, tuttavia, che qualora dalle manifestazioni di interesse pervenute si evinca che alcune delle proposte di sfruttamento determinino la preventiva sottoposizione del progetto preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, i proponenti di queste saranno preliminarmente invitati all'attivazione della procedura di verifica (ove non vi abbiano già provveduto) assegnando a tal fine un termine perentorio di 60 giorni, a pena di esclusione dalla selezione. Solo all'esito di tutte le procedure di verifica attivate, si procederà all'invito a presentare domanda di concessione e alla pubblicazione dell'avviso.

Il Settore competente provvederà a risolvere la concorrenza ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 formando la graduatoria di merito di tutte le domande e individuando quella preferita, ovvero quelle

preferite tenuto conto del più razionale utilizzo della risorsa idrica che si dovesse globalmente realizzare attraverso più utenze tra loro compatibili.

Termini di conclusione del procedimento di concessione

Il procedimento di concessione si concluderà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in 180 giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse salvo sospensione dei termini:

- a) dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza;
- b) fino all'esito delle procedure di verifica di cui agli artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010 sulla proposta progettuale del richiedente e/o dei concorrenti, ove anche una sola sia soggetta;
- c) dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza;
- d) in pendenza di ogni adempimento posto a carico del richiedente;
- e) per sopraggiunte esigenze istruttorie, per una sola volta e per non più di 30 giorni.

Nell'eventualità che, a seguito delle procedure di verifica di assoggettabilità, il progetto non venga escluso da VIA e la successiva risoluzione della concorrenza si concluda a favore di esso, il proponente verrà invitato a presentare domanda di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, entro un termine di 180 giorni, a pena di archiviazione. In tal caso, la concessione di derivazione verrà rilasciata all'interno del PAUR, con le tempistiche di quest'ultimo.

In tutti i casi di successivo rigetto (per diniego o per qualunque causa di archiviazione) della domanda di concessione del soggetto preferito all'esito della risoluzione della concorrenza, si riattiverà il procedimento, previa verifica del perdurare dell'interesse, a favore della domanda utilmente collocata in graduatoria di preferenza, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

Responsabile del procedimento è dott. Geol Giovanni Testa del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Via Via Aristide Nardini 31 - 57125- Livorno , email giovanni.testa@regione.toscana.it, tel. 0554387022 cell.4309066).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., agli albi pretori telematici dei Comuni interessati e sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-perconcessioni-demaniali>, da cui è possibile scaricare il modello di presentazione in formato editabile.

Allegato B

Alla Regione Toscana
 Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.G.R. 61/R/2016 PER L'UTILIZZO A FINI IDROELETTRICI DELLA BRIGLIA DEMANIALE SUL FIUME ELSA TRA I COMUNI DI EMPOLI (FI) E SAN MINIATO (PI), LOC. MARCIGNANA (coordinate Gauss-Boaga: E 1651264, N 4842343).

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>
NATO/A	A <input type="text"/>	IL	<input type="text"/> RESIDENTE IN COMUNE DI
	<input type="text"/>	VIA/PIAZZA	<input type="text"/> N.C. <input type="text"/>
CODICE FISCALE <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> IN PROPRIO OPPURE <input type="checkbox"/> IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:			
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE			
<input type="text"/>			
SEDE LEGALE IN <input type="text"/>			
VIA/PIAZZA <input type="text"/> N.C. <input type="text"/>			
CODICE FISCALE <input type="text"/>			
TELEFONO	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/> CELL. <input type="text"/>
E-MAIL <input type="text"/>			
PEC <input type="text"/>			
Indirizzo PEC presso il quale viene eletto il proprio domicilio digitale al solo fine di ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva <input type="text"/>			

A) MANIFESTA INTERESSE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IDRAULICA IN OGGETTO AI FINI IDROELETTRICI MEDIANTE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

B) CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO A PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE PER UNA DERIVAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (MODIFICABILI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SEGUITO DI AFFINAMENTI PROGETTUALI)

Portata derivata			Dati energetici		Durata del prelievo	
minima (l/s)	media (l/s)	massima (l/s)	Salto utile (m)	Potenza nominale (kW)	Ore/giorno	Giorni/anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

C) ALLEGA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO IN CUI SI EVINCE IN PARTICOLARE CHE:

- a) le opere di derivazione proposte non inficiano la funzionalità idraulica del bene demaniale e sono compatibili col buon regime idraulico fluviale;
- b) la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della briglia, senza sottensione di tratto d'alveo;

D) (nel caso di esercizio di attività di impresa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

- a) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.
- b) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

E) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- a) dovrà provvedere a proprie spese al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- b) a pena di inammissibilità della domanda di concessione, dovrà dimostrare, ove non sia proprietario delle aree interessate dalle opere di derivazione e restituzione, di averne comunque la disponibilità attraverso preliminarmente di compravendita o nullaventa del proprietario.
- c) in alternativa a "b", in caso di risoluzione della concorrenza a proprio favore, dovrà immediatamente attivare procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 con contestuale richiesta di avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

F) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) SOTTO RIPORTATA.

Il Richiedente

(*persona fisica o rappresentante legale*)

N.B. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la presente dichiarazione è sottoscritta con **firma digitale** del dichiarante, oppure sottoscritta con **firma autografa** e trasmessa in copia (scansione) unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante, oppure semplicemente trasmessa dalla **posta elettronica certificata del dichiarante** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Allegati:

- copia documento di riconoscimento del richiedente (solo nel caso in cui la presente sia sottoscritta con modalità autografa);
- relazione di prefattibilità dell'intervento, sottoscritta da tecnico abilitato.
- altro:
- altro:
- altro:
- altro:

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel R.D. 1775/1933 e nel D.P.G.R.Toscana 60/R/2016 relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La presente dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alternativamente:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8699 - Data adozione: 10/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 2 pozzi ubicati nel territorio del Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Zona Industriale Fiumicello, per uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 267/DS del 11/05/2006. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2030/2020 (codice locale: RIN001_ACS2004_00016).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 28/03/2022, la richiedente Lanzi S.r.l. (C. F. 01325950515), con sede in Comune di Sansepolcro, ha fatto richiesta per il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da due pozzi ubicati in Comune di Sansepolcro (AR), catastalmente identificati al Fg. 41 P.IIe 82-169 in Loc. Zona Industriale Fiumicello ad uso civile rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 267/DS del 11/05/2006;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,089 l/s per un fabbisogno di 2.800 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 246,61 (*euro duecentoquarantasei virgola sessantuno centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Lanzi S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante sig. Lanzi Enzo, ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccb IBAN IT88Z0760102800001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rinnovare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Lanzi S.r.l. (C. F. 01325950515), con sede in Comune di Sansepolcro (AR), per quindici anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e con nuova scadenza pertanto al 10/05/2036, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite due pozzi ubicati in Comune di Sansepolcro, catastalmente identificati al Fg. 41 P.lle 82-169 in Loc. Zona Industriale Fiumicello, per uso civile per una portata media di 0,089 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 02/05/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 246,61 (*euro duecentoquarantasei virgola sessantuno centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sansepolcro;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

ad7f8e516435911ccd99d031f9138f819c8232e04a55f95899c46d923244f3bb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8732 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2234-2021 - Concessione per un attraversamento staffato (tip. 11) al ponte esistente sul fosso San Rocco (TS55258), con linea elettrica a BT, in località Tre Pini nel comune di Grosseto - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. n. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 17/06/2021 prot. n. 257960, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000);
- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezione tipo;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Giuliano Barontini, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a BT con attraversamento aereo sul fosso San Rocco (TS55258), in località Tre Pini nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

VISTA la documentazione integrativa inviata in data 15/12/2021, prot. n. 485859, nella quale viene descritta e rappresentata la modifica progettuale, che prevede un attraversamento non più aereo, ma con tubazione staffata al ponte esistente;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fosso San Rocco (TS55258), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 319140), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 376364 del 29.09.2021 (rif. prot. C6TS n. 3630 del 23.08.2021), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 390768 del 07/10/2021 e la successiva richiesta inviata in data 18/01/2022 prot. n. 17658, con la quale si rettificava la precedente richiesta a seguito della modifica progettuale trasmessa dal richiedente;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio, senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese, e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale

demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento staffato (tip. 11) ammonta a € 242,88, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento del canone di € 242,88;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 242,88, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 17/06/2021 con prot. n. 257960);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per l'attraversamento staffato (tip. 11) al ponte esistente sul fosso San Rocco (TS55258), con linea elettrica a BT, in località Tre Pini nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo pec del Tecnico incaricato: nicola.pais@pec.eppi.it.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.


IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
3ac0cf63b97b02df737ef939ae3e996dac192b12bccb6398b731b924807ac107

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 2234-2021. Concessione per un attraversamento staffato (tip. 11) al ponte esistente sul fosso San Rocco (TS55258) con linea elettrica a BT, in località Tre Pini nel comune di Grosseto – Concessionario e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8733 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3580-2021 - Concessione di area demaniale di mq 18.250 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) nella pertinenza del fosso dei Pescatori, dell'Emissario San Leopoldo e del corso d'acqua Idrovora San Leopoldo, in località San Leopoldo nel comune di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla Legge Regionale 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49”; relativamente alla porzione di area oggetto della concessione sita all'interno della "ZPS-ZSC IT51A0012 Tombolo, da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto", in cui l'attività di sfalcio è consentita ad una distanza di due metri dalla sponda del fosso dei Pescatori a tutela della fauna minore e delle altre specie di interesse conservazionistico;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l'allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l'uso del demanio idrico a partire dall'anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che “l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree e l’articolo 5 della L.R. 74/18 che proroga a tutto il 2019 il blocco dell’imposta suddetta riducendone l’aliquota del 100%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Nicchi Silvano, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore in data 05/10/2021 prot n. 385285, per il rilascio della concessione di area demaniale ad uso sfalcio vegetazione spontanea, lungo la pertinenza dei corsi d’acqua: Fosso dei Pescatori, Emissario San Leopoldo, corso d’acqua Idrovora San Leopoldo, per una superficie di mq 18.250, (riferimenti catastali Foglio n. 98, particella n. 78) in località San Leopoldo, nel comune di Grosseto;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, attualmente non concessionata né occupata, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 4764 del 15/03/2022, col quale è stato approvato l’avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall’art. 12 del Regolamento, per il rilascio di una concessione demaniale per sfalcio di vegetazione spontanea (tip 8.2) nell’area oggetto di istanza tramite una procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che è decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull’albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale (avvenuta in data 30/03/2022) e, non essendo pervenute domande in concorrenza a quella del Sig. Nicchi Silvano, la concessione può essere rilasciata al predetto soggetto istante;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso con nota Prot. n. 448625 del 18/11/2021 agli atti, con il quale il Consorzio di Bonifica n 6 Toscana Sud non rileva motivi ostativi alle attività di manutenzione dei corsi d’acqua: Fosso dei Pescatori, Emissario San Leopoldo, corso d’acqua Idrovora San Leopoldo;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 179562 del 03/05/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto e dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento, e gli "ulteriori obblighi" evidenziati distintamente negli articoli 2 e 3 del disciplinare allegato;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/06/2030;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che, in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente ;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale dovuto per la concessione di un'area di mq 18.250 per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2) ammonta a € 18,47, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

ACCERTATO che il versamento di € 41,65, effettuato dal richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 19/09/2013 a titolo di cauzione (riferito a precedente concessione scaduta), è stato assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana e, risultando il suddetto importo adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 12,31, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o Poste Italiane SpA del 10/05/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTO l'allegato Disciplinare di Concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 10/05/2022, (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1 di rilasciare al Sig. Nicchi Silvano, come identificato nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera "A", come parte integrante e sostanziale, la concessione di area demaniale di mq 18.250 per sfalcio vegetazione spontanea, nella pertinenza del fosso dei Pescatori, dell'Emissario San Leopoldo e del corso d'acqua Idrovora San Leopoldo, in località San Leopoldo nel comune di Grosseto, riferimenti catastali: particella n. 78 del Foglio 98, così come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di adozione del decreto, fino al 30/06/2030;
- 2 di approvare l'allegato disciplinare di Concessione (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 10/05/2022, con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
- 3 di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare di concessione*
723bc8e355fbec4415c688d93d10bca471d388abc56dd6016f5cb91e6fc448c3
- B* *Elaborato cartografico*
8993874b6f4bfb34071005b4e368eabb529fe41bcf259e196564e6c20ee74ba7

Allegato B

Pratica SiDIT n. 3580-2021 - Concessione per l'utilizzo di area del demanio idrico mq 18.250, lungo le pertinenze del fosso dei Pescatori, dell'emissario San Leopoldo e del corso d'acqua Idrovora San Leopoldo, in località San Leopoldo, nel comune di Grosseto, per sfalcio prodotti erbosi spontanei (Tip.8.2).
Riferimenti catastali: Foglio n. 98, particella 78.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8736 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - SIDIT n. 1027/2022 Procedimento di Concessione per l'utilizzo di area di demanio idrico ubicata in via Cima di Vorno in Località Vorno (Foglio 146 particella 44) in sinistra idraulica del Rio Maestro di Vorno nel Comune di Capannori (LU). Richiedente: Termoidraulica H2O S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019” che ha disposto all’articolo comma 1 che per l’anno 2020 l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100 per cento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza presentata da Termoidraulica H2O srl (C.F.02104520461) con sede legale nel comune di Capannori (LU) Via di San Pieretto n.24 loc. Guamo, nella persona del Legale Rappresentante Diego Quiriconi, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n. 0087447 del 04/03/2022, costituita dai seguenti elaborati a firma Ing. Paolo Cadoni:

- relazione generale e idraulica;
- documentazione fotografica;
- estratto di mappa catastale;

PRESO ATTO che l’istanza è riferita all’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area in sinistra idraulica del Rio Maestro di Vorno, identificata al C.T. del Comune di Capannori (LU) al foglio 146, particella 44 come Demanio Pubblico dello Stato, così come individuata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, senza prevedere la realizzazione di lavori;

CONSIDERATO che l’area di circa mq. 600 è adiacente alla particella censita al catasto terreni n. 45 e nelle adiacenza di un complesso immobiliare censito al Catasto fabbricati al Foglio 146 mappale n.414 sub da 1 a 15 e n. 415 , 416 e 417 di proprietà del Richiedente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l’utilizzo dell’area in argomento può essere concessa con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO dunque che nell’utilizzo dell’area dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, che quelle specificate nel Disciplinare di Concessione Allegato B) al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- sul terreno non potrà essere eseguito alcun intervento senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;
- dovrà essere assicurato che siano messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, da cui derivasse un impedimento all'utilizzo dell'area il Concessionario non avrà niente a pretendere per il mancato utilizzo dell'area e si impegnerà a mantenere indenne la Regione Toscana da danni, reclami e molestie;
- il Concessionario è tenuto a proprie spese e sotto la piena responsabilità ad individuare le misure preventive atte a impedire l'utilizzo dell'area in caso di eventi alluvionali e di allerta meteo con codice arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona di riferimento e ad assicurarsi che l'area sia sgombra da qualsiasi manufatto prima del sopraggiungere delle piene;
- l'area dovrà essere lasciata libera in qualunque momento si renda necessario per le attività manutentorie del corso d'acqua senza diritto a indennizzi, risarcimenti od altro;
- il Concessionario non accamperà nessun diritto per eventuali i danni provocati dal personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali compiti vigilanza idraulica e servizio di piena;
- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

VISTO che con nota n. Prot. 0160316 del 19/04/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti versamenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 320,00 (trecentoventi/00), a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2022;

- versamento dell'importo di € 480,00 (quattrocentottanta/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che è stata trasmessa tutta la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente;

DATO ATTO che il Concessionario per l'annualità 2022 ha assolto all'obbligo del versamento dell'imposta regionale pari a € 160,00 (centosessanta/00), come da documentazione presente agli atti, in data 20/04/2022;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio; in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO il Disciplinare di concessione (Allegato B), sottoscritto in data 27/04/2022, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che in data 20/04/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento a favore della Regione Toscana;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n.523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio a Termoidraulica H2O S.r.l., (C.F.: 02104520461), con sede legale in Via di San Pieretto n.24 in località Guamo nel comune di Capannori (LU), della concessione per utilizzo di area demaniale di mq. 600 sita in via Cima di Vorno, in Località Vorno (Foglio 146 particella 44),

in sinistra del Rio Maestro di Vorno, nel Comune di Capannori (LU), ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

2. di disporre che l'utilizzo dell'area sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

3. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo Schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n.194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data in data 27/04/2022 ;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);

5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2


- A* *All.A Area di concessione Sidit 1027-22*
9b920ca9421f3817d22a5a88dd9f3f330c3f97d8af4e6e4def68806bb7f556f2
- B* *All.B disciplinare di concessione Sidit1027-22*
fe4b19d0a887e4c1b26fadd5ae2ae54f36aa97e7ca9049929ad38e3958d0b52f



Regione Toscana



Catasto e Urbanizzazione



AOGRT / AD Prot. 0268581 Data 28/06/2021 ore 12:32 Classifica P.090.050.030.



Reale posizionamento mappale 45



Porzione di Mappale 44 - Area Demaniale oggetto di Domanda di Concessione

NB: Si precisa che la sovrapposizione della mappa catastale rispetto alle ortofoto del CTR risultano traslate verso ovest, pertanto la porzione di mappale 44 di fatto occupata da area a parcheggio non ricade all'interno del Rio Vorno.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8751 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 116305/2020 (ex pratica n. 25637 - rinnovo PC 1047). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante e voltura della concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in Loc. Ponte alle Tenaglie nel Comune di Grosseto, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. 28.12.2021 n. 55 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA la concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 4210 del 17/10/2006, al Consorzio Bonifica Grossetana, per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. Ponte alle Tenaglie nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 200,00 l/s per il periodo dal 1° Aprile al 31 Settembre ed una durata di anni 10 decorrenti dal 17/10/2006 (Pratica PC n.1047);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 414367 del 14/10/2016 del Consorzio 6 Toscana Sud (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo con variante (riduzione della portata da 200 l/s a 117 l/s) e voltura (da Consorzio Bonifica Grossetana a Consorzio 6 Toscana Sud) della concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. Ponte alle Tenaglie nel Comune di Grosseto, ad uso agricolo - Pratica n. 116305/2020 (ex pratica n. 25637);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato digitalmente dal Sig. Bellacchi Fabio in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio 6 Toscana Sud in data 11/05/2022, allegato al presente atto sotto la lettera “A” e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO l’elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo firmato digitalmente dal Sig. Bellacchi Fabio in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio 6 Toscana Sud in data 11/05/2022, allegato al presente atto sotto la lettera “B” e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- l'opera di presa è composta da un manufatto di sfioro in cls nel fiume Bruna e da una tubazione interrata, ortogonale al corso d'acqua, senza opera di captazione forzata, capace di convogliare la portata liquida necessaria ad alimentare il sistema sfruttando il gradiente naturale. La condotta passa sotto l'argine del Bruna e riversa l'acqua nella controfossa sinistra del fiume Bruna dalla quale viene immessa nel Canale Montalcino che a sua volta sfiora nel canale Molla. Il battente idraulico nei canali sopraccitati è garantito dalla presenza di 2 sbarramenti mobili a geometria variabile rispettivamente installati nel Canale Montalcino e nel Canale Molla. Pertanto trattasi di un sistema composto da un'opera di presa sul Fiume Bruna e n.2 dighe gonfiabili ad aria in gomma flessibile (RD Rubber Dam) per la distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui alle aziende agricole presenti nella zona di intervento che provvedono autonomamente all'installazione di pompe autoadescanti, l'opera di presa è ubicata in loc. Ponte alle Tenaglie nel comune di Grosseto (Coordinate Long. 1.666.255,24 – Lat 4.744.845,69 – Gauss-Boaga).La derivazione consente di servire una superficie irrigua di circa ha 215,53 di terreno ubicati all'interno di un comprensorio irriguo complessivo di circa ha 315,61.
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 117,00 (centodiciassettevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 27.72 (ventisettevirgolasettantadue) litri al secondo, per un volume annuo di 874.126,80 (ottocentosettantaquattromilacentoseventiseivirgolaottanta) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante e voltura della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di rinnovo con variante e voltura della concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio 6 Toscana Sud (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con

variante (riduzione della portata da 200 l/s a 117 l/s) e voltura (da Consorzio Bonifica Grossetana a Consorzio 6 Toscana Sud) della Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna in Loc. Ponte alle Tenaglie nel Comune di Grosseto;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 117,00 (centodiciassettevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 27,72 (ventisettevirgolasettantadue) litri al secondo, per un volume massimo di 874.126,80 (ottocentosettantaquattromilacentoveventiseivirgolaottanta) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica e l'elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo, sottoscritti digitalmente dal Sig. Bellacchi Fabio in qualità di Legale Rappresentante, in data 11/05/2022, (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegati al presente decreto rispettivamente con la lettera "A" e lettera "B";
4. di stabilire che la concessione è accordata dal 17/10/2016, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, dal 1 aprile al 31 settembre per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto con la lettera "A" e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dalla ditta richiedente, in data 11/05/2022;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *DISCIPLINARE*
20ae78ac6a1f63104aee3650bb2977947203a6f739583ab70c1265f2aecacc6
- B* *ELENCO TERRENI*
9be15a608b5d81ca9cba6a187bdb159b088777414fe05aa14f6fafa3a2aea7a4

Allegato "B"

Foglio	Particella	Prop. 1	Prop. 2
78	57	Ballerini Marina	Morelli Luca
78	89	Ballerini Marina	Morelli Luca
57	138	Bardelli Lorena	Borracelli Nicola
82	50	Bartolucci Lido	
82	148	Bartolucci Lido	
82	43	Bartolucci Vanni	Fazzoli Annunziata
82	154	Bartolucci Vanni	Fazzoli Annunziata
82	155	Bartolucci Vanni	Fazzoli Annunziata
82	44	Bertini Roberto	Leoni Meris
78	53	Calussi Daniele	Polta Teresa
78	58	Calussi Daniele	Polta Teresa
78	85	Calussi Daniele	Polta Teresa
78	33	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
78	34	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
78	50	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
78	71	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
83	32	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
82	1	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
82	17	Demanio Pubblico dello Stato per il Bonificamento della Maremma	
78	76	Gamberi Aldo	Gamberi Angela
78	87	Gamberi Aldo	Gamberi Angela
78	75	Gamberi Angiolo	
78	83	Gamberi Angiolo	
78	86	Gamberi Angiolo	
78	192	Gamberi Angiolo	
78	193	Gamberi Angiolo	
78	23	Leoni Meris	
78	54	Leoni Meris	
78	59	Leoni Meris	
82	5	Leoni Meris	
78	20	Lorenti Ezio	Mazzoli Eda
78	81	Lorenti Ezio	
82	216	Macchi Donatella	Olivelli Roberto
82	49	Malossi Gabriele	Malossi Roberto
83	291	Mazzuoli Danilo	
83	292	Mazzuoli Settimio	
83	33	Niccolini Maris	
83	74	Niccolini Maris	
82	237	Olivelli Roberto	
82	238	Olivelli Roberto	
82	290	Olivelli Roberto	
57	52	Pacini Rossano	
78	52	Pieraccini Luciano	
78	78	Pieraccini Luciano	
78	195	Pieraccini Luciano	
57	13	Pieraccini Luciano	
57	28	Pieraccini Luciano	
82	46	Pieraccini Luciano	
82	236	Pieraccini Luciano	
83	31	Regione Toscana	
82	16	Regione Toscana	
82	45	Regione Toscana	
57	71	Sanna Salvatore	Scognamiglio Alessia
57	139	Sanna Salvatore	Scognamiglio Alessia
78	77	Soc. Agr. Campopiano Soc. Semplice	
78	79	Soc. Agr. Campopiano Soc. Semplice	
78	194	Soc. Agr. Campopiano Soc. Semplice	
78	202	Soc. Agr. Campopiano Soc. Semplice	
57	53	Spadi Francesco	
78	72	Terrey Armin Uwe	
78	80	Terrey Armin Uwe	
57	56	Tuscany Holiday S.r.l.	
57	136	Tuscany Holiday S.r.l.	
57	51	Visani Ferdinando	Visani Isidoro



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8755 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 78223/2020. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Ombrone in località Casenovole nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 67595 del 20/02/2020 presentata dalla Ditta Nuova Casenovole Società Agricola a.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone in località Casenovole nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 78223/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato digitalmente dal Sig. Angelini Cesare in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Nuova Casenovole Società Agricola a.r.l. in data 05/05/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una motopompa carrellata da posizionare sulla sponda del corso d’acqua denominato Fiume Ombrone in loc. Casenovole nel comune di Civitella Paganico (GR), nel punto indicato nella planimetria allegata alla domanda di concessione (Coordinate Long. 1691735,44 – Lat. 4766739,22 – Gauss-Boaga). Alla pompa sarà collegata una tubazione per portare l’acqua ai terreni da irrigare.

- la ditta ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 9,64 (novevirgolasessantaquattro) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 3,17 (trevirgoladiciassette) litri al secondo, per un volume annuo di 100.000,00 (centomilavirgolazero) metri cubi;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Nuova Casenovole Società Agricola a.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), la Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Fiume Ombrone in loc. Casenovole nel comune di Civitella Paganico (GR) (Coordinate Long. 1691735,44 – Lat. 4766739,22 – Gauss-Boaga).
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 9,64 (novevirgolasessantaquattro) litri al secondo, una portata media annua di 3,17 (trevirgoladiciassette) litri al secondo, per un volume massimo di 100.000,00 (centomilavirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Angelini Cesare in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Nuova Casenovole Società Agricola a.r.l. in data 05/05/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento di concessione;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 05/05/2022;
8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

7309e74ea79ee9f92a74afcfb259e0500c76416935b5a1d83f01586173afd300



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8756 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. PRATICA SIDIT 3675/2021 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di nuovo elettrodotto MT interrato, con n. 11 attraversamenti in subalveo di corsi d'acqua tombati, con n. 2 attraversamenti con staffaggio a ponte esistente, e sostituzione di linea aerea MT esistente con n. 2 attraversamenti aerei di corsi d'acqua, distribuiti nei Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, nella Provincia di Pisa. (rif. AUT. 2336640) Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati ride-terminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza presentata da E-distribuzione S.p.A., Zona Livorno-Pisa, Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0329404 del 16/08/2021 (SIDIT n. 3675/2021);

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Settore con nota Prot. n. 0018157 del 18/01/2022;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente ed acquisite agli atti di questo Settore, con Prot. 0069785 del 22/02/2022;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente ed acquisite agli atti di questo Settore, con Prot. 0173898 del 28/04/2022, con le quali è trasmessa definitiva documentazione progettuale, che annulla e sostituisce integralmente la precedente domanda ed integrazioni presentate, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica-descrittiva;
- Dichiarazione di conformità (di cui all’art.5, c.6, DPGR n. 9/2000);
- Documentazione fotografica;
- Corografia, (scala 1:12.000);
- Progetto, (scala 1:10.000);
- Estratto aerofotogrammetrico;
- Localizzazione con planimetria catastale, scala 1:4.000;
- Localizzazione con planimetria catastale, scala 1:3.000;
- Localizzazione con planimetria catastale, scala 1:500;
- Sezione per attraversamento sotterraneo, scala 1:20 (per ciascuna interferenza con corso d’acqua);
- Planimetria, sezione, prospetto, per attraversamento con staffaggio.

VISTO che il progetto prevede la posa in opera di un cavidotto elettrico interrato a MT per n. 11 attraversamenti in subalveo di corsi d’acqua tombati, con cavo isolato MT tripolare in alluminio,

con isolamento con polietilene reticolato mediante tecnologia no-dig, n. 2 attraversamenti con staffaggio a ponte esistente, con cavo isolato MT tripolare in alluminio, con isolamento con polietilene reticolato e n. 2 attraversamenti aerei di corsi d'acqua, per sostituzione di linea aerea MT esistente in cavo isolato, doppia terna di cavo elicord con conduttori in alluminio, con isolamento con polietilene reticolato;

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT interrato, con:

1) n. 11 attraversamenti in subalveo dei seguenti corsi d'acqua tombati identificati nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella versione vigente con codice:

a) BV15592, BV15719, BV15875, BV16076 (duplice linea di cavo MT), ubicati nel Comune di Terricciola (PI);

b) BV16395 ubicato nel Comune di Lajatico (PI);

c) BV16519 (BOTRO DELLA CASSETTA) ubicato sul confine tra il Comune di Chianni (PI) ed il Comune di Terricciola (PI);

d) BV16602 (BOTRO DELLA SONDRAIA), BV16817 (BOTRO DELLA GRILLAIA), BV17011, BV16960, ubicati nel Comune di Chianni (PI);

2) attraversamento del corso d'acqua BV16176 (TORRENTE LA STERZA), in Via Volterranea SRT 439, ubicato sul confine tra il Comune di Terricciola (PI) ed il Comune di Lajatico (PI) con n. 2 cavi isolati staffati a ponte esistente;

3) attraversamenti aerei dei corsi d'acqua BV16475 (TORRENTE STERZA) e BV16519 (BOTRO DELLA CASSETTA), entrambi ubicati nel Comune di Terricciola (PI).

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'esecuzione dei pozzetti di spinta dovrà essere realizzata ad almeno 4 metri dai cigli di sponda;

- l'estradosso superiore delle condotte dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 mt. rispetto al punto di talweg delle sezioni dei corsi d'acqua;

- lo staffaggio al ponte dell'elettrodotto dovrà avvenire nel lato di valle del ponte ed essere contenuta all'interno della sezione occupata dall'impalcato del ponte senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;

- in corrispondenza dell'attraversamento il cavo deve essere ad altezza di almeno 7 metri dalla testa dell'argine o dal ciglio di sponda, misurata su entrambe le sponde del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse

nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica Basso Valdarno la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- qualora a causa della presenza dell'attraversamento si verificassero ostruzioni dello stesso per l'impedito passaggio del materiale flottante normalmente trasportato dalla corrente, con conseguente ostruzione dell'attraversamento stesso, il Concessionario sarà chiamato ad intervenire a proprie cure e spese al fine di ripristinare il regolare deflusso idrico;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle ac-

que pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

VISTO che con nota n. prot. 0126554 del 25/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 2.348,20 (duemilatrecentoquarantotto/20) a titolo di acconto del canone concessorio per l'anno 2022;

- versamento dell'importo di euro 3.130,93 (tremilacentotrenta/93) a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, sottoscritto in data 28/03/2022 redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che, in data 08/04/2022, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento delle imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, indicando come codice tributo 1552, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente Decreto ed il disciplinare ad esso allegato saranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, 2, nel Comune di Roma (RM), della concessione per utilizzo del demanio idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto MT interrato, con n. 11 attraversamenti in subalveo di corsi d'acqua tombati, con n. 2 attraversamenti con staffaggio a ponte esistente, e sostituzione di linea aerea MT esistente con n. 2 attraversamenti aerei di corsi d'acqua, distribuiti nei Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola, nella Provincia di Pisa. (rif. AUT. 2336640);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. di disporre che l'utilizzo delle aree sia sottoposto alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 28/03/2022;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione, richiamato ed approvato al precedente punto 4);
6. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto e dell'Allegato A) Disciplinare di Concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
7. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Per l'attraversamento dell'elettrodotto staffato al ponte sul torrente La Sterza la presente autorizzazione/concessione viene rilasciata fatto salvo eventuali diritti dell'Ente proprietario del ponte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione sidit.3675-21*
5cc1e75e19552b64cad884e3c5d4a528c8fb811a1ced36779a232d35451c408b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8805 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Variante sostanziale a Concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso Civile e Potabile - prelievo ubicato nel comune di Montaione (FI), località Podere Poggio Giulia, N.C.T. foglio 16 particella 183. Decreto di concessione e approvazione disciplinare. Pratica SiDIT n. 4759/2021 (codice locale 607).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

PREMESSO che con istanza in data 06/12/2021 prot. n. 472798 e nota integrativa del 14/01/2022 prot. n. 13578, la Società IL BARBACANE S.R.L., con sede legale a Empoli (FI), in Via del Giglio 22, ha presentato domanda di Variante sostanziale, per variazione in aumento del prelievo, alla concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per uso CIVILE e POTABILE, mediante un pozzo posto nel Comune di Montaione (FI), località Podere Poggio Giulia, su terreno di proprietà della società Richiedente, individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa 16, particella 183;

VISTA la relazione tecnica a firma del geologo dott.ssa Francesca Biasci (n. 1815 - Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 472798 del 06/12/2021;

VISTA la relazione di istruttoria in data 12.04.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,10 l/s per un fabbisogno annuo di 3.300 metri cubi annui, destinata ad uso Civile e Potabile;

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha versato tramite bonifici a favore di Regione Toscana, eseguiti in data 27/04/2022:

- € 40,00 quale contributo una tantum, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del R.D. 1775/1933 e dell'art.14 bis del regolamento D.P.G.R. 61/R/16;
- € 246,97 quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 60 del regolamento D.P.G.R. n. 61/R/16, della Delibera n. 1068 del 01.10.2018 e della Delibera n. 1035 del 05.08.2019;
- € 246,97 per canone 2022;

PRESO ATTO che la ditta richiedente ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto virtualmente mediante bonifico a favore di Regione Toscana su IBAN IT8900760102800001031575820, per un importo complessivo pari ad € 48,00;

PRESO ATTO che la ditta richiedente, tramite il suo legale rappresentante Tinghi Elisabetta, ha sottoscritto con firma autografa in data 03/05/2022 il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione richiesta, sostanzialmente conforme allo schema approvato con Delibera di Giunta regionale n. 194 del 16.03.2016, che allegato al presente provvedimento (All. A) ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, Titolare di Posizione Organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DECRETA

1. di RILASCIARE la concessione di acque pubbliche in favore di IL BARBACANE S.R.L., con sede legale a Empoli(FI), in Via del Giglio 22, per uso Civile e Potabile, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo n. 1 pozzo, ubicato nel Comune di Montaione (FI), località Podere Poggio Giulia, in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 16 p.lla 183 di proprietà della società Richiedente, per una portata media annua di 0,10 l/s, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di STABILIRE che la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di APPROVARE il Disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n.194 del 16.03.2016, sottoscritto con firma autografa in data 03/05/2022 dalla ditta concessionaria, nella persona del legale rappresentante, ed allegato in originale informatico al presente provvedimento (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di STABILIRE che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della D.G.R.T. n.938/2021, il canone annuo di concessione è definito in € 246,97 (euro duecentoquarantasei virgola novantasette centesimi), salvo conguaglio e salvi i successivi aggiornamenti annuali disposti dalla Giunta Regionale;
5. di PRECISARE che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di TRASMETTERE il presente atto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

2d1230e748069d374f03e550c99acc4a156e3dffbc88cdf5ef86c70073a8d8bb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8857 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 77/2016. Pratica idraulica n.2416, SIDIT n. 289/2021.
Concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), utilizzata per attività di cantiere e viabilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'ing. Gardenato Massimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 839, tecnico incaricato dalla Fantiscritti Marmi s.r.l. (cod. fisc./P.IVA: 00106080450), con sede legale a Massa (MS) in via Martiri di Cefalonia snc e dalla E.T.A. s.c.a.r.l. (cod. fisc./P.IVA: 01146360456), con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.29, protocollata da Regione Toscana con n.34285 il 28/01/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica
- tav.1 corografia
- tav.2 planimetria catastale
- planimetria attuale
- tav.4 planimetria
- tav.5 planimetria sovrapposto -attuale-progetto
- tav.6 sezione

DATO ATTO che oggetto della concessione da rilasciare è l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, di un'area di 3.580 mq, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, privo di funzionalità idraulica, ma appartenente al demanio idrico, identificata al foglio 35, confinante con le particelle 32-60-61-326, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), utilizzata per attività di cantiere e viabilità;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 2416, SIDIT n. 289/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che in data 12.01.2022, il sig. Lucchetti Erich Franco, Presidente del Consiglio di amministrazione delle due società ha sottoscritto il disciplinare di concessione contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il soggetto concessionario;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico -

Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 12.530,00 (euro dodicimilacinquecentotrenta/00);

DATO ATTO che eventuali successive modifiche, in merito all'ammontare dell'aliquota, saranno comunicate da Regione Toscana, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dalle società concessionarie in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, le suddette società hanno dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana:

-€ 12.530,00 (euro dodicimilacinquecentotrenta/00) di canone per l'anno 2021, mediante bonifico, in data 20.12.2021,

-€12.530,00 (euro dodicimilacinquecentotrenta/00) di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, mediante bonifico, in data 20.12.2021

-€6.265,00 (euro seimiladuecentosessantacinque/00) di imposta regionale per l'anno 2021, mediante bonifico, in data 20.12.2021;

-€2.303,40 (euro duemilatrecentotrenta/40) di spese per la registrazione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

-durante l'occupazione dell'area demaniale non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso superficiale delle acque;

- consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile;

-l'accesso all'area demaniale dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia;

-assumere la custodia dell'area demaniale data in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel RD 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

-non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione da parte della Concedente, prendendo atto che tutte le le migliori autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il soggetto Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il soggetto Concessionario esegua le predette migliori senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è

previsto il subentro ai sensi del Regolamento, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso;

-è necessario che venga affisso un cartello con i dati identificativi della concessione;

-al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Fantiscritti Marmi s.r.l. (cod. fisc./P.IVA: 00106080450), con sede legale a Massa (MS) in via Martiri di Cefalonia snc e alla E.T.A. s.c.a.r.l.(cod. fisc./P.IVA: 01146360456), con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.29, nella persona del sig.Lucchetti Erich Franco, Presidente del Consiglio di amministrazione di entrambe le società, l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un' area, di 3.580 mq, appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del fosso di Carbonera, privo di funzionalità idraulica,ma appartenente al demanio idrico, identificata al foglio 35, confinante con le particelle 32-60-61-326, in località Fantiscritti, nel comune di Carrara (MS), utilizzata per attività di cantiere e viabilità;

2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto sig. Lucchetti Erich Franco in data 12.01.2022;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinatarie sono tenute a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di notificare il presente atto alle società richiedenti ed al tecnico da entrambe incaricato;

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
df1a23e73d9beb10f6f0db4d8833bfb7ed7b7ef4a523ac8b0ebc451cce78b5ad



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 148 del 06-05-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8870 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 86445/2020 (codice locale LU1668). Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). Ditta DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

- il Disciplinare di concessione Rep. N.316, sottoscritto presso gli uffici della Genio Civile di Lucca, dalla ditta ITALCARTA SPA (C.F. / P.IVA 00145190468);

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo, n.641 del 19/02/2015, con la quale veniva riconosciuta a tutti gli effetti la concessione alla Ditta DS SMITH PAPER ITALIA SPA (C.F. / P.IVA 12614920150) con sede legale nel comune di Milano Viale Psaubio 6 e contestualmente rilasciato il rinnovo per emungere acqua dalla falda sotterranea per uso industriale, ora produzione beni e servizi, in località Fratina nel Comune di Porcari, pratica LU1668 ora pratica SIDIT 86445/2020;

- l’istanza acquisita al protocollo in data 31/01/2020 con il n. 38731 presentata dalla Ditta DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA (C.F. / P.IVA 06640640154) con sede legale nel comune di Vercate (MI) in Via Torri Bianche n.24 con la quale viene chiesto il rinnovo e cambio titolarità (cambio sede legale e dati fiscali) della derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Porcari, ad uso produzione di beni e servizi, variazione da metri cubi/annui ventimila (20.000);

Considerato che:

- il concessionario ha corrisposto le spese d’istruttoria, la cauzione e il bollo per convalidare l’atto di rinnovo effettuato con bonifico bancario del 23/02/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA (C.F. / P.IVA 06640640154) con sede legale nel comune di Viterbate (MI) in Via Torri Bianche n.24, il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 86445/2020 (codice locale LU 1668), mediante due (2) pozzi nel comune di Porcari (LU) individuati al N.C.T. al FG 1 Particella n.713, ad uso produzione beni e servizi per un volume massimo di ventimila (20.000) metri cubi/anno alle condizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 641 del 19/02/2015 come modificato dal presente atto Atto per una durata di anni cinque (5) calcolati a decorrere dal 19/02/2020 data stabilita nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo, n.641 del 19/02/2015;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA (C.F. / P.IVA 06640640154) con sede legale nel comune di Viterbate (MI) in Via Torri Bianche n.24, il rinnovo e la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 86445/2020 (codice locale LU 1668), mediante due (2) pozzi nel comune di Porcari (LU) individuati al N.C.T. al FG 1 Particella n.713, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di ventimila (20.000) metri cubi/anno;
2. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dal 19/02/2020 fino al 19/02/2025;
3. di stabilire che il canone per l'uso dell'acqua per le annualità successive al 2022 è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia che in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. Mora ex re).
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viterbate (MI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8878 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D.523/1904, L.R.41/2018. Pratica idraulica n°3059, Pratica Sidit n° 966/2022. Concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fossa Nuova (TN37300), occupata da uno scarico di acque meteoriche e autorizzazione idraulica per una recinzione e una siepe realizzate ad una distanza di 5m dallo stesso corso d'acqua, in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 1447/1912, “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l’istanza, protocollata da Regione Toscana con n. 37640 il 31/01/2022, inoltrata dalla Bicchichi Felice s.r.l. (c.f.:01173610468), di seguito denominata “concessionario”, con sede legale a Camaiore (LU), in via S. Francesco n.63, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Bicchichi Giuseppe, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica, a firma dell’Ing. Paolo Rosi, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca con il numero A1501:

relazione invarianza idraulica,
tav 02 attuale
tav 03 progetto
tav 04 sovrapposto
tav 05 attuale piano gestione acque
tav 06 progetto piano gestione acque;

DATO ATTO che in data 24/01/2022 la suddetta società ha versato euro 116,00 (100 euro di oneri istruttori e 16,00 di imposta di bollo per l’istanza);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica il n°3059, pratica Sidit n° 966/2022 ;

DATO ATTO che l’istanza è stata perfezionata con pec protocollata con n.87804 del 04/03/2022 con la quale la società ha trasmesso la Tav.09 (piano di gestione delle acque stato di progetto) e la documentazione fotografica;

PREMESSO che la Bicchichi Felice s.r.l. è titolare di Autorizzazione Unica (n.a. RT 13804 del 07.09.2020) per svolgere attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l’impianto esistente in località Pioppogatto, nel comune di Massarosa, individuato nel foglio 33, particelle 50, 51, 108;

DATO ATTO che questo Settore con nota prot. n°0464396 del 30/11/2021 ha chiesto alla suddetta società di regolarizzare lo stato concessorio dello scarico nel corso d’acqua Fossa Nuova delle acque raccolte in vasca di accumulo, all’interno del progetto di modifica sostanziale dell’impianto di gestione rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo, materiali misti da costruzione e demolizione e conglomerati bituminose ma anche chiarimenti sulle distanze dei manufatti dal ciglio di sponda dello stesso corso d’acqua;

PRESO ATTO che l’istanza inoltrata è finalizzata ad ottenere la concessione dell’area demaniale di pertinenza del corso d’acqua denominato Fossa Nuova (TN37300), occupata dallo scarico di acque meteoriche e l’autorizzazione idraulica per la recinzione e la siepe realizzate ad una distanza di 5m dallo stesso corso d’acqua, in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU);

PRESO ATTO che il Consorzio 1 Toscana Nord, con nota del 08/02/2017 prot. n°1929 ha rilasciato il nulla osta per la messa in opera di una recinzione e dell’installazione di una siepe, ad una distanza maggiore o uguale a 5m dal corso d’acqua;

CONSIDERATO che sono state attestate le condizioni di compatibilità idraulica dell’uso richiesto dell’area del demanio idrico, di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l'occupazione suddetta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento, approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., prevede che la concessione sia rilasciata senza il corredo di un disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, e concessionario;

RITENUTO di stabilire in 9 (nove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 6.1: scarico acque piovane), secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 100,00;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche, in merito all'ammontare dell'aliquota, saranno comunicate da Regione Toscana, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dalle società concessionarie in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RISCONTRATO che per il rilascio della concessione, la suddetta società ha dimostrato, con la produzione delle relative ricevute, agli atti d'ufficio, di aver corrisposto alla Regione Toscana, mediante bonifici effettuati il 21.03.2022:

- € 502,39 di indennità pregresse,
- € 100,00 canone anno 2022,
- € 100,00 di cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,
- € 100,15 di imposta regionale anni 2021 e 2022;

PRESO ATTO che è stata pagata l'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da € 16,00 che ha il n. identificativo 01201275994149 e la data del 22.02.2022;

DATO ATTO che per poter utilizzare le aree, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord o ad altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione e l'utilizzo dell'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua denominato Fossa Nuova (TN37300) occupata da uno scarico di acque meteoriche; ogni variazione od ogni opera o attività non indicata nei documenti inoltrati, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale concessione/autorizzazione prima della esecuzione;
- la concessione sarà rinnovabile con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione; è escluso il rinnovo tacito della concessione;
- la presente autorizzazione idraulica riguarda esclusivamente la recinzione e la siepe realizzate ad una distanza di 5 m dal corso d'acqua, in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU), per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;

Il soggetto richiedente:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto della presente concessione-autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale occupata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- dovrà impegnarsi a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non dovrà cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

Inoltre:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'occupazione sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
 - c) utilizzo delle aree in difformità con quanto concessionato; prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, la concessione si risolve, col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a pro-

prie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Bicicchi Felice s.r.l. (c.f.:01173610468), con sede legale a Camaiore (LU), in via S. Francesco n.63, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione Bicicchi Giuseppe, l'autorizzazione idraulica per una recinzione e una siepe realizzate ad una distanza di 5m dal corso d'acqua denominato Fossa Nuova (TN37300), in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa (LU);
2. di rilasciare la concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua Fossa Nuova (TN37300), occupata da uno scarico di acque meteoriche, raccolte in una vasca di accumulo all'interno dell'impianto di gestione rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo, materiali misti da costruzione e demolizione e conglomerati bituminosi, gestito dalla suddetta società e ubicato in località Pioppogatto nel Comune di Massarosa (LU);
3. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le clausole previste in premessa;
4. di dare atto che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 6.1: scarico acque piovane), è determinato in € 100,00, salvo aggiornamenti, ogni dodici mesi, mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
5. di dare atto che la Concessione e l'Autorizzazione, di cui al presente decreto, vengano rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6 di notificare il presente atto alla società Bicicchi Felice s.r.l.;
7. di dare, altresì, atto che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8893 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-dig del fosso di Vinacciano, in località Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica 3972 (pratica SIDIT n. 1623/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente FiberCop S.p.A., c.f. 11459900962 con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, a firma del legale rappresentante Sig. Ernesto Bianchi, avente ad oggetto: “attraversamento subalveo con bundle da 7 e posa cavo in fibra”, relativa alla posa di linea in fibra ottica con attraversamento del fosso di Vinacciano, in località Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT), acquisita agli atti con prot. 124576 del 25/03/2022;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01200782330217 del 27/01/2022 e di un bonifico di Euro 116,00 id 87000802232022 del 24/02/2022 della banca Unicredit S.p.A., di cui Euro 16,00 per una marca da bollo virtuale per la pubblicazione del presente atto ed Euro 100,00 non dovuti e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3972 (SIDIT - Pratica: 1623/2022; Procedimento: 2694/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Anna Mirabelli Ricciolini:

- modulo di istanza con relazione tecnica, planimetria dell'intervento su C.T.R. con idrografia, mappa catastale sezione in corrispondenza del corso d'acqua interessato e sezione di posa tipo, documentazione fotografica con fotoinserimento dell'intervento;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla realizzazione di una nuova linea interrata in fibra ottica in località Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT), che sarà posata mediante tecnica no-dig in subalveo al fosso di Vinacciano, a una profondità di almeno 2 metri dal fondo alveo;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso di Vinacciano, nel tratto indicato con il codice MV28167, appartenente al reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico rappresentate catastalmente al foglio di mappa n. 25 particella n. 738 del Comune di Serravalle Pistoiese (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- le buche di lancio dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri di distanza dal ciglio di sponda o laddove presente dal piede d'argine esterno;

- il cavo dovrà essere posizionato alla massima profondità possibile, e comunque ad almeno 2 m dal punto più basso di scorrimento del fosso nella sezione di attraversamento;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare

tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata

incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento

di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a FiberCop S.p.A., c.f. 11459900962 con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, legale rappresentante Sig. Ernesto Bianchi, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-dig del fosso di Vinacciano, in località Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 148 del 06-05-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8901 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 e Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 -- Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Marciana Marina (LI) località Viale Regina Margherita Richiedente: "Hotel Marinella s.n.c.". Pratica Sidit n. 86/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n.465907 in data 01/12/2021, presentata da "Hotel Marinella s.n.c.", C.F./P.I.: 00808780498, con sede legale in Viale Regina Margherita n. 38 – 57033 Marciana Marina (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Marciana Marina (LI) località Viale Regina Margherita, ad uso civile ;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo ubicato in località Viale Regina Margherita nel territorio del Comune di Marciana Marina (LI), contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 4 particella n. 892 Coord. Gauss Boaga 1596160.56 E; 4739954.21N.

Considerato che la portata annuale di 2.810 (Duemilaottocentodieci) metri cubi è richiesta ad uso civile per riempimento della piscina a servizio dell'Hotel e relativi rabbocchi, irrigazione area verde circostante, servizi igienici (bagni e cucina) dell'Hotel;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a litri a 0,5 (Zero virgola cinque) litri al secondo e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,089 (zero virgola zero ottantanove) l/s medi annui.

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare 12/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 05/04/2022 dal legale rappresentante della società, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 243,71;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018, in data 21/03/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a "Hotel Marinella s.n.c.", C.F./P.I.: 00808780498, con sede legale in Viale Regina Margherita n. 38 – Marciana Marina (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Marciana Marina (LI) in località Viale Margherita n.38 contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio 4 alla particella 892 Coordinate Gauss-Boaga E 1597882, N 4739955., ad uso civile;
2. la portata annuale concessa è di 2810 (Duemilaottocentodieci) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a litri a 0,5 (Zero virgola cinque) litri al secondo e la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,089 (zero virgola zero ottantanove) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal legale rappresentante della società in data 05/04/2022, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Marciana Marina, Viale Regina Margherita n. 38;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 243,71;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2021 pari a € 199,05;
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Hotel Marinella- Disciplinare acque sotterranee firmato
239b9e33eeb1f0bcccb3007d08d0e56321fee890abd0215c41e0ce597b90914e*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8905 - Data adozione: 11/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - Rinnovo di prelievo ubicato nel comune di Comune di Poggibonsi (SI), Loc. Drove - Pratica: Loc. 4325 SIDIT n.4768-16

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che la società FONDERIE BARTALESI srl, con sede legale in Via Tevere, 1 - 53036 Poggibonsi (SI), è titolare della concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee n. 919 per uso civile, a mezzo di pozzo ubicato in Comune di Poggibonsi (SI) via Tevere, 1 in terreno individuato al NCT dal foglio 9 particella 295, di proprietà della società medesima;

VISTA l’istanza prot. 537043 del 09/11/2017 – SIDIT 4768-16 – Loc. 4325, con la quale la predetta Società ha richiesto, come meglio specificato nel disciplinare allegato alla presente, il Rinnovo della concessione preferenziale di acque pubbliche per uso civile, mediante pozzo ubicato come sopra ed indicato il nuovo Rappresentante Legale in Fabio Petri;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/02/2022, come da relata iscritta al protocollo regionale n. 111028 del 17/03/2022;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sul BURT Regionale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 02/03/2022, come BURT n.9 del 02.03.2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 15/03/2022 e che dal verbale di sopralluogo/conferenza istruttoria conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTE: la relazione geologica originaria e confermata comprendente le prove di portata del pozzo, a firma del Geol. Giovanna Giorli (n. 789 Ordine dei Geologi della Toscana);

VISTA l'istruttoria, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 9400 metri cubi, destinata ad uso civile, P.M.A. di 0,30 l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 291,05 (somma di €.59,47 già versato anno 2002 e €.231,58 anno 2022), ha versato €. 200,00 a titolo di oneri istruttori, è in regola con i pagamenti degli anni 2016-2021, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- ha sottoscritto, in persona del legale rappresentante sig. Fabio Petri, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di n.3 marche da bollo pari a €. 48,00 agli atti;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della società FONDERIE BARTALESI srl con sede legale a Poggibonsi (SI) Loc. Drove via Tevere, 1 (come meglio identificata nel disciplinare, Allegato A, parte integrante al presente atto) per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo esistente ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) Loc. Drove, via Tevere, 1 in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 9 p.lla 295 di proprietà della società medesima;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma olografa in data 26/04/2022 dalla società richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 291,05;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

c642c3621aef04e5b6df2bd1fd6ff451967c515ccddefd1f09d59f0477723138



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8911 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.1064/2022 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sul Fosso dello Spugnaccio (TS2494), proveniente dal fabbricato denominato Santa Maria, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2344 O.I

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in*

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n.4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla *Soc. Agr. Boschetto Campacci s.r.l.* con sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Santa Chiara - C.F. 01462970524, nella persona del Sig. Stefano Bartalini legale rappresentante, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.116130 del 21/03/2022, (Pratica SiDIT n.1064/2022) e successive integrazioni prot. n.131032 del 29/03/2022 e prot. n.140434 del 04/04/2022, con le quali è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica con, Documentazione Fotografica, Tavole Grafica in Stato Attuale e di Progetto e planimetrie ubicative in varie scale;
- Particolare Costruttivo;

DATO ATTO che il progetto (redatto dal tecnico Dott. Geol. Luciano Pignattai) prevede la realizzazione di uno scarico assimilabile a domestico, sul Fosso dello Spugnaccio (TS2494), proveniente dal fabbricato denominato Santa Maria, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Fosso dello Spugnaccio (TS2494), riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica n. 6 – Toscana Sud, con nota acquisita agli atti con prot n.146984 del 07/04/2022, nella quale non vengono rilevati motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuata l'area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b) del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.157115 del 14/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

>PRESCRIZIONI TECNICHE

- le protezioni spondali e di fondo dell'opera di scarico, da realizzare con massi, siano posate in modo tale da non ridurre o modificare in modo negativo le sezioni del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica

verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;

> PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, ed il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "6.2 - Acque reflue domestiche", dovuto per l'anno in corso, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. n.888 del 07/08/2017, ammonta a € 230,00, potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 174,57 corrispondente a 9/12-esimi del canone annuo;

- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 232,76 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento mediante annullamento della marca da bollo n° identificativo - 01210513580240 del 26/01/2022 trattenuta presso il soggetto richiedente);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla *Soc. Agr. Boschetto Campacci s.r.l.* con sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Santa Chiara - C.F. 01462970524, la concessione demaniale di uno scarico assimilabile a domestico, sul Fosso dello Spugnaccio (TS2494), proveniente dal fabbricato denominato Santa Maria, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/04/2031;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria

dcbd0d4eefd87d3568f9c34c7730124d73e849cdcdcc2ac9fc8d6cb5270b7b69




Regione Toscana



ALLEGATO - A -

Scala 1 : 5,000



Pratica SiDIT n.1064/2022 - Concessione di uno scarico assimilabile a domestico, sul Fosso dello Spugnaccio (TS2494), proveniente dal fabbricato denominato Santa Maria, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. 2344 O.I. - Concessionario: Soc. Agr. Boschetto Campacci s.r.l.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8966 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-dig del rio Bronzuoli nel Comune di Monsummano Terme (PT). Pratica 3973 (pratica SIDIT n. 1631/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente TIM S.p.A., c.f. 00488410010, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, a firma del legale rappresentante Sig. Ernesto Bianchi, avente ad oggetto: “attraversamento subalveo con bundle da 7 e posa cavo in fibra”, relativa alla posa di linea in fibra ottica con attraversamento del rio Bronzuoli, in Via Bracona, nel Comune di Monsummano Terme (PT), acquisita agli atti con prot. 148753 dell’08/04/2022;

DATO ATTO che il richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01200782330206 del 27/01/2022 e che lo stesso ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3973 (SIDIT - Pratica: 1631/2022; Procedimento: 2703/2022);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01200782330194 del 27/01/2022 per la pubblicazione del presente atto;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Anna Mirabelli Ricciolini:

- modulo di istanza con relazione tecnica, planimetria dell'intervento su C.T.R. con idrografia, mappa catastale sezione in corrispondenza del corso d'acqua interessato e sezione di posa tipo, documentazione fotografica e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla realizzazione di una nuova linea interrata in fibra ottica in Via Bracona, nel Comune di Monsummano Terme (PT), che sarà posata mediante tecnica no-dig in subalveo al rio Bronzuoli, a una profondità di almeno 2 metri dal fondo alveo;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il rio Bronzuoli, nel tratto indicato con il codice BV3451, appartenente al reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico rappresentate catastalmente al foglio di mappa n. 30 particella n. 72 del Comune di Monsummano Terme (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- le buche di lancio dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri di distanza dal ciglio di sponda o laddove presente dal piede d'argine esterno;

- il cavo dovrà essere posizionato alla massima profondità possibile, e comunque ad almeno 2 m dal punto più basso di scorrimento del fosso nella sezione di attraversamento;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare

tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata

incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento

di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a TIM S.p.A., c.f. 00488410010, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, legale rappresentante Sig. Ernesto Bianchi, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento in subalveo mediante tecnica no-dig del rio Bronzuoli, in Via Bracona, nel Comune di Monsummano Terme (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8973 - Data adozione: 12/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.80/2015 e D.P.G.R.60/R/2016. Concessione per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul torrente Cessana, in Comune di Buggiano (PT). Pratica 3464 (Pratica SIDIT 132/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e aggiornata con D.G.R.T. 1035/19;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal sig. Bonelli Oriano ed altri, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, avente ad oggetto “Regolarizzazione di un attraversamento del torrente Cessana, posto in collegamento tra la strada comunale Via Cessana e la strada vicinale per Stignano, in Comune di Buggiano (PT)”, pervenuta tramite PEC ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 608 del 02/01/2020 successivamente sostituita con prot. n. 0220282 del 20/05/2021;

DATO ATTO che i richiedenti hanno individuato il sig. Bonelli Oriano quale referente per la concessione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 60/R/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di € 75,00 per oneri istruttori ed € 16,00 per imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, con bollettino postale in data 18/12/2019;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento integrativo di € 25,00 per oneri istruttori con bonifico bancario CRO 0835800364075703487038070550IT in data 17/03/2022 ed € 16,00 per imposta di bollo tramite annullamento di marca da bollo, come da dichiarazione trasmessa con nota pervenuta via PEC ed acquisita al protocollo regionale n. 120944 del 23/03/2022;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Francesca Marrese e dalla dott.ssa Cecilia Nannicini per gli aspetti amministrativi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 3464 (pratica SIDIT 132/2022; procedimento 163/2022);

VISTA la nota prot. n. 284033 del 14/08/2020 con la quale questo Ufficio chiedeva integrazioni riguardo alle attestazioni dei pagamenti pregressi e alla redazione di una verifica idraulica e all'attestazione di idoneità statica dell'attraversamento;

VISTA dunque la documentazione progettuale a firma dell'ing. Fabrizio Ambrogi, trasmessa con PEC acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 220282 del 20/05/2021 e le integrazioni pervenute via PEC acquisite al prot. n. 449405 del 18/11/2021, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- relazione idraulica;
- allegati alla relazione idraulica;
- attestazione di idoneità statica;
- dichiarazione unico accesso;
- modello Hec-ras del tratto oggetto di verifica;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ai pagamenti dei canoni e dell'imposta regionale previsti dalla L.R. 77/2016:

- maggiorazione per utilizzazione senza titolo, pari al 20% dei canoni corrisposti alla Provincia di Pistoia dal 2011 al 2015 pari a 130,00 euro in data 15/09/2020;
- imposta regionale relativa all'anno 2016 pari ad euro 150,00 (50% del canone 2016) in data 14/09/2020;
- canone 2016 pari a 300,00 euro in data 14/09/2020;
- canone 2017 pari a 250,00 euro in data 05/01/2018;
- canone 2018 pari a 100,00 euro in data 14/09/2020;
- canone 2019 pari a 100,00 euro in data 30/12/2019;
- canone 2020 pari a 100,00 euro in data 24/12/2020;
- canone 2021 pari a 100,00 euro in data 30/12/2021;
- imposta regionale relativa all'anno 2021 pari ad euro 50,00 (50% del canone 2021) in data 17/03/2022;

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2022, pari a Euro 100,00, salvo aggiornamento annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, e l'imposta regionale se dovuta, sarà oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

PRESO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per un attraversamento carrabile esistente del fosso Cessana in Comune di Buggiano (PT), che collega la Via Cessana alla strada vicinale per *Stignano*;

RILEVATO CHE le opere oggetto d'istanza riguardano il fosso Cessana, in un tratto appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice BV2381;

DATO ATTO che l'attraversamento, di lunghezza 7,00 m, larghezza 4,80 m, altezza dal fondo alveo circa 2 m, era stato realizzato a seguito di autorizzazione ai fini idraulici presentata dal sig. Conte Gennaro, rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici provveditorato regionale alle OO.PP per la Toscana Ufficio del Genio Civile di Pistoia, con nota prot. n. 4992 del 25/08/1977 (Pratica n. 48, pratica occupazione demanio art. n. 91/37/PE);

DATO ATTO che le verifiche idrauliche eseguite in moto permanente, in un tratto sufficientemente ampio da minimizzare gli errori sulle condizioni al contorno, con afflusso idrologico calcolato utilizzando i parametri delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica della Regione, hanno mostrato che:

- tutto il tratto di alveo analizzato, di lunghezza pari a circa 600 metri, risulta notevolmente inadeguato rispetto alla piena idrologica duecentennale, stimata in circa 130 mc/s e pertanto anche l'attraversamento in oggetto viene sormontato dalla portata per tempi di ritorno duecentennale, essendo coinvolta anche la viabilità comunale;
- la presenza dell'attraversamento non induce significative variazioni nel regime idraulico del tratto analizzato e si può ritenere idraulicamente ininfluenza nei confronti degli effetti generati dal passaggio della portata duecentennale, in quanto non induce variazioni in relazione al profilo dell'onda di piena;
- analizzando anche la massima portata transitabile in alveo, stimata in circa 10 mc/s, i profili mostrano che anche in questo scenario l'attraversamento non induce variazioni significative in relazione al pelo libero dell'onda di piena e pertanto la presenza dell'attraversamento non altera il buon regime delle acque e non crea aggravio del rischio in altre aree;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'attraversamento oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica 4.1 "attraversamenti con ponti residenziali" dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018, che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 250 per ogni attraversamento;

DATO ATTO che il richiedente ha dichiarato che l'attraversamento rappresenta l'unico accesso alla proprietà e che pertanto trova applicazione la riduzione del 60% dell'importo previsto dalla D.G.R. 888/2017;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle criticità emerse dall'analisi del contesto generale sopra delineate, la richiesta in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzata alle condizioni di gestione del rischio più avanti definite;
- l'utilizzo in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per l'occupazione con i manufatti in esame dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- qualora fosse necessario effettuare interventi idraulici che possano interessare le opere oggetto del presente atto, sarà a cura e spese del richiedente effettuare qualsiasi modifica richiesta, il loro spostamento o anche l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- il richiedente è tenuto ad eseguire la manutenzione del manufatto in modo che esso non costituisca criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- per le attività di manutenzione straordinaria del manufatto, all'interno dell'area demaniale, il richiedente dovrà presentare specifica istanza di autorizzazione idraulica;

MANUTENZIONE:

per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che dovessero rendersi necessari, il richiedente dovrà attenersi alle prescrizioni sotto impartite:

- le attività di manutenzione ordinaria sul manufatto in concessione sono soggette a comunicazione presso questo Ufficio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni;

- tutte le operazioni di manutenzione, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato, provvedendo a rimuovere qualunque ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza e la sezione utile del corso d'acqua interessato dai lavori;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI

- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire l'efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo durante e dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che la luce non sia ostruita da materiale trasportato dal corso d'acqua;
- il concessionario si obbliga ad installare entro tre mesi dalla data presente atto:
 - adeguata cartellonistica stradale atta alla gestione del rischio durante gli eventi meteorici; a titolo esemplificativo, in aggiunta al già presente cartello stradale di divieto di transito, apposizione di cartello stradale di pericolo con pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento oppure di cartello stradale di piena improvvisa con pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento;
 - installazione di asta idrometrica, da applicarsi a lato della spalla del ponte in sinistra idraulica in modo tale che dalla proprietà dei concessionari, dove non sono presenti muretti di sponda, sia consentita una facile lettura;
- l'attraversamento dovrà rimanere ad uso esclusivo del concessionario, che si assume la responsabilità del suo uso da parte di soggetti diversi;
- qualora il Centro Funzionale Regionale emetta avviso per livello di criticità con codice giallo, arancione o rosso per la zona di allerta di riferimento, ovvero quando si verificano o siano prevedibili condizioni di deflusso critiche, il concessionario si accerta costantemente della transitabilità sul ponte e, qualora il livello del pelo libero della corrente raggiunga la soglia idrometrica evidenziata sull'asta idrometrica ad un livello pari a 0,30 metri sotto l'intradosso, si obbliga a collocare una barriera di chiusura per l'interdizione dell'accesso sul ponte.

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

La concessione oggetto del presente atto è accordata in solido a Bonelli Oriano, Bonelli Roberto, Marsalla Daniela, Conte Bruno, Conte Giuseppina, Figliola Addolorata, De Lisa Davide, De Lisa Silvia, Giusti Giuliano, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A. I soggetti concessionari prendono atto che tra di loro sussiste nei confronti della Regione concedente il vincolo di solidarietà passiva per quanto attiene ad oneri ed obblighi assunti in dipendenza della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata 9 (nove) anni a decorrere dal 01/01/2016, come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 100,00 (pari ad una annualità del canone);

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto;

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 4.1 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i.) di € 100,00, pari a euro 250,00 ridotti del 60% in quanto unico accesso;

Il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*);

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di € 100,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico bancario CRO 0835800364075400487038070550IT in data 17/03/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, al sig. Bonelli Oriano ed altri, della concessione per il mantenimento di un attraversamento carrabile sul torrente Cessana, posto tra via Cessana e la strada vicinale per Stignano, in Comune di Buggiano (PT);
2. di autorizzare il mantenimento dell'opera ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dal 01/01/2016 come previsto dall'art. 1 della L.R. 77/2016, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza, con particolare riferimento agli "Ulteriori oneri e obblighi";
4. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi di tutti i richiedenti è parte integrante del presente decreto e che fra loro vige la clausola di solidarietà richiamata in narrativa;
5. di dare atto che il Sig. Bonelli Oriano è stato individuato quale unico referente per i rapporti con la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 60/R/2016;
6. di disporre che il mantenimento delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Dati identificativi*

3dfe34955e2f01a062cddd4c74672c3ed21b16d2c2156fae292649afce55ee2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8998 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Ravaccione, ad uso produzione di beni e servizi (prat. Sidit n. 4667/2021 ex PC 1466/78-33).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata da Marmi Galleria Ravaccione s.r.l., C.F.: 00079440459, con sede a Carrara (MS) via dei Mille n. 69, prot. n. 339766 del 31/08/2021, intesa ad ottenere la concessione per derivare 1000 mc/a massimi di acqua dalla falda sotterranea sotterranea in località Ravaccione nel Comune di Carrara (MS) per uso produzione beni e servizi;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 30/08/2021 sono state versate le spese di istruttoria di Euro 200,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820; in pari data è stato versato l'importo di Euro 16,00 per l'imposta di bollo (sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820) e, in ottemperanza di quanto chiesto con nota prot. n. 133450 del 30/03/2022, sono stati effettuati in data 22/04/2022, i versamenti relativi: ai canoni pregressi anni 2017/2021 per complessivi Euro 9.209,78 (Euro 1.828,80 anno 2017, Euro 1.828,80 anno 2018, Euro 1.828,80 anno 2019, Euro 1.828,80 anno 2020, Euro 1.828,80 anno 2021 + Euro 65,78 di interessi totali), codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale di Euro 1.828,80, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al contributo idrografico di Euro 45,72, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 4667/2021 ex PC 1466/78-33;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Marmi Galleria Ravaccione s.r.l., C.F.: 00079440459, con sede a Carrara (MS) via dei Mille n. 69, lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Ravaccione, FG 35 Mappale 27, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s, il prelievo è assentito tutto l'anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,032 l/s corrispondente a circa 1.000,00 mc/a (prat. Sidit n. 4667/2021 ex PC 1466/78-33);

Preso atto che il legale rappresentate di Marmi Galleria Ravaccione s.r.l., ha sottoscritto in data 03/05/2022 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/05/2022, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Marmi Galleria Ravaccione s.r.l., C.F.: 00079440459, con sede a Carrara (MS) via dei Mille n. 69, lo sfruttamento di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Ravaccione, FG 35 Mappale 27, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,00 l/s, il prelievo è assentito tutto l'anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,032 l/s corrispondente a circa 1.000,00 mc/a (prat. Sidit n. 4667/2021 ex PC 1466/78-33);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Marmi Galleria Ravaccione s.r.l. in data 03/05/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*

087ed5863866e738087afe2e180e937b17e8936e9670e4ac64980ac20822b40c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9000 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.114108/2020 (ex 26344/17 - PPC 003/93) - T.U. 11/12/1933 n. 1775
- Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni,
Pod. Casa al Pino nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 30/11/2017 n. 576033 dal Sig. Luca Pianelli Concialini proprietario della Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1407 del 10/05/2013, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.114108/2020 (ex 26344/17 – PPC 003/93).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dal Sig. Luca Pianelli Concialini in data 20/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Braccagni, Pod. Casa al Pino individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.7 particella n.110;
- il volume annuale è di 49.000 (quarantanovemila metri cubi);
- la portata di acqua massima richiesta è di 15,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,55 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1407 del 10/05/2013, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Braccagni, Pod. Casa al Pino, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.7 particella n.110, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.114108/2020 (ex 26344/17 – PPC 003/93);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 15,00 (quindici) litri al secondo, una portata media annua di 1,55 (uno virgola cinquantacinque) litri al secondo per un volume massimo di 49.000 (quarantanovemila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 11/11/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1889ee5d9fb8a205d7d755b09e1451f40295b92090eadbf0fe136e7ef76b341c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 148 del 06-05-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9002 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 66/2022 Decreto di Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campiglia Marittima (Li), e Suvereto (LI) Pozzi 3176-3192-3211

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO

- il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri " art. 10 c.1;
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015" ed in particolare il punto 6 dell'allegato C ;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 s.m.i. artt. 3 e 4; Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. emanati dalla Regione Toscana;
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva;
- la D.G.R n.830 del 31/07/2017 Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015;
- il Regolamento D.P.G.R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015. così come modificato dalla D.G.R n.830 del 31/07/2017;
- la D.G.R n.889_del_07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee

Premesso che Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo Catastalmente individuato al NCT del Comune di Suvereto (LI):

- **Foglio 60** particelle nn. 95. 106. 107. 108. 109. 110. 128;
- **Foglio 61** particelle nn. 10.. 20. 23. 31. 33. 34.
- **Foglio 62**, particelle nn. 7 10. 11. 12.

Comune di Campiglia Marittima (LI):

- **Foglio 70** particelle nn. 35, 119, 154, 155, 156, 233, 234, 315,
- **Foglio 75**, particelle nn. 1, 61, 65, 80, 93, 226,
- **Foglio 76**, particelle nn. 116, 231, 114, 115, 9, 129, 121, 130. 264, 267, 269, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 76, 129, 117.

per una superficie complessiva di 280. ha (ettari) circa, sul quale esercita la sua attività di imprenditore agricolo;

Preso atto che in data 02/11/2020 con istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al n 376686 Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933 per la derivazione di 90.000 (novantamila) metri cubi anno, di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo;

Valutato, la documentazione allegata, conforme alla normativa vigente, e le specifiche tecniche delle opere di captazione adeguate, si è provveduto ad avviare il relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art 7 e seguenti della L 241/90; Tramite la pubblicazione dell'Avviso di istruttoria sull'albo pretorio del comune di Campiglia Marittima (LI), sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT), e sul sito web della Regione Toscana;

Considerato che la derivazione richiesta avverrà tramite n. 3 (tre) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n. 3176-3192-3211 ubicato nel Comune di Campiglia Marittima loc. Casalappi per un totale medio annuo di 90.000 m3.

Preso atto che l'acqua così prelevata, concorre al riempimento di due vasche di accumulo esistenti in azienda rispettivamente di 12000 e 6000 m3 circa e da qui inviata all'impianto di irrigazione della superficie aziendale pari a 280 ha (ettari) circa di terreno coltivato a colture orticole a rotazione stagionale.

Considerato che la valutazione ex ante ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore MEDIO

Preso Atto che la derivazione non può essere assentita in via ordinaria, il prelievo concesso è subordinato, ai sensi della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, alle seguenti prescrizioni:

- ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.
- Monitoraggio piezometrico tramite misure discrete da effettuarsi in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre;
- Limitazione temporale della concessione (anni cinque)

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in atti al fascicolo (PROT 490001 DEL 17/12/2021) è favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto, tuttavia, in considerazione delle problematiche connesse allo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo, pone come condizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni. E precisa infine che, il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico;

Considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/02/2022 è stato possibile stabilire che lo stato dei luoghi è conforme alla normativa vigente e agli elaborati tecnici a firma Geom. Armando Cundari n 533 Albo dei Geometri della Provincia di Livorno, presentati a corredo della pratica;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto all'obbligo delle spese di istruttoria (Delibera n.889 del 07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C) pari a €300,00 (trecento/00);

Preso Atto che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo del canone annuale dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso Agricolo/Potabile, determinato con D.G.R n. 889 del 07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche pari a € 211.00, (duecentoundici/00) quale canone dovuto per l'annualità 2022, comprensivo del contributo ai sensi dell'art 7 R.D. 1775/33;

Preso Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo di € 211.00, (duecentoundici/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 del_07-08-2017- (Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a €16,00 (sedici) tramite bonifico bancario su c/c intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT 70 J 07601 02800 000011899580

Visto il disciplinare n. LI-017/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto in data 04 maggio 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) titolare della concessione;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti è possibile concedere l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Potabile/Agricolo", tramite n. 3 (tre) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n. 3176-3192-3211 ubicati nel Comune di Campiglia Marittima(LI) loc. Casalappi meglio individuato al NCT di detto Comune rispettivamente nel Foglio 75 Particella 117, 274, 267, per un quantitativo di 90.000 m³/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 2,85 l/sec medi annui;

Valutato stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, a Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) la Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Agricolo/Potabile", tramite n. 3 (tre) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n. 3176-3192-3211 ubicati nel Comune di Campiglia Marittima (LI) loc. Casalappi meglio individuato al NCT di detto Comune rispettivamente nel Foglio 75 Particella 117, 274, 267, per un quantitativo di 90.000 m³/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 2,85 l/sec medi annui; subordinando la derivazione alle seguenti prescrizioni:
 - -installazione di misuratore volumi prelevati e sua manutenzione per l'intero periodo
 - Monitoraggio piezometrico in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre da comunicare all'ufficio competente
 - ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.;
 - Durata della concessione pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione del decreto di Concessione;
2. di approvare il disciplinare n. LI-017/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 04 maggio 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio titolare della concessione;
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;
4. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che il richiedente ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria (Delibera n.889_del_07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C), del canone demaniale dovuto (D.G.R n. 889 del 07-08-2017 Allegato A) , della cauzione (D.G.R n. 889 del 07-08-2017), e dell'imposta di bollo per l'emissione del presente Decreto (D.P.R 642/72 ss.mm.ii),
6. di trasmettere copia del presente Atto unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessa derivazione, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termini di legge. nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Forconi Claudio Disciplinare tre pozzi firmato
71b9f6176ee302fe900efb8df1a6d5c41666df58f4d4b6954a74085b3960c2be*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9016 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: RD 523/1904, la L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica n. 3169 (Sidit 1521/2022). Concessione idraulica di un'area demaniale, di pertinenza del Canale dei Frati (Cod. TN31665), occupata da un attraversamento in subalveo, in via del Monte, nel Comune di Pietrasanta (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

RICHIAMATA la DGRT n. 888/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dalla Società Toscana Energia S.p.A (di seguito denominata "concessionario"), codice fiscale/partita IVA: 05608890488, con sede legale in p.za E. Mattei n.3 a Firenze, recepita al protocollo Regionale con n. 0136054 del 31/03/2022, corredata della seguente documentazione tecnica, a firma del tecnico ing. Giorgio Barci, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 5873:

- relazione descrittiva n. 6,
- estratti cartografici (catastale, corografia, ecc. con indicazione dell'area d'intervento),
- documentazione fotografica,
- tav. unica: progetto n. 3651/2021 – progetto definitivo (pianta – sezioni – particolare costruttivo);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per ottenere la concessione idraulica di un'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di pertinenza del Canale dei Frati" (TN31665), occupata da un attraversamento del corso d'acqua, lungo la via del Monte, nel Comune di Pietrasanta (LU), in un'area censita catastalmente al Foglio 7, per l'estensione della rete gas, costituita in acciaio DN 100 IV specie con tubazione in polietilene De 90 serie S5, con posa in opera di una nuova condotta in polietilene S5 De 90 convogliante gas metano;

PRESO ATTO che la nuova condotta sarà installata ad una profondità di 1 m dal piano stradale, mentre al fine di superare l'interferenza con l'attraversamento esistente, il tubo sarà posato a 50 cm dal piano stradale per uno sviluppo lineare di 238 m e in corrispondenza dell'attraversamento, lo scavo di 50 cm si estenderà per 3 m.; il tutto come meglio descritto nella documentazione tecnica agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate l'area demaniale impegnata e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti della pratica n. 3169 (Sidit 1521/2022) ;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

ACCERTATO che:

- l'intervento da realizzare presenta i requisiti per esser autorizzato,
- l'intervento da realizzare non altera il buon regime delle acque;
- l'intervento da realizzare non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- l'intervento da realizzare non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione, per l'attraversamento in progetto, è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente

autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la tipologia d'uso richiesta - Uso 11 "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", è determinato in euro 240,00, importo ridotto nella misura del 20%, ai sensi dell'art.29 c. 5 del Reg 60/R/2016;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO che la società ha versato:

- l'importo di € 116,00 di cui € 100,00 per oneri istruttori e € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, mediante bonifico del 23/03/2022 su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;
- l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che riporta l' identificativo n.01200295480078 del 26.01.2022;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 0169897 del 26/04/2022 è stato richiesto alla società di effettuare i seguenti versamenti:

- € 180,00 (euro centoottanta/00) quale rateo di 9/12 mensilità di canone anno 2022,
- € 90,00 (euro novanta/00) di imposta regionale per l'anno 2022,
- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) di cauzione;

DATO ATTO che con pec, acquisita al protocollo con n. 184634 del 05/05/2022, sono pervenute le ricevute di pagamento dei suddetti importi;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla richiedente Società Toscana Energia S.p.A, codice fiscale/partita IVA 05608890488, con sede legale in P.za E. Mattei n.3 a Firenze, la concessione per l'occupazione di un'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico, di pertinenza del Canale dei Frati (Cod. TN31665), occupata da attraversamento in sub alveo del corso d'acqua, per l'estensione di un tratto della rete di distribuzione gas esistente, in via del Monte, nel Comune di Pietrasanta (LU), come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, allegati alla pratica n. 3169 (Sidit 1521/2022);
2. di stabilire in anni 19 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;
3. di autorizzare l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli articoli 93e 98 del R.D. 523/1904;
4. di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data del presente atto e che l'autorizzazione idraulica ha la validità di 36 mesi, dalla data dello stesso, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio;
5. di dare atto che il canone di concessione annuo è pari a € 240,00, secondo quanto riportato nell'allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;
6. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/198; resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

8. di dare atto che:

-il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

9. di trasmettere, per via telematica, il presente provvedimento al richiedente;

10. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9023 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.114360/2020 (ex 26343/17 - 9970/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Braccagni Pod. Lama nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 30/11/2017 n. 576033 dal Sig. Luca Pianelli Concialini proprietario della Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1405 del 10/05/2013, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.114360/2020 (ex 26343/17 - 9970/2010).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dal Sig. Luca Pianelli Concialini in data 20/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Braccagni Pod. Lama individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.21 particella n.635;
- il volume annuale è di 59.500 (cinquantanovemilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 15,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,9 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1405 del 10/05/2013, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Braccagni Pod. Lama, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.21 particella n.635, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 114360/20 (ex 26343/17 - 9970/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 15,00 (quindici) litri al secondo, una portata media annua di 1,9 (uno virgola nove) litri al secondo per un volume massimo di 59.500 (cinquantanovemilacinquecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 11/11/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE
9d661303c0e56ebb1f05f1ec69a40d9a957b239056d50951a91258a8a6999dc5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9069 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua dal Torrente Veza in loc. Pontestazemese del Comune di Stazzema (LU) ad uso produzione di beni e servizi. Prat. Sidit n. 187903/2020 (ex pratica n. 1035).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo acquisita al protocollo in data 01/12/2021 con il n. 466223, presentata dal legale rappresentante di Segheria di Luchera s.r.l., C.F./P.I.: 00199620469, con sede a Stazzema

(LU) via Provinciale n. 12 fraz. Luchera, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Stazzema (LU), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 335 del 12/08/2008;

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 300,00, è stato effettuato in data 30/11/2021 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 335 del 12/08/2008 con la quale era stato concesso a Segheria di Luchera di Migliorini Nino & C. s.a.s., C.F./P.I.: 00199620469, di derivare dal Torrente Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema (LU), la portata di l/s 0,237 di acqua per uso industriale; la concessione era stata accordata per la durata di anni 15 successivi, continui e decorrenti dal 01/02/2007, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto il giorno 08/08/2008 e verso il pagamento del canone annuo (prat. 1035);

Visto il disciplinare sottoscritto il giorno 08/08/2008 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema (LU) ad uso industriale, sottoscritto presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca il 05/09/2008 al n. 4758 (prat. 1035);

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione equivale all'uso produzione di beni e servizi;

Considerato che la scadenza era il 31/01/2022 e che è avvenuto un cambio di denominazione della Segheria di Luchera di Migliorini Nino & C. s.a.s., C.F./P.I.: 00199620469 (ora Segheria di Luchera s.r.l., C.F./P.I.: 00199620469, stesso codice fiscale/partita iva);

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 187903/2020 (ex pratica n. 1035) nella quale viene dichiarato che non ci sono motivi ostativi al rinnovo della concessione a Segheria di Luchera s.r.l., C.F./P.I.: 00199620469. Le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda. E' stata fatta la valutazione ex ante della derivazione: si tratta di una derivazione di tipo dissipativo di 0,237 l/s dal Torrente Vezza, fiume classificato nel PGA nel tratto in esame con qualità sufficiente V3 (pur essendo un rinnovo, poichè lo stato ecologico del corso d'acqua è inferiore a Buono, è necessario riformulare la valutazione ex Ante in quanto il rinnovo è rilasciabile solo in caso di Rischio Basso). Nel tratto in cui si trova la derivazione, la portata del Fiume Vezza è di circa 3.178 e la somma dei prelievi presenti nel tratto di monte è di circa 50 l/s; ne consegue un impatto della derivazione singola oggetto del rinnovo e del cumulo prelievi Lieve e un Rischio Basso.

Ritenuto di concedere a: Segheria di Luchera s.r.l., C.F./P.I.: 00199620469, con sede a Stazzema (LU) via Provinciale n. 12 fraz. Luchera, di derivare acqua dal Torrente Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema (LU) ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 335 del 12/08/2008 e al disciplinare sottoscritto il giorno 08/08/2008, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 01/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,67 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,237 l/s pari a circa 7.475,00 mc/a, prat. Sidit n. 187903/2020 (ex pratica n. 1035), subordinatamente alla seguente prescrizione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;

Dato atto che in data 08/04/2022 è stato versato il canone + interessi + sanzione, anno 2017, per un importo complessivo di Euro 882,15 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018) e che in data 10/05/2022 è stato versato l'importo di Euro 3,70 integrativo del versamento del 08/04/2022, per un totale dovuto di Euro 885,85; in data 08/04/2022 è stato versato il deposito cauzionale di Euro 671,10 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 261,88, versato alla Provincia di Lucca (c/c postale 11771557): bollettino del 25/07/2008 VCY 0671;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i canoni dovuti fino al 31/12/2021, debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 671,10, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Segheria di Luchera s.r.l., C.F./P.I.: 00199620469, con sede a Stazzema (LU) via Provinciale n. 12 fraz. Luchera, di derivare acqua dal Torrente Vezza in loc. Pontestazzemese del Comune di Stazzema (LU) ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 335 del 12/08/2008 e al disciplinare sottoscritto il giorno 08/08/2008, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 01/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,67 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,237 l/s pari a circa 7.475,00 mc/a, prat. Sidit n. 187903/2020 (ex pratica n. 1035), subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
2. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3° e 10° punto della narrativa;
3. di dare atto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2021, deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 671,10, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 261,88, versato alla Provincia di Lucca (c/c postale 11771557): bollettino del 25/07/2008 VCY 0671;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Stazzema (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si

possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9071 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.115753/2020 (ex 26342/17) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Lama in Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 30/11/2017 n. 576033 dal Sig. Luca Pianelli Concialini proprietario della Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1404 del 10/05/2013, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.115753/2020 (ex 26342/17).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dal Sig. Luca Pianelli Concialini in data 20/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Lama in Fraz. Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.21 particella n.336;
- il volume annuale è di 116.800 (centosedicimila ottocento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 12,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 3,7 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Società Agricola Eredi Concialini Antonio s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1404 del 10/05/2013, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Lama in Fraz. Braccagni, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.21 particella n.336, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.115753/2020 (ex 26342/17);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 12,00 (dodici) litri al secondo, una portata media annua di 3,7 (tre virgola sette) litri al secondo per un volume massimo di 116.800 (centosedicimila ottocento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 11/11/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a30ad0ca477caff8038d46975e574f8b4e618368eb27df8a6c102d48a0330ea7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9076 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, ad uso produzione di beni e servizi, prat. SIDIT n. 183711/2020 ex pratica n. 2182.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo di Cecconi Natale Cave s.r.l., C.F.: 02380000469, con sede a Seravezza (LU) via Zara n. 113, acquisita al protocollo in data 26/01/2022 con il n. 29019, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, ad uso produzione di beni e servizi, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3079 del 04/07/2014 e al decreto dirigenziale n. 6429 del 27/04/2018 di voltura (prat. n. 2182);

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 è stato effettuato in data 17/01/2022 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Visti i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3079 del 04/07/2014 con la quale veniva concesso a "Cecconi Natale" con sede a Seravezza fraz. Ruosina via Zara n. 113, il diritto di derivare acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, nella misura di medi litri/secondo 0,025 (equivalente ad un prelievo annuo di mc 811,2) ad uso industriale sottocategoria artigianale, fascia di consumo per volumi d'acqua inferiori o uguali a 2.000 mc/anno, come da deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca n. 234 del 22/12/2005, rinnovando la concessione già rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10166 del 17/10/1994 e successiva determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 196 del 31/05/2007; veniva approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/07/2014 dal Procuratore di "Cecconi Natale"; veniva stabilita la durata per un periodo di anni 15 (quindici) con decorrenza dal 01/02/2007, data immediatamente successiva alla scadenza della precedente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 03/07/2014 e verso il pagamento del canone annuo;
- decreto dirigenziale n. 6429 del 27/04/2018 con il quale veniva riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, a far data dal 01/01/2018, "Cecconi Natale Cave s.r.l." con sede a Seravezza (LU) via Zara n. 113, C.F.: 2380000469, quale Società intestataria della concessione di derivazione acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, nella misura di medi litri/secondo 0,025 (equivalente ad un prelievo annuo di mc 811,2) ad uso produzione di beni e servizi, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3079 del 04/07/2014 (prat. n. 2182); la scadenza della concessione veniva confermata al 31/01/2022, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 07/07/2014 al n. 2924 serie 3 e verso il regolare pagamento del canone annuo;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 183711/2020 ex pratica n. 2182, nella quale non risultano motivi ostativi al rinnovo della concessione e in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione:

- trattasi di una derivazione di tipo dissipativo di 0,025 l/sec dal Fiume Vezza, fiume classificato nel PGA nel tratto in esame con qualità sufficiente V3 (di conseguenza pur essendo un rinnovo, poiché lo stato ecologico del corso d'acqua è inferiore a buono è necessario riformulare la valutazione ex ante ed il rinnovo è rilasciabile solo in caso di rischio basso).

Nel tratto in cui si trova la derivazione la portata del fiume Vezza è di circa 5.145,00 l/sec e la somma dei prelievi presenti nel tratto di monte è di 70,00 l/sec. Ne deriva un impatto della derivazione singola oggetto del rinnovo e del cumulo prelievi Lieve e di conseguenza un Rischio Basso;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere a: Cecconi Natale Cave s.r.l., C.F.: 02380000469, con sede a Seravezza (LU) via Zara n. 113, di derivare acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, FG 30 Particella 595, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3079 del 04/07/2014, al disciplinare sottoscritto in data 03/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 07/07/2014 al n. 2924 serie 3 e al decreto dirigenziale n. 6429 del

27/04/2018 di voltura, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 01/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,67 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,025 l/s; il volume massimo/anno è 811,20 mc, prat. SIDIT n. 183711/2020 ex pratica n. 2182, subordinatamente alla seguente prescrizione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale è stato precedentemente effettuato in occasione della voltura di cui al decreto dirigenziale n. 6429 del 27/04/2018;

Ritenuto che il Concessionario debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 607,50, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: Cecconi Natale Cave s.r.l., C.F.: 02380000469, con sede a Seravezza (LU) via Zara n. 113, di derivare acqua dal Torrente Vezza nel Comune di Seravezza (LU) fraz. Ruosina loc. Argentiera, FG 30 Particella 595, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3079 del 04/07/2014, al disciplinare sottoscritto in data 03/07/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 07/07/2014 al n. 2924 serie 3 e al decreto dirigenziale n. 6429 del 27/04/2018 di voltura, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 01/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,67 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,025 l/s; il volume massimo/anno è 811,20 mc, prat. SIDIT n. 183711/2020 ex pratica n. 2182, subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
2. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00, è stato effettuato in data 17/01/2022 (conto IBAN IT8900760102800001031575820);
3. di dare atto che il versamento del deposito cauzionale è stato precedentemente effettuato in occasione della voltura di cui al decreto dirigenziale n. 6429 del 27/04/2018;
4. di dare atto che il Concessionario deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 607,50, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Seravezza (LU);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 148 del 06-05-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9107 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 4621/2021 Decreto di Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio dei Comuni di Campiglia Marittima (Li), e Suvereto (LI) Pozzo 10833

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO

- il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri " art. 10 c.1;
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015" ed in particolare il punto 6 dell'allegato C ;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 s.m.i. artt. 3 e 4; Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni emanati dalla Regione Toscana;
- la D.G.R. 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva;
- la D.G.R. n.830 del 31/07/2017 Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015;
- il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.cosi come modificato dalla D.G.R. n.830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n.889_del_07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee

Premesso che Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo Catastalmente individuato al NCT del Comune di Suvereto (LI):

- **Foglio 60** particelle nn. 95. 106. 107. 108. 109. 110. 128;
- **Foglio 61** particelle nn. 10.. 20. 23. 31. 33. 34.
- **Foglio 62**, particelle nn. 7 10. 11. 12.

Comune di Campiglia Marittima (LI):

- **Foglio 70** particelle nn. 35, 119, 154, 155, 156, 233, 234, 315,
- **Foglio 75**, particelle nn. 1, 61, 65, 80, 93, 226,
- **Foglio 76**, particelle nn. 116, 231, 114, 115, 9, 129, 121, 130. 264, 267, 269, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 76, 129, 117.

per una superficie complessiva di 280. ha (ettari) circa, sul quale esercita la sua attività in qualità di imprenditore agricolo;

Preso atto che in data 04/07/2018 con istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al n 346471 Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933 per la derivazione di 45000 (quarantacinquemila) metri cubi anno, di acque pubbliche sotterranee ad uso **“Agricolo/Potabile”**;

Valutato, la documentazione allegata, conforme alla normativa vigente, e le specifiche tecniche delle opere di captazione adeguate, si è provveduto ad avviare il relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art 7 e seguenti della L 241/90; Tramite la pubblicazione dell'Avviso di istruttoria sull'albo pretorio del comune di Campiglia Marittima (LI), sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT), e sul sito web della Regione Toscana;

Considerato che la derivazione richiesta avverrà tramite n. 1 (uno) pozzo censito negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n.10833 ubicato nel Comune di Campiglia Marittima loc. Ribocchi meglio individuati al NCT di detto Comune nel Foglio 75 Particella 61

L'acqua così prelevata, concorre al riempimento di due vasche di accumulo esistenti in azienda rispettivamente di 12000 e 6000 m3 circa e da qui inviata all'impianto di irrigazione della superficie aziendale pari a 280 ha (ettari) circa di terreno coltivato a colture orticole a rotazione stagionale e per il lavaggio degli ortaggi destinati alla grande distribuzione.

Considerato che la valutazione ex ante ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore MEDIO

Preso Atto che la derivazione non può essere assentita in via ordinaria, il prelievo concesso è subordinato, ai sensi della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale

Appennino Settentrionale allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, alle seguenti prescrizioni:

- ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.
- Monitoraggio piezometrico tramite misure discrete da effettuarsi in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre;
- Limitazione temporale della concessione (anni cinque)

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in atti al fascicolo (PROT 490001 DEL 17/12/2021) è favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto, tuttavia, in considerazione delle problematiche connesse allo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo, pone come condizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni. E precisa infine che, il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico;

Considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/12/2021 è stato possibile stabilire che lo stato dei luoghi è conforme alla normativa vigente e agli elaborati tecnici a firma Geom. Armando Cundari n 533 Albo dei Geometri della Provincia di Livorno, presentati a corredo della pratica;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto all'obbligo delle spese di istruttoria (Delibera n.889 del 07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C) pari a €100,00 (cento) in data 02/02/2018;

Preso Atto che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo del canone annuale dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso "Promiscuo" Agricolo/Potabile, determinato con D.G.R n. 889 del 07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche pari a € 144.00, (centoquarantaquattro/00) quale canone dovuto per l'annualità 2022, comprensivo del contributo ai sensi dell'art 7 R.D. 1775/33;

Preso Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo di € 144.00, (centoquarantaquattro/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 del_07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a €16,00 (sedici) tramite bonifico bancario su c/c intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT 70 J 07601 02800 000011899580

Visto il disciplinare n. LI-016/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto in data 04 maggio 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) titolare della concessione;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti è possibile concedere l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Potabile/Agricolo", tramite n. 1 (uno) pozzo censito negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n.10833 ubicato nel Comune di Campiglia Marittima(LI) loc. Ribocchi meglio individuato al NCT di detto Comune rispettivamente nel Foglio 75 Particella 61, per un quantitativo di 45.000 m3/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 1,42 l/sec medi annui;

Valutato stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, a Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) la Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Agricolo/Potabile", tramite n. 1 (uno) pozzo censito negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n.10833 ubicato nel Comune di Campiglia Marittima (LI) loc. Ribocchi meglio individuati al NCT di detto Comune rispettivamente nel Foglio 75 Particella 61 per un quantitativo di 45.000 m3/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 1,42 l/sec medi annui; subordinando la derivazione alle seguenti prescrizioni:
 - -installazione di misuratore volumi prelevati e sua manutenzione per l'intero periodo
 - Monitoraggio piezometrico in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre da comunicare all'ufficio competente
 - ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.;
 - Durata della concessione pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione del decreto di Concessione;
2. di approvare il disciplinare n. LI-016/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 04 maggio 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio titolare della concessione;
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;

4. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che il richiedente ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria (Delibera n.889_del_07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C), del canone demaniale dovuto (D.G.R n. 889 del 07-08-2017 Allegato A) , della cauzione (D.G.R n. 889 del 07-08-2017), e dell'imposta di bollo per l'emissione del presente Decreto (D.P.R 642/72 ss.mm.ii),
6. di trasmettere copia del presente Atto unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessa derivazione, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termini di legge. nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Forconi Claudio Disciplinare pozzo 10833 potabile Sidit 4621.2021 firmato
e91061ee8dc333e74c998b9243c605f276c4cea701747b82b45c047893c430fc*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9108 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 677/2021 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. il Poderino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.; il D.L. vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 83880 in data 25/02/2021 presentata dalla Sig.ra Ferrini Bianca in qualità di legale rappresentate di Ferrini Bianca Soc. Agricola Semplice (C.F. 06067740487) con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Montalcino (SI), ad uso agricolo – pratica SIDIT n. 677/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato digitalmente dalla Sig.ra Ferrini Bianca allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI) in loc. Il Poderino al foglio n. 221 particella n. 105;
- la portata media di concessione è di 0,20 l/sec per un fabbisogno di 5661 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Ferrini Bianca Soc. Agricola Semplice (C.F. 06067740487) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Montalcino (SI) in loc. il Poderino, al foglio n.221 particella n.105, tramite elettropompa sommersa;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,20 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 5661 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto digitalmente dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

18152be35be180e235d51a429cd0f3e34949ad37d0adaf050396b3717a9163a2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 148 del 06-05-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9109 - Data adozione: 13/05/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica Sidit 201/2022. Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio dei Comuni di Campiglia Marittima (Li), e Suvereto (LI) Pozzi 7617-10150-12382-13772-14633-20382

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO

- il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri " art. 10 c.1;
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015" ed in particolare il punto 6 dell'allegato C ;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 s.m.i. artt. 3 e 4; Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni emanati dalla Regione Toscana;
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva;
- la D.G.R n.830 del 31/07/2017 Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015;
- il Regolamento D.P.G.R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.cosi come modificato dalla D.G.R n.830 del 31/07/2017;
- la D.G.R n.889_del_07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee

Premesso che Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) è proprietario di un appezzamento di terreno agricolo Catastalmente individuato al NCT dei Comuni di: Suvereto (LI):

- Foglio 60 particelle nn. 95. 106. 107. 108. 109. 110. 128;
- Foglio 61 particelle nn. 10. 20. 23. 31. 33. 34.
- Foglio 62, particelle nn. 7 10. 11. 12.

Comune di Campiglia M.^{ma} (LI):

- Foglio 70 particelle nn. 35, 119, 154, 155, 156, 233, 234, 315,
- Foglio 75, particelle nn. 1, 61, 65, 80, 93, 226,
- Foglio 76, particelle nn. 116, 231, 114, 115, 9, 129, 121, 130. 264, 267, 269, 274, 276, 277, 279, 281, 282, 76, 129, 117.

per una superficie complessiva di 280. ha (ettari) circa, sul quale esercita la propria attività di imprenditore agricolo;

Preso atto che in data 03/11/2020 con istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione al n 376956 Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933 per la derivazione di 180000 (centottantamila) metri cubi anno, di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo;

Valutato, la documentazione allegata, conforme alla normativa vigente, e le specifiche tecniche delle opere di captazione adeguate, si è provveduto ad avviare il relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art 7 e seguenti della L 241/90; Tramite la pubblicazione dell'Avviso di istruttoria sull'albo pretorio del comune di Campiglia Marittima (LI), sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT), e sul sito web della Regione Toscana;

Considerato che la derivazione richiesta avverrà tramite n.6 (sei) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n. 7617-10150-12382-13772-14633-20382 ubicati nel Comune di Campiglia Marittima loc. Ribocchi per un totale medio annuo di 180.000 m3.

Preso atto che l'acqua così prelevata, concorre al riempimento di due vasche di accumulo esistenti in azienda rispettivamente di 12000 e 6000 m3 circa e da qui inviata all'impianto di irrigazione della superficie aziendale pari a 280 ha (ettari) circa di terreno coltivato a colture orticole a rotazione stagionale.

Considerato che la valutazione ex ante ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore MEDIO

Preso Atto che la derivazione non può essere assentita in via ordinaria, il prelievo concesso è subordinato, ai sensi della Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, alle seguenti prescrizioni:

- ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.
- Monitoraggio piezometrico tramite misure discrete da effettuarsi in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre;
- Limitazione temporale della concessione anni cinque;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in atti al fascicolo (PROT 490001 DEL 17/12/2021) è favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto, tuttavia, in considerazione delle problematiche connesse allo stato ambientale del corpo idrico sotterraneo, pone come condizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni. E precisa infine che, il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere, da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico;

Considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/02/2022 è stato possibile stabilire che lo stato dei luoghi è conforme alla normativa vigente e agli elaborati tecnici a firma Geom. Armando Cundari n 533 Albo dei Geometri della Provincia di Livorno, presentati a corredo della pratica;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto all'obbligo delle spese di istruttoria (Delibera n.889 del 07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C) pari a €300,00 (trecento/00);

Preso Atto che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo del canone annuale dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso Agricolo, determinato con D.G.R n. 889 del 07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche pari a €uro 344,00 (trecentoquarantaquattro/00) quale canone dovuto per l'annualità 2022, comprensivo del contributo ai sensi dell'art 7 R.D. 1775/33;

Preso Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo di € 344,00 (trecentoquarantaquattro/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 del 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;

Preso Atto che il Richiedente ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a €16,00 (sedici) tramite bonifico bancario su c/c intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT 70 J 07601 02800 000011899580

Visto il disciplinare n. LI-018/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sottoscritto in data 04/05/2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) titolare della concessione;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti è possibile concedere l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Agricolo", tramite n. 6 (Sei) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con il n. 7617-10150-12382-13772-14633-20382 ubicati nei Comuni di Campiglia Marittima(LI) loc. Ribocchi e nel Comune di Suvereto, per un quantitativo di 180.000 m³/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 5,70 l/sec medi annui;

Valutato stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, a Forconi Claudio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) la Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso "Agricolo", tramite n. 6 (sei) pozzi censiti negli archivi delle utenze acque pubbliche con i n. 7617-10150-12382-13772-14633-20382 ubicati nel Comune di Campiglia Marittima (LI) loc. Ribocchi e nel territorio del Comune di Suvereto , per un quantitativo di 180.000 m³/anno totale per una portata di derivazione su cui determinare il canone pari a 5.70 l/sec medi annui; subordinando la derivazione alle seguenti prescrizioni:
 - -installazione di misuratore volumi prelevati e sua manutenzione per l'intero periodo
 - Monitoraggio piezometrico in condizioni statiche a fine aprile e fine settembre da comunicare all'ufficio competente
 - ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità degli ioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, conducibilità e residuo fisso). Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.;
 - Durata della concessione pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di adozione del decreto di Concessione;
2. di approvare il disciplinare n. LI-018/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 07/04/2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa sede Livorno, da Forconi Claudio titolare della concessione;
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;

4. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che il richiedente ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria (Delibera n.889_del_07-08-2017-Importi oneri istruttori Allegato C), del canone demaniale dovuto (D.G.R n. 889 del 07-08-2017 Allegato A) , della cauzione (D.G.R n. 889 del 07-08-2017), e dell'imposta di bollo per l'emissione del presente Decreto (D.P.R 642/72 ss.mm.ii),
6. di trasmettere copia del presente Atto unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessa derivazione, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termini di legge. nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Forconi Claudio Disciplinare sei pozzi firmato*
86de6078c1baea9e133389689583222eb705503bffe56cd9356e60ff5d72399



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9135 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso PESCA SPORTIVA - derivazione in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO DEGLI USCIOLI in località CASE LASTRA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di PONTASSIEVE al foglio di mappa n. 33 particella n. 32; - Pratica SIDIT n. 6088/21 (interno n. 976)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021/2022”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 28/12/2021 prot. 502040, la Ditta LAGO D'ARGENTO, , ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso PESCA SPORTIVA, con derivazione che verrà effettuata in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO DEGLI USCIOLI , in località CASE LA-STRAS, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di PONTASSIEVE al foglio di mappa n. 33 particella n. 32;

VISTA la relazione di istruttoria in data 11/02/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 94.608 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione “PMA” di 3,00 l/s) metri cubi, destinata ad uso PESCA SPORTIVA.

- prelievo istantaneo massimo 4,50 l/sec medio 3,00 l/sec .

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 288,42 , ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 288,42 quale canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell’ art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite *bonifico bancario* sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 22/03/2022, il Sig. CICALI GABRIELE in qualità di legale rappresentante della Ditta LAGO D'ARGENTO,, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta LAGO D'ARGENTO, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso PESCA SPORTIVA, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in DESTRA idraulica del corso d'acqua denominato FOSSO DEGLI USCIOLI , in località CASE LASTRA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di PONTASSIEVE al foglio di mappa n. 33 particella n. 32;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2052;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 22/03/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della GRT n. 938 del 13/09/2021 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021/2022”, il canone di concessione è definito in € 288,42;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

db5cb9c9de7f87d940ae016cdc46ceb4d158e183ce1c5b149025a771766650aa



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9136 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento ai corsi d'acqua BV502, BV586, BV587 e MV21617 e in parallelismo con relativo pozzetto nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV21556, nel Comune di Marliana (PT). Pratica 3908 (pratica SIDIT n. 670/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale Sig. Marco Gasparini, avente ad oggetto: “Tav.1 : n.2 Attraversamenti in Rete ED – Tav.2 : n.1 Attraversamento in Rete ED Tav.3: n.1 Attraversamento in Rete ED e parallelismo con scavo in minitrincea”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento e in parallelismo a vari corsi d’acqua e dei relativi pozzetti, nel Comune di Marliana (PT), acquisita agli atti con prot. 23776 del 21/01/2022, integrata con prot. 15179 dell’11/04/2022 a seguito di richiesta con prot. 86332 del 03/03/2022;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01201507020621 del 16/12/2021 per la presentazione dell’istanza e di Euro 16,00 per un’ulteriore marca da bollo cartacea id 01201507037483 del 22/02/2022 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3908 (SIDIT - Pratica: 670/2022; Procedimento: 1207/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto, a firma dell'Ing. Paolo Allegra;
- Corografia alla scala 1:10'000, planimetria del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi, sezioni tipo degli attraversamenti previsti e particolari costruttivi relativi alle tipologie di posa del cavo interrato e degli esplosi assonometrici di pozzetti modulari, a firma dell'Ing. Paolo Allegra;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Marliana (PT) mediante la realizzazione di attraversamenti aerei su infrastruttura esistente e la posa di un tratto in parallelismo e relativo pozzetto;
- sono previsti 4 attraversamenti aerei su infrastruttura esistente, i quali riguardano i corsi d'acqua BV502, BV586, BV587 e MV21617;
- il parallelismo previsto ricade nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV21556 e sarà posato mediante tecnica no-dig;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il corso d'acqua senza nome indicati con i codici BV502, BV586, BV587, MV21617 e MV21556, appartenenti al reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico rappresentate catastalmente al foglio di mappa n. 22 particelle n. 70 e 101 e al foglio di mappa n. 34 particelle 481 e 762 del Comune di Marliana (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza di almeno 6,00 m sopra le sponde dei corsi d'acqua;

- le buche di lancio dovranno essere posizionate alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a

rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal

caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.A., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, legale rappresentante Sig. Marco Gasparini, di:

1.1) concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento ai corsi d'acqua BV502, BV586, BV587 e MV21617, nel Comune di Marliana (PT);

1.2) autorizzazione per posa di cavi per la fibra ottica in parallelismo e relativo pozzetto, nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua MV21556, nel Comune di Marliana (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9137 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (cod. MV45241), in Comune di Poggibonsi (SI) per attraversamento con condotta idrica. Pratica SiDIT 7961/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 20 del 26/03/2019: Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n.101;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione Pratica SiDIT 7961/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 385635 del 17/10/2019 presentata da ACQUE SpA, c.f. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, n.1 e l'allegata documentazione progettuale a firma Fiscoletti Marzia iscritto all'Ordine Ingegneri Pisa, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Cartografia per localizzazione area cantiere;
- CTR 1:500 e 1:2000;
- Sezione A-A – Stato esistente, realizzato, sovrapposto;
- Sezione B-B – Stato esistente, realizzato, sovrapposto

DATO ATTO che il progetto prevede la sostituzione di una condotta idrica posta in attraversamento del Torrente Staggia, in Comune di Poggibonsi (SI);

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di aree del demanio idrico, e precisamente:

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (cod. MV45241), in Comune di Poggibonsi (SI) presso la particella n. 27 del Foglio di mappa n. 37 da occuparsi con l'opera n. 2944 - attraversamento con condotta idrica;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta senza procedura in concorrenza in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;

- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale dello scrivente Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del Consorzio di Bonifica n.3 Medio Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori hanno avuto inizio in data 16/09/2019 con procedura d'urgenza ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 25 luglio 2018, n. 42/R;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 1 (uno) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data fine lavori e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente,

dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata assolta in modo virtuale in data 18/11/2019;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 07/08/2019 e 02/12/2019 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 240,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 240,00 a titolo di canone concessorio, corrispondente al canone annuale riferito al 2019 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 341,00 a titolo di indennizzo per gli anni 2014/2015 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 720,00 a titolo di indennizzo per gli anni 2016/2018 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare la Società ACQUE SpA, c.f. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, n.1 all'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare, al richiedente ACQUE SpA, c.f. 05175700482, con sede legale in Comune di Empoli, Via Garigliano, n.1 la Concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia (cod. MV45241), in Comune di Poggibonsi (SI) presso la particella n.27 del Foglio di mappa n.37 da occuparsi con l'opera n. 2944 - attraversamento con condotta idrica;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 240,00 (duecentoquaranta/00), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente

concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec ufficioautorizzazioni@pec.acque.net.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9143 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 2872 - SIDIT n. 3659/2021 .
Concessione di area del demanio idrico relativa alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente in Valdottavo loc. Molino di Fondo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e contestuale rimozione dell'attraversamento fognario a gravità del Torrente Celetra da eseguire a seguito della richiesta di regolarizzazione V185

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), codice fiscale/partita IVA 01966240465, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente in Valdottavo loc. Molino di Fondo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e contestuale rimozione dell’attraversamento fognario a gravità del Torrente Celetra da eseguire a seguito della richiesta di regolarizzazione V185 e dell’atto recepito al protocollo Regionale AOOGR al n. 386800 del 06/10/2021 (la cui natura giuridica ed i cui riferimenti sono menzionati nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Roberto Biagi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A1177:

- Relazione tecnica/descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione fotografica;
- Tavole Stato progetto (in scala adeguata);
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente in Valdottavo loc. Molino di Fondo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e contestuale rimozione dell'attraversamento fognario a gravità del Torrente Celetra da eseguire a seguito della richiesta di regolarizzazione V185 e dell'atto recepito al protocollo Regionale AOOGR al n. 386800 del 06/10/2021 (la cui natura giuridica ed i cui riferimenti sono menzionati nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto) comunicato a Gaia S.p.A. con nota prot. n. 299511 del 03/09/2020 – individuata al NCEU sui Fogli 36 e 40 del Comune di Borgo a Mozzano (LU) ;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 29/09/2021 per oneri istruttori tramite versamento su C/C postale n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda con marca virtuale n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 2872;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Torrente Celettra ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S2 Serchio Lucca;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- utilizzo preferibile di mezzi d'opera leggeri;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Inserimento di valvole di chiusura a monte e a valle dell'attraversamento fognario;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, è determinato in € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), comprensiva della riduzione del 20% ex art. 29 del Regolamento, di cui € 200,00 (euro duecento/00) per l'uso 6.4 (scarico acque reflue) ed € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) per l'uso 11.0 (Attraversamento staffato);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0403703 del 18/10/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) quale canone anno 2021, versamento degli oneri ittigenici da quantificarsi da parte del Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lucca e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0408038 del 20/10/2021 è stato richiesto al

soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) per il deposito cauzionale;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0504755 del 30/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di 220,00 (euro duecentoventi/00) per l'imposta regionale 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/12/2021 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 intestato a Regione Toscana di:

- 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) quale canone anno 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 09/12/2021 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 intestato a Regione Toscana di:

- 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 03/01/2022 ad effettuare il versamento su conto corrente n. IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 intestato a Regione Toscana di:

- 220,00 (euro duecentoventi/00) quale l'imposta regionale 2021;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo virtuale Aut. AdE n. 18493 del 01/04/2005 ;

PRESO ATTO dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici ex art. 14 L.R. 7/2005 mediante versamento di € 1,36 (euro uno/36) come da ricevuta del 15/12/2021 pervenuta con nota prot. n. 0489876 del 17/12/2021 ;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Gaia S.p.A. con sede legale in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta (LU), la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente in Valdottavo loc. Molino di Fondo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) e contestuale rimozione dell'attraversamento fognario a gravità del Torrente Celetra da eseguire a seguito della richiesta di regolarizzazione V185 e dell'atto recepito al protocollo Regionale AOOGR al n. 386800 del 06/10/2021 (la cui natura giuridica ed i cui riferimenti sono menzionati nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto) – individuata al NCEU sui Fogli 36 e 40 del Comune di Borgo a Mozzano (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2872;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e premente, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica 2872 – Pratica SIDIT n. 3659/2021;

3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), comprensiva della riduzione del 20% ex art. 29 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), così come dettagliato in premessa;
4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
5. IL CONCESSIONARIO è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
6. DI INVIARE il presente atto tramite pec alla Società richiedente e alla P.O. Polizia Idraulica;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Estremi e Natura Giuridica Atto*
4498f4e711e791163668e570100ce35792219e168d5adf52a2935c0289e67c67



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9145 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica n. 3078 - Sidit n. 1769/2022 .
Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie
località del Comune di San Marcello Piteglio (PT)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C, D, E nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Infratel Italia S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Roma in Via Calabria 46, C.F. / P.IVA 07791571008, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 054546 del 11/02/2022 (pratica 3078 – n. SIDIT 1769/2021), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Roberto Bisti iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n. 629:

- Relazione Tecnica comprensiva di estratti cartografici d’inquadramento;

- elaborati grafici 1-2: planimetria d'inquadrimento e tavole esplicative dei singoli interventi (da 1 a 9), comprensive di planimetrie, sezioni, particolari costruttivi e documentazione fotografica;

Elaborati integrativi pervenuti con nota prot. 0117640 del 22/03/2022:

- dichiarazione art. 3 comma 5 LR 41/2018 – per ciascuna interferenza da n. 1 a n. 21;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di San Marcello Piteglio (PT);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Marcello Piteglio (PT) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che il richiedente ha assolto l'imposta di bollo su domanda con marca identificativo n. 01210246190852 del 24/01/2022 e quella per il presente atto con marca identificativo n. 01200966992927 del 08/03/2022;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione

- dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a

compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. B), Planimetria 1 (All. C), Planimetria 2 (All. D), Relazione Tecnica (All. E);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Infratel Italia S.p.A., con sede legale a Roma in Via Calabria 46, C.F. / P.IVA 07791571008, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli

effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Dichiarazione (All. B), Planimetria 1 (All. C), Planimetria 2 (All. D), Relazione Tecnica (All. E);
3. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
4. DI ACCORDARE alla società Infratel S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
5. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
6. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di San Marcello Pistoiese (PT) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
9. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
10. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
11. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Infratel S.p.A.;
12. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

- A* *Attraversamenti*
1378e8b4c90364acfa922afb1700d9023ec5c768583a75fb7993ffa13c2be954
- B* *DICHIARAZIONE*
73050676343d87ec9fa1cc85ad6962d79d06e87c4dc05e61c0ca755e2a2ff7fe
- C* *Planimetria 1*
328d2f8abfdc20c30a378fe3ecb3d3af21adf1f71b50ec3533467e17b8580645
- D* *Planimetria 2*
537b9961be5dc2e27233405442ac38645c981e2ad02622c4d50e357c82f30168
- E* *RELAZIONE TECNICA*
95d9a1652a91bc7caaa38c82cc299580f5f12e3706354088b2c8e0eaa2b767c6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9152 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso CIVILE (antincendio) - prelievo ubicato nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) - Pratica n. 757 sidit 4706_2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 22/07/2011 prot. n. 300251 e successive integrazioni in data 09/08/2012 prot. n. 324027 e in data 17/03/2021 prot. n. 118729 in data 07/12/2021 prot. n. 475627, Barneschi Angiolo in qualità di legale rappresentante di Bertolotti Soc. per Az. - Impianti per l’industria siderurgica e mineraria con sede legale in Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) loc. S. Antonio, snc ha richiesto la concessione di acque pubbliche per uso civile (antincendio), mediante n. 1 sorgente esistente nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) loc. S. Antonio, in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 11 p.lla 69 di proprietà della Bertolotti Soc. per Az. - Impianti per l’industria siderurgica e mineraria;

VISTA la relazione di fine lavori a firma della geologa dott.ssa Benedetta Chiadini (n. 234 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 475627 del 07/12/2021 della Regione Toscana;

VISTA la relazione di istruttoria in data 09/03/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 50 metri cubi per un quantitativo massimo giornaliero di 2,16 mc/giorno e per una portata massima istantanea di 0,025 l/sec ed una portata media di concessione (PMA) calcolata ai fini del pagamento del canone di 0,001 l/sec, destinata ad uso civile (antincendio);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 228,04; ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 228,04 quale canone per l'anno 2021 (rateo pari a 12 mensilità su dodici), € 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775/1933;

- in data 22/03/2022 ha sottoscritto, nella persona del legale rappresentante sig. Barneschi Angiolo, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto mediante versamento di 48,00 euro sul conto corrente IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 21/03/2022;

PRECISATO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore di **Bertolotti Soc. per Az. - Impianti per l'industria siderurgica e mineraria** con sede legale in Comune di **Figline e Incisa Valdarno (FI) loc. S. Antonio, snc**, per uso civile (antincendio), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 sorgente ubicata nel comune di **Figline e Incisa Valdarno (FI) loc. S. Antonio**, in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 11 p.lla 69 di proprietà **Bertolotti Soc. per Az. - Impianti per l'industria siderurgica e mineraria**
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2037;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 22/03/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone di concessione è definito in € 228,04;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

d0102806d54caa0954a085e3a4baf167113f3ca16100b3726cc2a076ad4f25d5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9158 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, in Comune di Pontassieve per ponteggio provvisorio. Pratica SiDIT 1661/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1661/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 183390 del 05-05-2022 presentata da Demetra Ristrutturazioni, c.f. 07103740481, con sede legale in Comune di Firenze Via Pisana n. 737 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Caldararo Ylenia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Documentazione fotografica;
3. Relazione e progetto ponteggio;
4. Inquadramento cartografico.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Sieve, in Comune di Pontassieve, presso la particella 102 del Foglio 97 per la realizzazione dell'opera n. 11077 - Ponteggio provvisorio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2742/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il ponteggio dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- il ponteggio dovrà essere ancorato in modo tale che sia comunque garantita la stabilità e laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali sia idoneo a supportare eventuali urti da materiale flottante;
- dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari atti ad impedire che il ponteggio possa costituire ostacolo al deflusso delle acque;
- il richiedente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteo e dovrà rimuovere eventuali mezzi e materiali in caso di condizioni meteo avverse;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in pre messa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro 1 (uno) mese dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di mesi 4 (quattro) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

1. violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
2. violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
3. esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 4 (quattro) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210539397502 del 06/05/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,20 a titolo di canone per occupazione temporanea ad uso cantieristico (corrispondente al p.to 13 area per attività di cantiere di superficie fino a 100,00 mq con riduzione del 50% per durate inferiori al semestre ex all. A alla DGRT 888 del 07/08/2017 ed aggiornamento Istat) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 4 (quattro) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Demetra Ristrutturazioni, c.f. 07103740481, con sede legale in Comune di Firenze, Via Pisana, n. 737 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, in Comune di Pontassieve, presso la particella 102 del Foglio 97 con l'opera n. 11077 - Ponteggio Provvisionale;
4. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 4 (quattro) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 101,20, secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec demetraristrutturazioni@pec.it e y.caldararo@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9159 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione del demanio idrico di vari corsi d'acqua in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione e posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica. Pratica SiDIT 1640/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R del 08/08/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATO l'Accordo di Programma Semplificazione per la realizzazione del Progetto "Banda Ultralarga in Toscana nelle aree a fallimento di mercato" del 25/03/2019;

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 1640/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 177245 del 15/04/2022 presentata da Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano in Viale Certosa n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Corografia in scala 1:20000 con inquadramento generale interventi
- Particolari costruttivi
- Sezioni tipo
- Planimetric in scala 1:1000 con indicazione degli interventi

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede, ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della rete del Comune di Marradi (FI), la realizzazione di diversi interventi che interferiscono con le pertinenze idrauliche di vari corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, nell'ambito del progetto "FTTH On Demand";

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area demaniale di vari corsi d'acqua, così come descritto nell'allegato A al presente decreto, in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione dell'opera n. 11070 - realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2713/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione dei corsi d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde dei corsi d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la canaletta, nella quale sarà alloggiato il cavo in fibra ottica, sia a monte che a valle degli attraversamenti esistenti, non dovrà in alcun modo interferire con la sezione libera di deflusso dell'opera medesima;
- i pali di nuova posa dovranno essere collocati possibilmente ad una distanza di almeno 10 mt. dal ciglio di sponda o dal piede arginale;
- l'altezza minima delle catenarie di fibra ottica che saranno fissate a pali esistenti o di nuova posa dovrà garantire il libero accesso all'alveo e alle opere idrauliche se presenti e non ostacolare le attività di manutenzione. L'eventuale distacco e/o riposizionamento saranno a carico della Ditta proponente, escludendo quest'Ufficio da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;
- gli scavi per l'installazione dei pozzetti di ispezione non dovranno in alcun modo arrecare danno alle infrastrutture esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri dal piede arginale;
- la quota dell'estradosso delle nuove infrastrutture in attraversamento in subalveo dovrà risultare almeno 2 metri inferiore alla quota di fondo alveo al fine di evitare problematiche idrauliche;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente

Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 93 del D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" per rilasciare la concessione a titolo non oneroso;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01202036337465 del 27/09/2021.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di tre anni dalla data del presente atto;
3. di accordare alla richiedente Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano in Viale Certosa n. 2, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico di vari corsi d'acqua, così come descritto nell'allegato A al presente decreto, in varie località appartenenti al Comune di Marradi (FI), per la realizzazione dell'opera n. 11070 - realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

f49ff4b4799f81dca6e7cb0a302fe7a3c42737d439b462175b08c29d019a258c

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
1	Fosso Campigno	X			44°00'48.5"N 11°35'21.9"E
1	Afluente Fosso Campigno	X			44°00'53.9"N 11°35'19.1"E
2	Afluente Fosso Campigno	X			44°00'57.7"N 11°35'24.3"E
2	Afluente Fosso Campigno	X			44°00'57.1"N 11°35'26.1"E
3	Fosso il Rio o il Re	X			44°01'04.1"N 11°35'25.8"E
3	Fosso il Rio o il Re	X			44°01'07.1"N 11°35'33.4"E
4	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'14.4"N 11°35'26.3"E
4	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'14.4"N 11°35'27.2"E
4	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'15.2"N 11°35'32.0"E
5	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'22.6"N 11°35'26.8"E
5	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'23.8"N 11°35'26.9"E
6	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'40.6"N 11°35'29.8"E
6	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'42.1"N 11°35'30.0"E
7	Fosso Campigno	X			44°01'51.0"N 11°35'24.9"E
7	Afluente Fosso Campigno	X			44°01'49.6"N 11°35'31.4"E
12	Fosso Campigno	X			44°02'29.9"N 11°35'59.2"E
12	Afluente Fosso Campigno	X			44°02'28.3"N 11°35'52.2"E
13	Afluente Fosso Albero	X			44°02'17.8"N 11°36'40.8"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
14	Rio di Poggio Boccetta				44°02'26.6"N 11°36'25.4"E
15	Fosso Campigno		X Pozzetto 76x40		44°02'39.1"N 11°36'04.8"E
15	Fosso Campigno	X			44°02'39.4"N 11°36'04.5"E
15	Fosso Campigno		X Pozzetto 76x40		44°02'39.7"N 11°36'04.5"E
16	Affluente Fosso Campigno	X			44°02'48.8"N 11°36'06.8"E
17	Affluente Fiume Lamnone	X			44°02'45.6"N 11°32'52.9"E
17	Affluente Fiume Lamnone	X			44°02'52.5"N 11°32'53.7"E
18	Fosso di Rineto	X			44°03'09.6"N 11°36'12.1"E
19	Fosso Campigno	X			44°03'15.4"N 11°36'12.6"E
19	Fosso Campigno	X			44°03'18.0"N 11°36'12.7"E
20	Fosso Campigno	X			44°03'19.9"N 11°36'13.1"E
20	Rio del Corneto	X			44°03'23.4"N 11°36'13.6"E
21	Fosso Campigno	X			44°03'35.8"N 11°36'05.8"E
22	Fosso Campigno	X			44°03'42.1"N 11°36'07.3"E
23	Fiume Lamone	X			44°03'48.4"N 11°35'48.9"E
24	Fosso del Frassino	X			44°03'48.3"N 11°35'35.0"E
24	Fosso del Frassino	X			44°03'48.3"N 11°35'35.0"E
24	Fosso del Frassino	X			44°03'49.2"N 11°35'33.9"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
24	Fosso del Frassino		X Scavo Trincea Tradizionale Per 3m		44°03'48.3"N 11°35'35.0"E
24	Fosso del Frassino		X Pozzetto 76x40		44°03'48.3"N 11°35'35.0"E
25	Fiume Lamone		X No-Dig Per 63m		44°03'41.4"N 11°35'19.8"E
25	Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°03'41.6"N 11°35'18.6"E
28	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'41.7"N 11°34'52.6"E
28	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'40.8"N 11°34'41.7"E
29	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'42.1"N 11°34'25.9"E
30	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Tradizionale Per 2m		44°03'43.1"N 11°33'50.8"E
30	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'42.9"N 11°33'51.0"E
30	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°03'43.1"N 11°33'50.8"E
31	Fiume Lamone	X			44°03'38.1"N 11°33'37.4"E
31	Fiume Lamone	X			44°03'38.3"N 11°33'33.1"E
31	Fosso del Pozzo (6)	X			44°03'41.7"N 11°33'31.6"E
32	Fiume Lamone	X			44°03'33.9"N 11°33'27.0"E
32	Fiume Lamone	X			44°03'30.4"N 11°33'17.8"E
33	Fiume Lamone		X Tim Interrata Per 244m		44°03'24.7"N 11°33'13.0"E
34	Fiume Lamone		X Tim Interrata Per 84m		44°03'17.7"N 11°33'05.5"E
34	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'17.1"N 11°33'04.5"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
34	Fiume Lamone		X Tim Interrata Per 364m		44°03'13.3"N 11°32'58.9"E
34	Fosso Spedina	X			44°03'10.6"N 11°32'55.6"E
35	Fiume Lamone	X			44°02'41.6"N 11°32'52.5"E
35	Affluente Fiume Lamone	X			44°02'41.7"N 11°32'50.5"E
35	Affluente Fiume Lamone	X			44°02'40.4"N 11°32'58.5"E
35	Fiume Lamone		X Tim Interrata Per 68m		44°02'40.2"N 11°32'51.7"E
38	Affluente Fosso Campigno	X			44°03'52.4"N 11°36'26.5"E
38	Affluente Fosso Campigno	X			44°03'52.4"N 11°36'26.5"E
39	Fiume Lamone	X			44°03'55.1"N 11°36'04.5"E
39	Fosso Campigno	X			44°03'54.5"N 11°36'04.9"E
39	Fiume Lamone		X Illuminazione Pubblica interrata Per 16m		44°03'54.2"N 11°36'04.2"E
40	Fiume Lamone	X			44°03'52.8"N 11°35'59.6"E
40	Affluente Fiume Lamone	X			44°03'53.2"N 11°35'51.4"E
41	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'05.3"N 11°36'04.6"E
41	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'03.5"N 11°36'10.2"E
41	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 76x40		44°04'03.6"N 11°36'08.0"E
41	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato per 19m		44°04'03.9"N 11°36'07.8"E
41	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 76x40		44°04'04.0"N 11°36'07.5"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
41	Affluente Fiume Lamone		X Enel Aerea Per 39m		44°04'03.5"N 11°36'09.4"E
42	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'13.9"N 11°36'24.2"E
42	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'17.2"N 11°36'23.3"E
43	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'25.2"N 11°36'28.5"E
43	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'24.7"N 11°36'29.2"E
43	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 76x40		44°04'24.4"N 11°36'29.1"E
43	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato per 19m		44°04'24.7"N 11°36'28.6"E
43	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 76x40		44°04'24.9"N 11°36'28.4"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'31.4"N 11°36'46.4"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'32.8"N 11°36'46.6"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'33.9"N 11°36'46.7"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'35.0"N 11°36'47.0"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Illuminazione Pubblica interrata Per 47m		44°04'31.8"N 11°36'46.8"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Scavo Trincea Pregiato per 5m		44°04'32.8"N 11°36'46.6"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Pozzetto 125x80		44°04'32.8"N 11°36'46.6"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Tim Aerea per 12		44°04'32.8"N 11°36'46.6"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Pozzetto 125x80		44°04'35.0"N 11°36'47.0"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Scavo Trincea Tradizionale Per 8m		44°04'35.0"N 11°36'47.0"E
44	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Pozzetto 125x80		44°04'35.0"N 11°36'47.0"E
44	Affluente Fiume Lamone		X Enel Aerea Per 17m		44°04'34.7"N 11°36'38.8"E
45	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 28m		44°04'20.5"N 11°37'01.5"E
46	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'14.9"N 11°37'06.9"E
46	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'17.2"N 11°37'06.8"E
46	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'17.2"N 11°37'06.8"E
46	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'17.8"N 11°37'07.3"E
46	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'19.4"N 11°37'04.0"E
46	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'18.4"N 11°37'08.6"E
46	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 63m		44°04'18.4"N 11°37'06.0"E
46	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 39m		44°04'19.7"N 11°37'03.2"E
47	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'19.9"N 11°37'19.1"E
47	Rio di Casanova	X			44°04'18.1"N 11°37'20.9"E
47	Rio di Casanova	X			44°04'17.6"N 11°37'21.3"E
48	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'23.2"N 11°37'34.9"E
48	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'22.9"N 11°37'39.5"E
49	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'30.8"N 11°38'04.7"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
50	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'25.0"N 11°38'14.8"E
50	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'22.8"N 11°38'18.2"E
50	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'22.4"N 11°38'18.5"E
50	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'20.8"N 11°38'21.4"E
50	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 27m		44°04'20.9"N 11°38'20.2"E
51	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'09.1"N 11°38'29.7"E
51	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'10.9"N 11°38'26.8"E
52	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°04'01.9"N 11°38'32.8"E
52	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'59.8"N 11°38'32.3"E
52	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'56.3"N 11°38'32.1"E
52	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 39m		44°03'57.7"N 11°38'32.4"E
53	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'50.2"N 11°38'29.0"E
53	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'47.9"N 11°38'29.4"E
53	Rio di Fontana Quara	X			44°03'49.6"N 11°38'30.3"E
54	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'36.0"N 11°38'28.1"E
55	Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Enel Aerea Per 29m		44°03'25.6"N 11°38'17.0"E
55	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'25.9"N 11°38'17.6"E
56	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'20.3"N 11°38'12.7"E
56	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'17.3"N 11°38'10.9"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
56	Rio di Valmaggione	X			44°03'22.1"N 11°38'12.0"E
56	Rio Gamogna	X			44°03'16.9"N 11°38'13.4"E
56	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'17.7"N 11°38'09.8"E
57	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'07.9"N 11°38'03.5"E
57	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'10.0"N 11°38'06.6"E
57	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'10.0"N 11°38'06.6"E
58	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'05.7"N 11°38'02.3"E
58	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'02.8"N 11°37'58.6"E
58	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'00.0"N 11°37'56.0"E
58	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'05.3"N 11°37'58.1"E
58	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°03'04.4"N 11°38'01.0"E
58	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo		X Pozzetto 90x70		44°03'05.3"N 11°37'58.1"E
59	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°02'56.0"N 11°37'50.8"E
59	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°02'56.0"N 11°37'50.8"E
59	Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°02'54.3"N 11°37'47.8"E
59	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°02'54.3"N 11°37'47.8"E
59	Affluente Rio di Salto o della Badia del Borgo	X			44°02'52.2"N 11°37'46.2"E
60	Fiume Lamone	X			44°04'38.9"N 11°36'49.8"E
60	Fiume Lamone	X			44°04'38.9"N 11°36'49.8"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
60	Fosso della Cappellina	X			44°04'40.9"N 11°36'54.3"E
60	Fosso della Cappellina		X Enel Aerea Per 3m		44°04'40.9"N 11°36'54.3"E
60	Fosso della Cappellina		X Illuminazione Pubblica Aerea Per 12m		44°04'40.9"N 11°36'54.3"E
61	Fosso della Cappellina	X			44°04'49.9"N 11°36'50.5"E
61	Fosso della Cappellina	X			44°04'48.7"N 11°36'52.4"E
61	Fosso della Cappellina		X Enel Aerea Per 41m		44°04'49.3"N 11°36'51.2"E
61	Fosso della Cappellina		X Enel Aerea Per 44m		44°04'47.7"N 11°36'52.0"E
61	Affluente Fosso della Cappellina		X Pozzetto 76x40		44°04'51.3"N 11°36'48.7"E
61	Affluente Fosso della Cappellina		X Scavo Trincea Tradizionale Per 2m		44°04'51.3"N 11°36'48.7"E
61	Affluente Fosso della Cappellina	X			44°04'51.5"N 11°36'48.2"E
62	Fosso della Cappellina	X			44°04'58.2"N 11°36'35.2"E
63	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'44.3"N 11°37'21.2"E
63	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'48.2"N 11°37'24.1"E
64	Affluente Fiume Lamone	X			44°04'57.2"N 11°37'20.1"E
65	Fiume Lamone	X			44°05'03.0"N 11°37'30.3"E
65	Fiume Lamone	X			44°05'04.6"N 11°37'27.0"E
65	Fiume Lamone	X			44°05'06.4"N 11°37'24.5"E
65	Fiume Lamone		X Pozzetto 76x40		44°05'03.0"N 11°37'30.3"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
65	Fiume Lamone		X Pozzetto 90x70		44°05'03.0"N 11°37'30.3"E
65	Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°05'05.0"N 11°37'26.1"E
65	Fiume Lamone		X Pozzetto 90x70		44°05'05.1"N 11°37'25.9"E
65	Fiume Lamone		X Pozzetto 90x70		44°05'06.4"N 11°37'24.5"E
65	Fiume Lamone		X Scavo Trincea Tradizionale Per 8m		44°05'05.1"N 11°37'26.0"E
65	Fiume Lamone		X Scavo Minitrincea Per 37m		44°05'06.0"N 11°37'25.1"E
66	Fosso di Gamberaldi	X			44°05'19.9"N 11°37'44.4"E
67	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'28.4"N 11°37'51.7"E
68	Fosso di Gamberaldi	X			44°05'30.7"N 11°37'35.2"E
68	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'26.1"N 11°37'35.6"E
69	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'32.8"N 11°37'42.5"E
69	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'35.9"N 11°37'33.6"E
69	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'32.9"N 11°37'33.0"E
70	Affluente Fosso di Gamberaldi	X			44°05'38.4"N 11°37'20.1"E
71	Fiume Lamone	X			44°05'25.4"N 11°38'12.8"E
72	Fiume Lamone	X			44°05'40.2"N 11°38'20.6"E
72	Fosso di Valvitello	X			44°05'36.2"N 11°38'15.9"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
73	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'52.8"N 11°38'45.9"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato Per 8m		44°05'52.4"N 11°38'46.3"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°05'52.4"N 11°38'46.3"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Armadio CNO		44°05'52.4"N 11°38'46.3"E
73	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'51.5"N 11°38'46.8"E
73	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'51.5"N 11°38'46.8"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato Per 8m		44°05'51.5"N 11°38'46.8"E
73	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'50.4"N 11°38'47.9"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 76x70		44°05'50.7"N 11°38'48.8"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato Per 13m		44°05'49.2"N 11°38'51.6"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°05'49.2"N 11°38'51.6"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Pozzetto 125x80		44°05'49.2"N 11°38'51.6"E
73	Affluente Fiume Lamone		X Scavo Trincea Sterrato Per 42m		44°05'47.3"N 11°38'56.6"E
74a	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'04.1"N 11°39'54.1"E
74	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'52.4"N 11°38'31.0"E
74	Affluente Fiume Lamone	X			44°05'57.2"N 11°38'38.9"E
74	Affluente Fiume Lamone		X Enel Aerea Per 71m		44°05'57.2"N 11°38'38.9"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
75	Fosso di Sant'Andriano	X			44°06'09.2"N 11°39'47.6"E
75	Fosso di Sant'Andriano	X			44°06'08.4"N 11°39'47.2"E
76	Rio di Casa Nuova	X			44°06'16.6"N 11°39'46.6"E
76	Rio di Casa Nuova	X			44°06'16.6"N 11°39'46.6"E
77	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'33.5"N 11°40'16.3"E
77	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'29.5"N 11°40'06.7"E
77	Affluente Fiume Lamone		X Tim Aerea Per 78m		44°06'34.5"N 11°40'15.5"E
78	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'37.0"N 11°40'24.9"E
79	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'39.9"N 11°40'10.1"E
79	Affluente Fiume Lamone		X Tim Aerea Per 169m		44°06'37.3"N 11°40'12.8"E
80	Affluente Fiume Lamone	X			44°06'48.2"N 11°40'36.0"E
81	Affluente Rio di Beccugiano	X			44°06'00.2"N 11°40'33.5"E
81	Affluente Rio di Beccugiano	X			44°06'03.2"N 11°40'38.4"E
82	Rio di Beccugiano	X			44°06'01.3"N 11°40'49.7"E
82	Rio di Beccugiano		X Enel Aerea Per 78m		44°06'03.6"N 11°40'56.6"E
82	Rio di Beccugiano		X Enel Aerea Per 43m		44°06'03.6"N 11°40'54.5"E
82	Affluente Rio di Beccugiano	X			44°06'03.0"N 11°40'46.9"E
82	Affluente Rio di Beccugiano	X			44°06'03.6"N 11°40'55.0"E
83	Rio delle Ville	X			44°05'37.4"N 11°40'43.1"E

 Infratel Italia SpA 	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
84	Rio di Sessana	X			44°06'02.1"N 11°42'05.6"E
85	Affluente Torrente Acerreta	X			44°06'27.0"N 11°43'33.5"E
85	Affluente Torrente Acerreta	X			44°06'26.5"N 11°43'35.1"E
85	Affluente Torrente Acerreta	X			44°06'24.7"N 11°43'36.1"E
85	Affluente Torrente Acerreta	X			44°06'24.2"N 11°43'36.3"E
85	Affluente Torrente Acerreta		X Enel Aerea Per 22m		44°06'26.5"N 11°43'35.1"E
85	Affluente Torrente Acerreta		X Enel Aerea Per 13m		44°06'26.5"N 11°43'35.1"E
86	Affluente Torrente Acerreta	X			44°05'48.1"N 11°43'13.9"E
86	Affluente Torrente Acerreta	X			44°05'51.3"N 11°43'14.2"E
87	Affluente Torrente Acerreta	X			44°05'39.5"N 11°43'11.6"E
88	Rio di Cignano	X			44°05'28.1"N 11°43'02.6"E
88	Rio di Cignano	X			44°05'28.6"N 11°43'06.7"E
88	Rio di Cignano	X			44°05'28.3"N 11°43'11.9"E
88	Rio di Cignano		X Enel Aerea Per 80m		44°05'28.6"N 11°43'10.2"E
89	Torrente Acerreta	X			44°05'18.5"N 11°43'10.5"E
90	Affluente Torrente Acerreta	X			44°05'08.6"N 11°42'58.3"E
90	Affluente Torrente Acerreta	X			44°05'08.8"N 11°43'11.0"E
90	Torrente Acerreta	X			44°05'10.4"N 11°43'13.7"E
91	Torrente Acerreta	X			44°04'57.7"N 11°42'49.4"E

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
91	Torrente Acerreta	X			44°04'59.4"N 11°42'58.9"E
92	Affluente Torrente Acerreta	X			44°04'53.5"N 11°42'21.7"E
93	Rio di Monte Casalino	X			44°04'51.4"N 11°42'03.1"E
93	Rio di Monte Casalino	X			44°04'51.5"N 11°42'00.8"E
93	Rio di Monte Casalino	X			44°04'51.3"N 11°42'02.2"E
93	Rio di Monte Casalino	X			44°04'52.9"N 11°42'02.9"E
93	Rio di Prunete		X Scavo Trincea Sterrato Per 9m		44°04'53.1"N 11°42'03.2"E
93	Rio di Prunete		X Scavo Trincea Sterrato Per 31m		44°04'52.5"N 11°42'03.4"E
93	Rio di Prunete		X Pozzetto 76x70		44°04'53.1"N 11°42'03.2"E
94	Rio di Casa Fortuna	X			44°04'39.3"N 11°41'41.9"E
95	Rio di Valdrè	X			44°04'33.8"N 11°41'32.4"E
96	Rio della Badia della Valle	X			44°04'24.9"N 11°41'25.2"E
96	Rio della Badia della Valle	X			44°04'26.9"N 11°41'22.3"E
97	Affluente Torrente Acerreta	X			44°04'19.7"N 11°41'13.3"E
97	Affluente Torrente Acerreta	X			44°04'17.9"N 11°41'14.9"E
98	Affluente Torrente Acerreta	X			44°04'11.2"N 11°41'11.2"E
99	Rio di Valnogiato	X			44°03'58.5"N 11°40'59.4"E
100	Affluente Torrente Acerreta	X			

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	MARRADI-RT-GC-14.DOCX	30/03/2022

Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Parallelismi		Coordinate Intervento (WGS 84)
			4m< Distanza <10m	Distanza <4m	
100	Affluente Torrente Acerreta		X Scavo Trincea Sterrato Per 8m		44°03'51.0"N 11°40'53.9"E
100	Affluente Torrente Acerreta		X Pozzetto 90x70		44°03'51.0"N 11°40'53.9"E
101	Affluente Torrente Acerreta	X			44°03'45.0"N 11°40'49.4"E
102	Rio di Faggeto	X			44°03'39.5"N 11°40'44.5"E
103	Rio del Menga	X			44°03'25.9"N 11°40'33.5"E



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9161 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione di uno scarico di acque meteoriche nel corso d'acqua MV32831, proveniente da un'area di compensazione, nel Comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 3837 (pratica SIDIT 4938/2021).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.G.R.T. 829 del 31/07/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 e aggiornata con D.G.R.T. 1035/19;

VISTA la L.R. n. 2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal SUAP del Comune di Campi Bisenzio per conto di Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. ONLUS, C.F. 06902520011, con sede legale in Via Baveno, 4, Novara (NO), legale rappresentante Sig. Davide Porta, avente ad oggetto “scarico meteo di cassa di compensazione idraulica”, interessante il corso d’acqua MV32831, presso il lago Puntalto, nel Comune di Campi Bisenzio (FI) ed acquisita agli atti di questo settore con prot. 434715 del 09/11/2021, ed integrata con prot. 164819 del 21/04/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 75,00 di oneri istruttori con bonifico bancario della banca YouBusiness Web BPM del 12/08/2020 e che lo stesso ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale. L’imposta di bollo sarà assolta a cura dello sportello SUAP competente se dovuta;

RICHIAMATA la nota di Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. ONLUS del 30/03/2022 prot. n. 132936 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 commi 1 e 3 del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’Ing. Annamaria Innocenti e dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 3837 (SIDIT Pratica: 4938/2021 - Procedimento: 6027/2021);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa a firma dell'Ing. Andrea Sorbi, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- tavola con inquadramento urbanistico, catastale e documentazione fotografica;
- tavola con planimetria, sezioni e dettaglio dello scarico;
- relazione tecnica e relazione idraulica;
- tavola sostitutiva con planimetria, sezioni e dettaglio dello scarico (integrazione);
- statuto dell'associazione (integrazione);

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla realizzazione di uno scarico nel corso d'acqua MV32831 dalla cassa di compensazione realizzata come intervento di compensazione per garantire l'invarianza idraulica alla realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale nel Comune di Campi Bisenzio;
- il progetto di realizzazione della nuova residenza sanitaria assistenziale, includente anche la cassa di compensazione con il relativo scarico, è prevista nel progetto del Piano di Massima Unitario PMU 4.16 "Il Palagio" del Comune di Campi Bisenzio ed era già stato oggetto di Controllo da parte del Settore Genio Civile Valdarno Centrale ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 per il deposito delle indagini geologiche, avvenuto con n. 23/19 del 07/08/19, e di Conferenza di Servizi del Comune di Campi Bisenzio;
- nell'ambito del parere emesso ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011, il Settore Genio Civile Valdarno Centrale con nota prot. 0459688 del 10/12/2019 aveva indicato che lo scarico nel corso d'acqua MV32831 sarebbe dovuto essere oggetto di istanza di concessione;
- la realizzazione dello scarico di acque meteoriche provenienti dall'aerea di compensazione suddetta, andrà ad interessare la sponda sinistra del corso d'acqua e avverrà a mezzo tubazione PVC DN315 provvista di portella antireflusso. In corrispondenza del punto di scarico, sarà realizzata un rivestimento con getto in conglomerato cementizio armato con funzione antiersiva e l'alveo sarà cementato realizzando una soletta armata con rete elettrosaldata, sia sulla sponda interessata che su quella opposta;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il corso d'acqua senza nome indicato con il codice MV32831, appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 101/2016, aggiornato con D.C.R.T. 81/2021;

DATO ATTO che il corso d'acqua non è soggetto alla corresponsione degli oneri ittigenici

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione demaniale in corrispondenza del corso d'acqua MV32831, presso il lago Puntalto, in area rappresentata catastalmente al foglio di mappa n. 23, nei pressi della particella n. 551, del Comune di Campi Bisenzio (FI);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

VISTO altresì che la realizzazione dello scarico comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico ed è ascrivibile alla casistica "scarichi acque piovane" rappresentata al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori in alveo e nelle sue pertinenze potranno essere realizzati nel periodo compreso tra giugno e settembre; eventuali anticipazioni o proroghe potranno essere autorizzate da questo ufficio sulla base delle lavorazioni settimanali in relazione all'andamento stagionale;

- i lavori, venendo realizzati in prossimità di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- in linea con gli elaborati presentati, in corrispondenza dell'immissione della tubazione nel corso d'acqua, questa dovrà essere dotata di clapet e l'alveo rivestito sulla sponda interessata, sul fondo e sulla sponda opposta per impedire fenomeni di erosione o scalzamento;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione delle opere, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, il richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti alla condotta dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno comunque essere eseguiti in modo tale da non comprometterne la stabilità delle sponde del fosso;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'efficienza idraulica del corso d'acqua, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite le caselle di posta elettronica annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 80,00.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo corrispondente a Euro 100,00 (uso 6.1 all. A d.g.r. 888/17), con la detrazione del 20%. Per l'annualità 2022 il canone è di Euro 80,00 (art. 28 c. 5 del D.P.G.R. n. 60/R/2016), versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

- 1) Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
- 2) L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
- 3) Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
- 4) Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo.

- 5) Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale, per n. 1 scarico di acque piovane, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), per l'importo di Euro 80,00, con bonifico bancario codice SIA P3705 distinta 2022/357 del 14/04/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone per l'annualità 2022, per n. 1 scarico di acque piovane, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 (e successive modifiche di cui alla D.G.R. n.1414 del 17/12/2018), di importo pari Euro 80,00, pari a un'annualità, con bonifico bancario codice SIA P3705 distinta 2022/357 del 14/04/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 40,00, con bonifico id 2202231157013985 del 23/02/2022 della banca Unicredit;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. ONLUS, C.F. 06902520011, con sede legale in Via Baveno, 4, Novara (NO), legale rappresentante Sig. Davide Porta, della concessione per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche nel corso d'acqua MV32831, proveniente da un'area di compensazione, preventivamente convenzionata a seguito dell'approvazione del progetto del Piano di Massima Unitario PMU 4.16 "Il Palagio", nel Comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di disporre che la realizzazione delle opere e lavorazioni sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9182 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Via Sabadell, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: TEXPRINT S.R.L. - Pratica n. 33327. - Procedimento SIDIT 196604/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 11/03/2019 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 111213, il richiedente TEXPRINT S.R.L. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PRATO, Loc. Via Sabadell, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI per una portata media di 1,6 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente TEXPRINT S.R.L. ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a TEXPRINT S.R.L.- C.F: 02315820973 con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, Loc. Via Sabadell, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 94 dalla particella n. 473, per una portata media di 1,6 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 3.240,00;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PRATO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *DISCIPLINARE 33327*
64ba8f670d0e4afcf4e68146b683fc266506376931e12b111a1d29b628470a57



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9184 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. nr 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 3901/2021- Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuova tubazione di scarico delle acque reflue depurate provenienti dall' impianto di depurazione posto nel comune di Collesalvetti (LI), frazione di Stagno, nel fosso denominato "Acqua Salsa" in sostituzione della vecchia condotta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. Sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 "Legge di stabilità per l'anno 2019";

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021";

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R.T. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATA la richiesta di concessione con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica presentata dalla società A.S.A S.P.A. -Azienda Servizi Ambientali S.P.A.- con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F. :01177760491), per la realizzazione di una nuova tubazione di scarico delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione posto nel comune di Collesalveti (LI), frazione di "Stagno", in destra idraulica del fosso denominato " Acqua Salsa" in sostituzione della vecchia condotta, pervenuta con integrazioni atte a renderla accoglibile l'08.06.2021, AOO-GRT prot. n.024379;

DATO ATTO che il progetto consiste nella sostituzione, mediante rimozione, dell'esistente opera di scarico in acciaio, di diametro DN 350, con l'istallazione di una nuova tubazione in acciaio di diametro equivalente DN 350, nel ripristino di porzione del rilevato arginale eroso e nella realizzazione di un rivestimento di sponda connesso alla nuova istallazione;

PRESO ATTO che l'istallazione della nuova tubazione di scarico in acciaio diametro DN 350 sarà posta in opera alla stessa quota e nello stesso sedime occupato della tubazione di scarico esistente, previa rimozione della stessa e senza nessuna variazione dell'impianto a monte;

PRESO ATTO che per la realizzazione della tubazione esistente posta in destra idraulica del fosso denominato " Acqua Salsa" l'ufficio Genio Civile di Livorno esprimeva parere favorevole in linea idraulica (R.D. 523/1904), con nota prot. 4759 del 28/07/1999;

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti da questo Ufficio negli archivi sia informatici che cartacei e sulla base di quanto dichiarato da A.S.A S.P.A, con nota assunta al protocollo con il n. 0195832 del 04/05/2021, la suddetta opera di scarico preesistente risulta essere priva di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare una indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all'importo del canone, determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che con nota di questo Settore n. 0417561 del 27/10/2021 è stato avviato il procedimento dando contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016, richiamato precedentemente;

PRESO ATTO che, con nota del 01.04.2022 acquisita al protocollo regionale con n.013884 la società A.S.A. ha comunicato a questo Settore che l'occupazione priva di titolo concessorio, perpetrata con l'opera di scarico da sostituire, è stata oggetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, lettera "c" della L.R. 50 del 24/12/2021, di specifico accordo con la competente Direzione Regionale vale a dire l' "Accordo di Programma per l'attuazione di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del SII", previsto dalle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.T n. 20/2006, all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008 e all'art. 2 della L.R. 50/2021;

PRESO ATTO che il suddetto accordo disciplina peraltro anche le occupazioni pregresse del demanio idrico a decorrere dall'annualità 2014 e prevede da parte di A.S.A., per la regolarizzazione, il pagamento di una somma onnicomprensiva, comprendente le indennità dovute pregresse a partire dall'annualità 2014 e fino al 2021;

CONSIDERATO che sulla base dell'Accordo di cui sopra questo Settore non poteva procedere nel richiedere alla società A.S.A. le indennità pregresse ai sensi dell'art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R posto che l'occupazione priva di titolo concessorio dalla stessa perpetrata e descritta al punto precedente, è, in virtù di tale Accordo, assoggettata interamente alla disciplina dettata dalla L.R.T. n. 50/2021, anche per quanto concerne la regolarizzazione della occupazione mediante pagamento delle indennità pregresse;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile-Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO CHE il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, competente alla manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua ai sensi della L.R. 79/2012, ha espresso, con nota del 17/11/2021 Prot. 0447045, parere favorevole dettando le seguenti condizioni:

- al termine dei lavori dovrà essere garantita la percorribilità/continuità della sommità arginale priva di dossi, al fine di consentire il passaggio dei mezzi preposti alla manutenzione;
- la tubazione nel punto di immissione dovrà essere ortogonale all'asse longitudinale del fosso come anche il rivestimento con pietrame di grossa pezzatura intasato con malta cementizia;
- la tubazione dovrà essere recisa a "fischio" in corrispondenza della sponda arginale, in modo da non costituire intralcio al corretto deflusso delle acque;
- il richiedente rimarrà sempre responsabile di detta opera e si farà carico nel tempo della manutenzione della stessa, esonerando il Consorzio da eventuali danneggiamenti che potrebbe su-

bire la tubazione dal passaggio dei mezzi;

RILEVATO CHE, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0243790_2021_Bacino idrologico Stagno_REVI;
- Prot.0354184_2021_A1 -Dichiarazione non incremento rischio idraulico;
- Prot.0354184_2021_Relazione scarico Fosso Acqua Salsa per Genio Civile (relazione tecnica);
- Prot.0354184_2021_Sostituzione scarico depuratore Stagno in fosso dell'Acquasalsa (Tavola grafica– stato attuale e di progetto);

CONSIDERATO che in corso di istruttoria non è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto, con nota prot. n. 0332139 del 19/08/2021 è stato necessario da parte di questo ufficio richiedere alla richiedente società documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota del 10/09/2021 prot. n.0354184 veniva inoltrata da parte della richiedente la documentazione integrativa richiesta consistente in:

- A1 Dichiarazione non incremento rischio idraulico;
- Relazione scarico Fosso Acqua Salsa per Genio Civile (relazione tecnica);
- Sostituzione scarico depuratore Stagno in fosso dell'Acquasalsa (Tavola grafica– stato attuale e di progetto);

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio in data 10/02/2022 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente decreto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite nel proprio parere dal Consorzio di Bonifica di 4 Basso Valdarno e precedentemente richiamate;

6. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio, con proprio parere interno del 10/02/2022:

- L'installazione della nuova tubazione a sostituzione della vecchia tubazione oltre ad avere le solite dimensioni (diametro e spessore) dovrà essere posta in opera alla stessa quota e nello stesso sedime occupato da quella esistente;

- La nuova tubazione dovrà essere un unico tubo privo di qualsiasi giuntura e dotata di valvola clapet;

- Per il ripristino del profilo originale dell'arginatura è prescritto:

1. dovranno essere utilizzati idonei materiali poco permeabili, preferibilmente di tipo A-7÷A-6 (Norme CNR-UNI10006), con contenuto in sabbia non inferiore al 15%;

2. la messa in opera delle terre in bancate dovrà essere realizzata con spessore non superiore a 50 cm e con adeguato costipamento;

3. l'ammorsamento tra terreno di ripristino e quello costituente il rilevato esistente dovrà essere realizzato attraverso gradonature;

- la sponda in destra idraulica dovrà essere opportunamente rivestita con pietrame di grossa pezzatura intasato con malta cementizia e opportunamente ancorato al fondo;

- per la sostituzione della tubazione esistente le operazioni di scavo dovranno essere limitate e contenute funzionalmente ed esclusivamente alla rimozione del manufatto, al fine di evitare ripercussioni sul rilevato arginale adiacente;

- il soggetto richiedente, accertandosi delle previsioni/condizioni meteo, potrà iniziare i lavori esclusivamente nel periodo indicato ossia dal mese di Giugno al mese Agosto incluso anno 2022 e gli stessi dovranno svolgersi con continuità in un massimo di 10 giorni lavorativi;

- il richiedente, a conclusione dei lavori, dovrà ripristinare la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione dello scarico, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così come previsto per lo scarico;

7. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

8. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

9. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

10. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

11. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

12. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte;

13. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare, previo accertamento delle previsioni/condizioni meteo, esclusivamente nel periodo indicato ossia dal mese di Giugno al mese Agosto incluso anno 2022 e gli stessi dovranno svolgersi con continuità e concludersi entro 10 giorni lavorativi pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine la-

vori entro 60 giorni , trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

-il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

-Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà, pubblica e privata, a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

-la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del

Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto subentrante non avrà sottoscritto il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute, sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od

indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 0155520 del 13/04/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 57,50 (euro cinquantasette/50) a titolo di indennità extra-contrattuale primo trimestre 2022, per l'occupazione di area demaniale perpetrata fino al rilascio del titolo concessorio;
- versamento importo di euro 138,00 (centotrentotto/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per lo scarico oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di euro 184,00 (euro centoottantaquattro/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla

D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, ma senza l'applicazione della rivalutazione ISTAT in forza di quanto stabilito dall'art. 2 della L.R.T. n. 93 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per lo scarico oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, Allegato A, punto 6.2 e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad Euro 184,00 (euro centoottantaquattro /00) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 138,00 (euro centotrentotto /00) equivalenti a quanto dovuto per le 9 mensilità spettanti per l'anno 2022 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da aprile a dicembre dell'anno in corso, 2022);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che per il primo trimestre 2022, per l'occupazione perpetrata e non ancora coperta dal rilascio del presente provvedimento concessorio, veniva richiesto al concessionario di corrispondere una somma di denaro, a titolo di indennità extra-contrattuale;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (indennità extracontrattuale primo trimestre 2022, acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, alla data del presente provvedimento, deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 69,00 (euro sessantanove /00) entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 0155520 del 13/04/2022, richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale,

come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 14/04/2022 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A.- con sede legale nel comune di LIVORNO (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F. :01177760491) della concessione per occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di una nuova tubazione di scarico delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione posto nel comune di Collesalveti (LI) - frazione di "Stagno", nel fosso denominato " Acqua Salsa", in sostituzione della vecchia condotta;
2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;
3. di autorizzare la rimozione della preesistente tubazione di scarico, con il ripristino della sezione d'alveo, secondo tutte le prescrizioni contenute nel parere interno rilasciato dall'Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica e elencate in premessa;
4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, individuate in premessa;
5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
6. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e

pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/r e ss.mm.ii;
9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9227 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2472-2021 - Concessione per un attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS68995), affluente del fosso del Molino del Diavolo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), in località Podere fosso del Morto nel comune di Scansano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 07/07/2021 prot. n. 284299, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:25.000)
- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezione tipo;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico per. edile Nicola Pais, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a BT con attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS68995), affluente del fosso del Molino del Diavolo, in località Podere fosso del Morto nel comune di Scansano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 332090), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

Dato atto che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, è individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 350075 del 08/09/2021 e la successiva richiesta inviata in data 20/01/2022 prot. n. 21113 con la quale si rettificava la precedente nota;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/pareri o nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora il cavo aereo in BT non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasse le attività di istituto di questo Ente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuo per un attraversamento aereo con linea BT (tip. 1.1) ammonta a € 5,53 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 5,53;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 5,53,1 pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 07/07/2021 con prot.n. 284299);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per un attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS68995), affluente del fosso del Molino del Diavolo, con linea elettrica a BT (tip.1.1), in località Podere fosso del Morto nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo pec del Tecnico incaricato: nicola.pais@pec.eppi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 2472-2021. Concessione per un attraversamento aereo del corso d'acqua privo di denominazione (TS68995) affluente del fosso del Molino del Diavolo, con linea elettrica a BT (tip.1.1) in località Podere fosso del Morto nel comune di Scansano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9228 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3277-2021 - Concessione per due attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua privi di denominazione (TS44388 e TS44460), con linea elettrica BT (tip.11), in via dei Mille e in via Campo Grande nell'abitato di Castel del Piano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 15/09/2021 prot. n. 358960, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante e Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Arch. Dorianò Della Giovampàola, prevede la realizzazione di una linea a BT con attraversamento in subalveo dei corsi d'acqua privi di denominazione (TS44388 e TS44460), in via dei Mille e in via Campo Grande nell'abitato di Castel del Piano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 320110), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 407218 del 20.10.2021 (rif. prot. C6TS n. 5494 del 19.10.2021), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

Dato atto che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 413883 del 25/10/2021 e la successiva nota del 20/01/2022 prot.n. 21114;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
 - durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
 - tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
 - al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
 - i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
 - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:

- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale per n. 2 attraversamenti in subalveo (tip. 11) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 485,76, corrispondente all'importo di € 242,88 per ogni attraversamento, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 485,76, corrispondente al canone annuo per i due attraversamenti;

- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 485,76, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 15/09/2021 con prot.n. 358960);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per due attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua privi di denominazione (TS44388 e TS44460), con linea elettrica BT (tip.11), in via dei Mille e in via Campo Grande nell'abitato di Castel del Piano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento dei corsi d'acqua sopra indicati ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

- s. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo pec del Tecnico incaricato: info@pec.laboratoriopoliziano.com;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elaborato cartografico

751602c55c78e6b9933944a09229afc62e01dcd9e631f877ab1fe206957974c5

Allegato "A"

Pratica SIDIT n. 3277-2021 - Concessione per due attraversamenti in subalveo dei corsi d'acqua privi di denominazione (TS44388 e TS44460), con linea elettrica BT (tip.11), in via dei Mille e in via Campo Grande nell'abitato di Castel del Piano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9229 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4315-2021 - Concessione per quattro attraversamenti aerei (tip. 1.2), di cui uno del fosso del Siepale (TS42868) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS42413- TS42595-TS42637) affluenti del fosso Ribusetta, con linea elettrica a MT in località Podere Monte Mario - la Bucona nel comune di Cinigiano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che l’aggiornamento dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. n. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 10/11/2021 prot. n. 437759, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezione tipo;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico per. edile Nicola Pais, prevede la realizzazione di linea in MT con attraversamento aereo del fosso del Siepale (TS42868) e di tre corsi d'acqua privi di denominazione (TS42413- TS42595-TS42637) affluenti del Fosso Ribusetta, in località Podere Monte Mario-la Bucona nel comune di Cinigiano(GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 320060), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 446563 del 17/11/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in M.T. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati

- progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
 - le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
 - il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale per un n. 4 attraversamenti aerei con linea MT (tip. 1.2) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 331,80, € 82,95 per ciascun attraversamento, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo complessivo di € 331,80;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 331,80, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 10/11/2021 con prot.n. 437759);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per quattro attraversamenti aerei (tip.1.2), di cui uno del fosso del Siepale (TS42868) e tre di corsi d'acqua privi di denominazione (TS42413-TS42595-TS42637) affluenti del fosso Ribusetta, con linea elettrica a MT in località Podere Monte Mario- la Bucona nel comune di Cinigiano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento dei corsi d'acqua sopra indicati ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Tecnico incaricato: nicola.pais@pec.eppi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
8d820709eb119d0126fd9c56385f3c48ed71de5f4b8ba3599ab747b3aff43190



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9230 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4650-2021. Concessione per l'attraversamento staffato a struttura esistente (tip. 11) del fosso Ormena (TS40478) e per l'attraversamento in subalveo (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione (TS40274) affluente del fosso Ormena, con linea elettrica a MT in località Podere Vallesanti e Madonna della Carità, nel comune di Seggiano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018 che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale a Roma via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore in data 29/11/2021 prot. n. 461406, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico per. ed. Nicola Pais, prevede la realizzazione di una linea elettrica a MT con attraversamento staffato a struttura esistente (tip. 11) del fosso Ormena (TS40478) in località podere Vallesanti e per l'attraversamento in subalveo (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione (TS40274) affluente del fosso Ormena, in località Madonna della Carità, nel comune di Seggiano (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 320070), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio, trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e acquisito agli atti con prot. n. 503318 del 29.12.2021 (rif. prot. C6TS n. 6359 del 01.12.2021), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione dei corsi d'acqua;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 21138 del 20/01/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime

idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

- il cavo posto in fregio alla spalletta del ponte sul corso d'acqua in oggetto, dovrà essere posizionato opportunamente al di sopra dell'intradosso dell'impalcato del ponte stesso, in modo tale da lasciare libera la luce al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale per n. 2 attraversamenti in subalveo e/o staffati a strutture esistente (tip. 11) dovuto per l'anno in corso ammonta a € 485,76, corrispondente all'importo di € 242,88 per ogni attraversamento, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento; il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopra citata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo di € 485,76, corrispondente al canone per due attraversamenti (tip.11);
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 485,76, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (assolta in maniera virtuale A.d.E n. 133874/99 inviato in data 03/11/2021 con prot.n. 426038);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A. con sede legale a Roma, via Ombrone n. 2 – C.F. 05779711000, la concessione demaniale per l'attraversamento staffato (tip. 11) a struttura esistente del fosso Ormena (TS40478) e per l'attraversamento in subalveo (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione (TS40274) affluente del fosso Ormena, con linea elettrica a MT, in località Podere Vallesanti e in località Madonna della Carità, nel comune di Seggiano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 30/04/2041;
2. di autorizzare l'attraversamento dei corsi d'acqua sopra indicati ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e

impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al soggetto istante e all'indirizzo pec del Tecnico incaricato: nicola.pais@pec.eppi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
2a6c28b8fc4c06c08372e8837a702db16e67d5074bcf7a6224919e01d62ac9b1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9259 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1566-2022 - Concessione per n. 3 attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59; VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni per specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di

Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A. con sede legale a Milano, Viale Certosa n. 2 – C.F. 09320630966, nella persona del Dott. Marco Gasparini, procuratore della Società istante, acquisita agli atti di questo Settore in data 22/04/2022 prot. n. 0167328, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:5.000);
- Relazione tecnica;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Allegra Paolo, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in varie località nel comune di Castell’Azzara, con attraversamenti aerei di vari corsi d’acqua, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto dell’istanza suddetta consistono in n. 3 attraversamenti aerei in palificata esistente (tip. 1.6), di cui uno del fosso della Lavinata (TS57949) e due degli affluenti del fosso della Lavinata (TS57649 e TS57973) riportati nella tavola 9 della cartografia allegata;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopra elencati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d’acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c), del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto, dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;
- per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua con la metodologia "aerea", se il cavo in F.O. dovesse non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di telecomunicazione e relativi costi correlati saranno a carico della Ditta

proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata massima di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale sulla concessione in oggetto non è dovuto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.";

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto, ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01202036337216 del 27/09/2021);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il

sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 Milano- C.F. 09320630966, la concessione demaniale per n. 3 attraversamenti aerei in palificata esistente (tip. 1.6), di cui uno del fosso della Lavinata (TS57949) e due degli affluenti del fosso della Lavinata (TS57649 e TS57973), con linea a banda ultralarga (Fibra), nel comune di Castell'Azzara (GR), distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "A", che ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elaborato cartografico

b97319c66d5a3311eb5a681071d5e3ee420216c3aed4889b24fbdaad46f4f9a3

Allegato A

Pratica SiDIT n. 1566-2022 - Concessione per n. 3 attraversamenti aerei (tip. 1.6) di vari corsi d'acqua, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: **Open Fiber S.p.A.**





Tavola 9



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**